

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 8

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 febbraio 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. **24.** Sentenza 11 - 15 febbraio 2002
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Procedimento per decreto - Inapplicabilità ai reati militari procedibili a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore - Assunta disparità di disciplina tra reati comuni e reati militari, nonché incidenza sul trattamento sanzionatorio e sul principio della durata ragionevole del processo - Non fondatezza della questione.
 - Cod. proc. pen., art. 459, comma 1.
 - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma Pag. 9
- N. **25.** Sentenza 11 - 15 febbraio 2002
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Questione di legittimità costituzionale - Intervenuta abrogazione della norma denunciata - Riproduzione del suo contenuto precettivo in altra disposizione - Trasferimento della questione su quest'ultima.
Elezioni - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Decadenza dalla carica elettiva, in caso di condanna irrevocabile, ovvero sospensione obbligatoria dalla carica elettiva, in caso di condanna non definitiva per determinati delitti - Esclusione del riconoscimento della circostanza attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale o della lieve entità del fatto addebitato - Lamentata irragionevolezza - Non fondatezza della questione.
 - Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, commi 1 lettera a), 4-bis lettera a) e 4-ter, sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera a), e dall'art. 59, comma 1 lettera a) e comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 - Costituzione, artt. 3 e 51 » 12
- N. **26.** Ordinanza 11 - 15 febbraio 2002
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regione Veneto - Assistenza sanitaria - Ricovero in strutture erogatrici di prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario - Concorso dei disabili assistiti alle spese di degenza - Assunto contrasto con i principî fondamentali della materia - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo, con modifica del parametro costituzionale di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 - Legge Regione Veneto 27 gennaio 1993, n. 8, art. 8, commi 4, 5 e 6; legge Regione Veneto 3 febbraio 1996, n. 5, art. 27, comma 5; legge Regione Veneto 3 febbraio 1998, n. 3, art. 40, comma 1; legge Regione Veneto 22 febbraio 1999, n. 7, art. 55, comma 1.
 - Costituzione, art. 117 (in relazione agli artt. 1, 2 e 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730); legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3. » 16

N. 27. Ordinanza 11 - 15 febbraio 2002

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare, per espressioni asseritamente diffamatorie rilasciate alla stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri del Tribunale di Taranto - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 24 ottobre 2000.
- Costituzione, artt. 68, primo comma, 101 e seguenti; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma

Pag. 18

N. 28. Ordinanza 11 - 15 febbraio 2002

Procedimento per la correzione di errore materiale.

Correzione di errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 359 del 2001.

- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21

» 20

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 2. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 24 gennaio 2002 (del Tribunale di Verona).

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico, tra gli altri, dei senatori Francesco Enrico Speroni e Vito Bruno Gnutti, per i reati di cui agli artt. 110, 241, 283, 271, cod. pen., e agli artt. 81 cod. pen. e 1 e 2 d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43 - Deliberazione adottata dal Senato della Repubblica, secondo cui i fatti addebitati rientrano nelle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari - Conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Verona - Ritenuto non corretto uso del potere esercitato.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001.
- Costituzione, art. 68, primo comma

» 23

N. 64. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Biella del 15 novembre 2001.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Contributi sociali di malattia - Misura della contribuzione a carico dei liberi professionisti - Determinazione (sia per la quota del contributo principale, sia con riguardo al contributo di solidarietà) di una percentuale maggiore rispetto a quella stabilita per i lavoratori dipendenti - Disparità di trattamento contributivo.

- Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, commi 8, 13 e 14, «come modificato dalla legge 14 novembre 1992, n. 438» [*rectius*: D.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modifiche, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 6, comma 11].
- Costituzione, art. 3

» 30

- N. 65. Ordinanza della Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Veneto del 14 novembre 2001.

Pensioni di guerra - Pensioni privilegiate indirette - Diritto all'assegno supplementare di cui all'art. 3 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 - Condizione - Convivenza (intesa come coabitazione) del coniuge superstite - Ingiustificato deterioro trattamento del coniuge superstite del pensionato privilegiato di guerra rispetto al coniuge superstite di titolare di pensione ordinaria.

- Legge 6 ottobre 1986, n. 656, art. 4, comma 1.
- Costituzione, art. 3 Pag. 31

- N. 66. Ordinanza della Corte dei conti sezione giuridica per la Regione Sicilia del 4 dicembre 2001.

Corte di conti - Giudizi in materia di pensioni - Fase cautelare - Previsione della possibilità per il giudice di decidere anche il merito con sentenza succintamente motivata, laddove riconosca che il ricorso sia manifestamente fondato o infondato, irricevibile, inammissibile o improcedibile - Conseguente attribuzione alla Corte dei conti in composizione collegiale anziché monocratica dei giudizi in materia di pensioni, in ragione della presentazione di domanda cautelare - Violazione del principio del giudice naturale.

- Legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 9, comma 1, cpv. 1 e 2, e comma 3.
- Costituzione, art. 25 » 34

- N. 67. Ordinanza del Tribunale di Brescia del 17 ottobre 2001.

Previdenza e assistenza sociale - Personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - Migliorazione delle ritenute previdenziali, senza miglioramenti del trattamento assicurativo, per esigenze di ripianamento del deficit di bilancio dell'apposito Fondo speciale (soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1996, con conseguente passaggio degli iscritti alla gestione ordinaria INPS) - Irrazionale deterioro trattamento contributivo del predetto personale rispetto agli altri assicurati INPS, a parità di trattamento previdenziale, nonché rispetto al personale cessato dal servizio anteriormente alla predetta data - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Eccesso di delega.

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, commi 70 e 71; d.lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 38, 76 e 97 » 36

- N. 68. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 28 novembre 2001.

Magistratura - Diritto del genitore o familiare con rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, che assista un disabile, parente o affine entro il terzo grado, a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio - Operatività per gli uditori giudiziari vincitori di concorso indetto per la provincia di Bolzano - Esclusione - Ingiustificata deroga al principio di eguaglianza, in base all'ambito territoriale di residenza.

- Legge 26 luglio 1976, n. 752, art. 38, comma 3, come sostituito dall'art. 3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84.
- Costituzione, art. 3 » 45

N. 69. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia del 6 dicembre 2001.

Impiego pubblico - Regione Puglia - Concorso per titoli ed esami a 482 posti di ottava qualifica funzionale - Riserva del 100 per cento dei posti messi a concorso al personale interno appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso del diploma di laurea - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi - Deteriore trattamento del personale interno, appartenente ad altra qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea, legittimato alla partecipazione ad eventuale concorso pubblico per l'ottava qualifica funzionale - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale nn. 364/1999, 1/1999, 313/1994 e 266/1993.

- Legge Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, art. 32, comma 1, in combinato disposto con l'art. 39 della legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 97

Pag. 52

N. 70. Ordinanza della Commissione tributaria regionale di Firenze del 20 novembre 2001.

Imposte e tasse - Accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti da forze di polizia nell'esercizio di poteri di polizia giudiziaria - Possibilità che siano trasmessi direttamente agli uffici delle imposte ad opera dell'autorità giudiziaria (in particolare, del pubblico ministero in sede di indagini preliminari) e come tali utilizzati da parte del giudice tributario senza previa verifica da parte della Guardia di finanza o degli uffici finanziari - Violazione del diritto di difesa del contribuente.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 63 e succ. modif.
- Costituzione, art. 24

» 56

N. 71. Ordinanza del giudice di pace di Cavalese del 30 novembre 2001.

Circolazione stradale - Infrazioni e sanzioni - Sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo - Applicabilità indipendentemente dall'avvenuto pagamento della sanzione principale - Questione di legittimità costituzionale sollevata con rinvio all'eccezione di parte.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 93, comma 7.
- Costituzione, art. 3, primo comma

» 60

N. 72. Ordinanza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotone del 16 novembre 2001.

Reato in genere - Autocertificazione del possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio del reddito minimo di inserimento (R.M.I.) - Dichiarazioni non veritiere (nella specie, titolarità di saldo di deposito bancario di lire ventisettemila) relativamente alla non titolarità di patrimonio immobiliare (salvo la casa adibita ad abitazione principale) o mobiliare (titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari) - Sanzioni penali - Mancata previsione di un congruo limite al valore di detti beni al di sopra del quale si determini l'esclusione dal beneficio - Irrazionalità e violazione del principio di uguaglianza.

- D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237, art. 6, comma 4.
- Costituzione, art. 3

» 61

- N. 73. Ordinanza del pretore di Lanciano del 16 gennaio 1997.
- Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare presso il debitore - Richiesta di assegnazione del compendio pignorato - Facoltà del creditore fino all'udienza di comparizione delle parti successiva al secondo incanto - Mancata previsione - Irragionevole compressione del diritto di azione - Contrasto con il diritto al lavoro e con la tutela del lavoro.**
- Codice di procedura civile, art. 538, comma secondo.
 - Costituzione, artt. 4, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma Pag. 65
- N. 74. Ordinanza del Tribunale di Torino del 22 ottobre 2001.
- Previdenza e assistenza sociale - Indennità mensile di frequenza per gli invalidi civili minori di 18 anni iscritti a scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado, a partire dalle materne - Estensione altresì agli invalidi minori da 0 a 3 anni iscritti all'asilo nido - Mancata previsione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza su diritto fondamentale della personalità - Lesione della garanzia previdenziale.**
- Legge 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1, comma 3.
 - Costituzione, artt. 2, 3 e 38 » 66
- N. 75. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria sez. staccata di Reggio Calabria del 28 novembre 2001.
- Edilizia e urbanistica - Regione Calabria - Opere pubbliche o di pubblico interesse per il trasporto di energia elettrica e telecomunicazioni (nella specie: traliccio metallico di 37 m. ancorato a basamento di cemento con antenna elettromagnetica al vertice, ad uso della telefonia mobile) - Realizzazione sottoposta a mera autorizzazione del sindaco (a prescindere dalla destinazione di zona prevista dal P.R.G.) anziché a concessione edilizia, come previsto dalla normativa statale - Eccedenza dai limiti della competenza regionale - Violazione del principio della tutela dell'ambiente - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 345/1997 - Riproposizione di questione oggetto di restituzione atti per «ius superveniens» con ord. n. 553/00.**
- Legge Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10, art. 56, commi 1 e 6.
 - Costituzione, artt. 3, 9 e 117 » 67

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 24

Sentenza 11 - 15 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento per decreto - Inapplicabilità ai reati militari procedibili a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore - Assunta disparità di disciplina tra reati comuni e reati militari, nonché incidenza sul trattamento sanzionatorio e sul principio della durata ragionevole del processo - Non fondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 459, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 37 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 2001 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di F. S., iscritta al n. 328 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto in fatto

1. — Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Torino solleva, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la possibilità di applicare il procedimento

per decreto ai reati militari punibili a richiesta del comandante di corpo, a norma dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace. Il rimettente premette che il pubblico ministero, esercitando l'azione penale nei confronti di un militare per il delitto di allontanamento illecito, aveva richiesto l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato; che tuttavia, trattandosi di imputazione per reato punito con pena editale massima di mesi sei di reclusione militare, esso risultava perseguibile soltanto previa richiesta del comandante di corpo, a norma dell'art. 260, secondo comma, cod. pen. mil. pace. Peraltro — aggiunge il giudice *a quo* l'art. 459 cod. proc. pen., pur ammettendo, a seguito delle modifiche apportate ad esso dall'art. 37 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la possibilità di adottare il procedimento per decreto anche per i reati perseguibili a querela, non ha fatto menzione alcuna dei reati militari per i quali sia prevista la condizione di procedibilità della richiesta del comandante di corpo. A parere del rimettente risulterebbe dunque impossibile — contrariamente alla tesi espressa dal pubblico ministero in sede di richiesta — procedere ad una applicazione analogica del nuovo disposto dell'art. 459 cod. proc. pen. al caso in esame, attesa la diversità dell'istituto della richiesta del comandante di corpo rispetto alla querela: da ciò la necessità di sollevare il quesito di legittimità costituzionale.

Al riguardo, il giudice *a quo* sottolinea di essere consapevole del fatto che sulla identica questione questa Corte si è già pronunciata in senso negativo con la sentenza n. 274 del 1997, ma tuttavia ritiene legittima la riproposizione del quesito in ragione del fatto che quella pronuncia aveva preso in considerazione il «vecchio» testo dell'art. 459 cod. proc. pen.; e che pertanto — alla luce della modifica normativa che ha reso ora possibile il rito monitorio anche per i reati procedibili a querela — le argomentazioni poste a fondamento della pronuncia in questione risulterebbero, ormai, non più «condivisibili». La normativa impugnata si porrebbe dunque in contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto da essa deriverebbero sia «una disparità di trattamento, dal punto di vista della legge processuale, relativamente a reati comuni e militari, aventi lo stesso nucleo di condotta penalmente rilevante»; sia una «disparità di trattamento dal punto di vista della legge penale sostanziale, tra imputati di reati militari della stessa indole», giacché per gli imputati di reati militari perseguibili d'ufficio — e quindi di più intensa gravità — risulterebbe applicabile il procedimento per decreto, a differenza dei militari responsabili di reati a procedibilità condizionata, per i quali, invece, quel rito resta precluso. Sarebbe leso anche il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., in quanto verrebbe imposta la definizione del procedimento con le forme ordinarie — con conseguente dilatazione dei tempi processuali — per i reati perseguibili a richiesta del comandante di corpo, benché aventi caratteristiche di lieve entità e la cui prova è, di regola, sufficientemente assicurata dalle risultanze cartolari della indagine.

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. A parere della Avvocatura, la diversità sussistente tra l'istituto della querela e quello della richiesta del comandante di corpo impedirebbe di ravvisare «quel requisito di omogeneità che consente di invocare la lesione dell'art. 3 Cost.»; mentre per ciò che attiene alla pretesa violazione dell'art. 111, secondo comma, Cost., l'ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nell'assicurare la durata ragionevole del processo non sarebbe stata nella specie indebitamente superata.

Considerato in diritto

1. — Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Torino solleva, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente di applicare il procedimento per decreto ai reati punibili a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare colpevole, a norma dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace. A parere del giudice *a quo*, le modifiche apportate all'art. 459, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 37 della legge n. 479 del 1999 — estendendo la possibilità di procedere con il rito monitorio anche nei confronti dei reati procedibili a querela — avrebbero fatto venir meno la *ratio essendi* della sentenza n. 274 del 1997, con la quale questa Corte disattese la fondatezza di analoga questione, facendo leva, appunto, sulla circostanza che il procedimento per decreto era allora consentito unicamente per i reati procedibili di ufficio, in considerazione della ritenuta «... incompatibilità tra il rito monitorio e la complessità degli accertamenti richiesti per i reati a procedibilità condizionata ...».

Venuta meno l'anzidetta preclusione per i reati perseguibili a querela; e considerato che la invocata complessità degli accertamenti è di regola collegata all'intrecciarsi tra gli aspetti penalistici e quelli civilistici (problema-

tica, questa, invece estranea all'istituto della richiesta previsto dall'art. 260, secondo comma, cod. proc. mil. pace): ne deriverebbe, ad avviso del rimettente, una irragionevole divergenza di disciplina tra reati comuni e reati militari «.. aventi lo stesso nucleo di condotta penalmente rilevante ...». Siffatta divergenza sarebbe idonea anche a ledere il canone della uguaglianza sul piano del trattamento sanzionatorio (attesa la possibilità di fruire di un cospicuo «sconto di pena» attraverso la applicazione del decreto penale di condanna), ed avrebbe dei riflessi negativi sul versante della ragionevole durata del processo, sancita dall'art. 111, secondo comma, della Carta fondamentale.

2. — La questione non è fondata.

La omologabilità delle situazioni poste a raffronto è impedita dalle stesse prospettazioni che il rimettente adduce a sostegno delle proprie censure.

Come infatti emerge dalla ordinanza di rimessione, da un lato, il giudice *a quo* sottolinea la nutrita gamma di elementi che impediscono di ritenere fra loro sovrapponibili o assimilabili gli istituti della richiesta del comandante di corpo e della querela, essendo la richiesta «volta alla tutela di interessi di natura pubblicistica quali il servizio e la disciplina militare, valori che potrebbero subire un pregiudizio anche dalla pubblicità conseguente alla celebrazione di processi per episodi di lieve entità», a differenza della querela, che «soddisfa invece l'interesse (privato) della vittima del reato»: così da escludere qualsiasi possibilità di estensione analogica della novella concernente l'art. 459 cod. proc. pen. ai reati militari a procedibilità condizionata. Da un altro lato — in modo del tutto contraddittorio — il rimettente finisce per affermare che, proprio a seguito di quest'ultima innovazione, risulterebbe irragionevole il mancato «allineamento», agli effetti che qui rilevano, delle due figure di condizione di procedibilità messe a confronto.

È dunque evidente che, una volta esclusa — come lo stesso rimettente mostra di escludere — la comparabilità della querela e della richiesta del comandante di corpo, tanto sul piano della struttura che delle rispettive finalità, l'intera problematica della «estensione» del rito monitorio ai reati militari procedibili a richiesta viene di per sé a trasferirsi sul piano della pura discrezionalità legislativa; non diversamente, d'altra parte, dalla eventuale ulteriore «estensione» del medesimo rito anche ai reati comuni subordinati a condizioni di procedibilità diverse dalla querela. Posto che la pronuncia additiva sollecitata dal giudice *a quo* — lungi dall'operare secondo un meccanismo di consequenzialità costituzionalmente imposto — presupporrebbe una scelta di opportunità, estranea all'accertamento dei vizi tipico del giudizio devoluto a questa Corte, ne deriva che la questione proposta risulta non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 459, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 25

Sentenza 11 - 15 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Questione di legittimità costituzionale - Intervenuta abrogazione della norma denunciata - Riproduzione del suo contenuto precettivo in altra disposizione - Trasferimento della questione su quest'ultima.

Elezioni - Elezioni comunali - Elettorato passivo - Decadenza dalla carica elettiva, in caso di condanna irrevocabile, ovvero sospensione obbligatoria dalla carica elettiva, in caso di condanna non definitiva per determinati delitti - Esclusione del riconoscimento della circostanza attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale o della lieve entità del fatto addebitato - Lamentata irragionevolezza - Non fondatezza della questione.

- Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, commi 1 lettera *a*), 4-*bis* lettera *a*) e 4-*ter*, sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera *a*), e dall'art. 59, comma 1 lettera *a*) e comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- Costituzione, artt. 3 e 51.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 lettera *a*) 4-*bis* lettera *a*) e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificata dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475 (Modifiche all'art. 15 della legge 9 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni) promosso con ordinanza del 4 maggio 2000 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra G. P. e il Prefetto di Roma ed altro, iscritta al n. 634 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di G. P. e del comune di Roma nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 2001 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Giandomenico Caiazza per G. P., Sebastiano Capotorto per il comune di Roma e l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Roma, seconda sezione civile, con ordinanza del 4 maggio 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale «del combinato disposto» dell'art. 15, commi 1 lettera *a*), 4-*bis* lettera *a*), e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), nel testo modificato dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475 (Modifiche all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni) «nella parte in cui tali norme prevedono la decadenza di diritto dalle cariche elettive (in caso di condanna irrevocabile) e, conseguentemente, la sospensione dalle medesime cariche (in caso di con-

danna non definitiva) per uno dei reati di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, attenuato sia dalla circostanza dell'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale, sia dalla circostanza di cui al comma quinto del medesimo articolo».

1.1. — Il giudizio principale ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con cui il prefetto ha disposto la sospensione del ricorrente dalla carica di membro del consiglio comunale di Roma, a seguito della sentenza penale di primo grado con cui il predetto è stato condannato alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione (sostituita con la pena della multa di lire 6.000.000) e di lire 1.000.000 di multa per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, con il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto (art. 73, comma 5, cit.) nonché delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di avere agito per motivi di particolare valore morale e sociale.

1.2. — Secondo il giudice rimettente, sarebbe irragionevole, anche alla luce delle finalità perseguite dalla legge numero 55 del 1990, che una «condotta» ritenuta dal giudice penale caratterizzata da sentimenti «di spiccata nobiltà ed elevatezza», tali da giustificare l'applicazione dell'attenuante dell'art. 62, numero 1, cod. pen., sia tuttavia considerata indice di «indegnità morale ai fini della decadenza dalle cariche elettive».

L'irragionevolezza risulterebbe anche dal fatto che, diversamente da quanto accade per altri reati di pari allarme sociale indicati dalla medesima disposizione (il porto, la detenzione ed il trasporto di armi, munizioni e materie esplosive), per quelli previsti dall'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 la norma impugnata non fissa un limite minimo di pena ai fini della declaratoria di decadenza. Pertanto, la sospensione di diritto deve essere applicata anche qualora sia inflitta «una pena estremamente contenuta».

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata.

Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la difesa erariale ha dedotto che l'automatismo previsto dalla norma impugnata garantisce il rispetto del principio di eguaglianza e la tutela dell'ordine pubblico. La limitazione del diritto di elettorato passivo che ne deriva sarebbe giustificata, secondo l'Avvocatura, dalla lesione del rapporto fiduciario con il corpo elettorale, conseguente alla condanna per i gravi delitti elencati nella norma impugnata.

3. — Si è inoltre costituita la parte privata chiedendo preliminarmente il trasferimento della questione sugli artt. 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto tale decreto ha formalmente abrogato la norma impugnata e ne ha recepito integralmente il contenuto.

Nel merito, ha insistito per l'accoglimento della questione.

4. — Si è infine costituito il comune di Roma, che si è rimesso alla giustizia, ritenendo la questione di legittimità costituzionale meritevole di positiva considerazione.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, concerne l'art. 15, commi 1 lettera *a*), 4-*bis* lettera *a*) e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive integrazioni e modificazioni, nella parte in cui dispone la sospensione obbligatoria da determinate cariche elettive, a seguito di condanna non definitiva per uno dei reati indicati nell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), senza prevedere l'ipotesi dell'eventuale riconoscimento della circostanza attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale, o anche quella della lieve entità del fatto addebitato, di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Le norme impuginate sarebbero infatti in contrasto, secondo il giudice rimettente, con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, in quanto sarebbe contraddittoria ed irragionevole la scelta legislativa di considerare, ai fini dell'applicazione della decadenza e della sospensione automatiche da certe cariche elettive, anche le condanne ad una pena diminuita per effetto della concessione della circostanza attenuante dell'azione commessa per motivi di particolare valore morale e sociale, oltre che del riconoscimento della lieve entità del fatto addebitato.

2. — In via preliminare occorre rilevare che l'art. 15 della legge n. 55 del 1990 risulta formalmente abrogato, tra gli altri, dall'art. 274, comma 1 lettera *p*), del sopravvenuto d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ma il suo contenuto precettivo è stato integralmente riprodotto dal combinato disposto degli artt. 58, comma 1 lettera *a*), e 59, comma 1 lettera *a*) e comma 4, cosicché la questione di legittimità costituzionale sollevata deve intendersi trasferita sulle predette disposizioni del testo unico, mediante le quali le norme denunciate continuano tuttora a vivere nell'ordinamento (sentenze n. 376 del 2000 e n. 454 del 1998).

3. — La prospettata questione di legittimità costituzionale si incentra essenzialmente sul profilo della irragionevolezza delle norme censurate, che, secondo l'ordinanza di rimessione, non prendono in considerazione la circostanza della lieve entità del fatto addebitato e soprattutto non «escludono la decadenza per cariche elettive anche nel caso di condanna per reati attenuati dalla circostanza dell'avere, il reo, agito per motivi di particolare valore morale e sociale», nonostante che l'attenuante in questione possa essere espressione, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione riferita dal giudice *a quo* di sentimenti «di spiccata nobiltà ed elevatezza». In altri termini, la Corte non è chiamata, in questo giudizio, a valutare le specifiche ipotesi delittuose, previste dalla citata lettera *a*), sotto il profilo dell'adeguatezza o della proporzione tra ciascuna di esse e la misura cautelare disposta dal comma 4-*bis*, ma soltanto a giudicare se sia irragionevole che la predetta «condotta», così come qualificata dal giudice rimettente, sia ritenuta «indice di sicura indegnità morale», considerando che, secondo lo stesso giudice, «il parametro della ragionevolezza deve essere, nel caso in esame, calibrato sia sulle caratteristiche e sulla gravità degli altri reati», ai quali la legge ricollega lo stesso provvedimento cautelare della sospensione, «sia sullo scopo perseguito dal legislatore» con le norme in oggetto.

3.1. — Impostata in questi termini, la questione non è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente ribadito che le norme dell'art. 15 della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni perseguono finalità di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche, contro i gravi pericoli di inquinamento derivanti dalla criminalità organizzata e dalle sue infiltrazioni (sentenze n. 132 del 2001, n. 141 del 1996, n. 118 e n. 295 del 1994), coinvolgendo così esigenze ed interessi dell'intera comunità nazionale connessi a «valori costituzionali di rilevanza primaria» (sentenza n. 218 del 1993). I delitti per i quali l'art. 15 citato prevede — dopo la condanna definitiva — la decadenza o anche — in caso di condanna non definitiva la sospensione obbligatoria dalla carica elettiva sono appunto qualificati, secondo la giurisprudenza costituzionale, non tanto dalla loro gravità in relazione al «valore» del bene offeso o all'entità della pena comminata, ma piuttosto dal fatto di essere considerati tutti dal legislatore come manifestazione di delinquenza di tipo mafioso o di altre gravi forme di pericolosità sociale, non irragionevolmente ritenendoli il legislatore stesso, nell'ambito delle proprie, insindacabili scelte di politica criminale, parimenti forniti di alta capacità di inquinamento degli apparati pubblici da parte delle organizzazioni criminali. Si giustifica in questo modo una disciplina molto rigorosa ispirata alla comune *ratio* di prevenire e combattere tali gravi pericoli allo scopo appunto di salvaguardare «interessi fondamentali dello Stato» (sentenze n. 206 del 1999 e n. 184 del 1994).

Questa disciplina è stata dunque formulata dal legislatore in modo unitario, pur prendendo in considerazione diverse figure di reato, proprio per realizzare un efficace strumento — secondo la precisazione contenuta nel titolo della legge di «prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale», attraverso l'individuazione, sulla base di criteri omogenei, di una serie di reati la cui commissione è appunto valutata — di per sé stessa e senza distinzione alcuna come indice di oggettiva pericolosità. In considerazione delle finalità che le norme in esame intendono perseguire e del ruolo ricoperto dai soggetti interessati, non appare dunque illogico che il legislatore, ai fini dell'applicazione della decadenza e della sospensione obbligatorie dalla carica elettiva, abbia dato esclusivo rilievo alla identificazione delle fattispecie di reato in questione, senza avere riguardo a valutazioni di stretta competenza del giudice del merito, che possano incidere sull'entità della pena. E non appare quindi arbitraria, per queste stesse ragioni, neppure la scelta legislativa di non tenere conto delle eventuali circostanze del reato.

D'altra parte, le disposizioni legislative denunciate sono state formulate nei termini indicati anche per evitare possibili censure di ingiustificata diversità di trattamento o situazioni di incertezza nell'applicazione della misura interdittiva o sospensiva, derivanti anche da soluzioni giurisprudenziali divergenti, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la pari capacità elettorale passiva dei cittadini, proclamata dall'art. 51 della Costituzione (sentenze n. 364 del 1996 e n. 280 del 1992).

Nel caso in esame, poi, trattandosi di sospensione, che è una misura sicuramente cautelare, non è comunque prospettabile, ad avviso della Corte, un'esigenza di proporzionalità rispetto al reato commesso, ma piuttosto rispetto alla possibile lesione dell'interesse pubblico causata dalla permanenza dell'eletto nell'organo elettivo: non si pone quindi un problema di «adeguatezza» della misura rispetto alla gravità del fatto, ma piuttosto rispetto all'esigenza cautelare (sentenza n. 206 del 1999). Sotto questo ultimo profilo non si può tuttavia negare al legislatore, nell'esercizio di una non irragionevole discrezionalità, la facoltà di effettuare il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, identificando ipotesi circoscritte nelle quali l'esigenza cautelare su cui si basa la sospensione è apprezzata in via generale ed astratta, anziché essere rimessa alla valutazione in concreto dell'amministrazione interessata, così come è apprezzato in via generale ed astratta l'ambito di applicazione della misura cautelare in relazione ai soggetti e al nesso tra la condanna non definitiva e le funzioni elettive svolte. E l'apprezzamento del legislatore si fonda essenzialmente sul sospetto di inquinamento o, quanto meno, di perdita dell'immagine degli apparati pubblici, che può derivare dalla permanenza in carica del consigliere eletto, che abbia riportato una condanna, anche se non definitiva, per i delitti indicati.

In ogni caso, nelle ipotesi legislative di decadenza ed anche di sospensione obbligatoria dalla carica elettiva previste dalle norme denunciate non si tratta affatto di «irrogare una sanzione graduabile in relazione alla diversa gravità dei reati, bensì di constatare che è venuto meno un requisito essenziale per continuare a ricoprire l'ufficio pubblico elettivo» (sentenza n. 295 del 1994), nell'ambito di quel potere di fissazione dei «requisiti» di eleggibilità, che l'art. 51, primo comma, della Costituzione riserva appunto al legislatore. Oltre tutto, la misura cautelare in oggetto, proprio perché finalizzata a proteggere l'interesse pubblico nelle more dell'accertamento giudiziale definitivo, è contenuta in limiti di durata che non appaiono irragionevoli, prevedendo il comma 4-bis del citato art. 15 che la sospensione cessa di diritto di produrre effetti, decorsi rispettivamente diciotto o dodici mesi, a seconda che si tratti di sentenza di condanna di primo grado o d'appello.

In definitiva, i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice *a quo* appaiono, anche alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, infondati. Da un lato, infatti, non sussiste la violazione dell'art. 51 della Costituzione, poiché la condanna per uno dei reati in questione è configurabile come il venir meno di un requisito soggettivo — stabilito dal legislatore — per la permanenza nella carica elettiva; dall'altro lato, non sussiste neppure la violazione del canone di ragionevolezza sia in riferimento alle finalità che le norme censurate perseguono, sia nel raffronto con le altre figure di reato prese unitariamente in considerazione dalle stesse norme.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 1 lettera a) 4-bis lettera a) e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), ora sostituiti dall'art. 58, comma 1 lettera a), e dall'art. 59, comma 1 lettera a), e comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, seconda sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 26

Ordinanza 11 - 15 febbraio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Veneto - Assistenza sanitaria - Ricovero in strutture erogatrici di prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario - Concorso dei disabili assistiti alle spese di degenza - Assunto contrasto con i principî fondamentali della materia - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo, con modifica del parametro costituzionale di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- Legge Regione Veneto 27 gennaio 1993, n. 8, art. 8, commi 4, 5 e 6; legge Regione Veneto 3 febbraio 1996, n. 5, art. 27, comma 5; legge Regione Veneto 3 febbraio 1998, n. 3, art. 40, comma 1; legge Regione Veneto 22 febbraio 1999, n. 7, art. 55, comma 1.
- Costituzione, art. 117 (in relazione agli artt. 1, 2 e 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730); legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Veneto 27 gennaio 1993, n. 8 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 1993); 27, comma 5, della legge della Regione Veneto 3 febbraio 1996, n. 5 (Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996/1998); 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 3 febbraio 1998, n. 3 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 1998); 55, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 febbraio 1999, n. 7 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 1999), promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 2000 dal Tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra Zanon Costante ed altra e la USL n. 3 di Bassano del Grappa, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 4, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento della Regione Veneto e del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio — promosso contro l'Azienda sanitaria USL n. 3 di Bassano del Grappa dai genitori di una degente presso l'Istituto Costante Gris, ricoverata nel biennio 1997-98 per essere sottoposta a trattamenti di natura neuro-psichiatrica — il Tribunale di Bassano del Grappa ha sollevato, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 1, 2 e 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e 30 della legge 27 dicembre n. 730 del 1983 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1984), questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Veneto 27 gennaio 1993, n. 8 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 1993); 27, comma 5, della legge della Regione Veneto 3 febbraio 1996, n. 5 (Piano socio-sanitario

regionale per il triennio 1996/1998); 40, comma 1, della legge della stessa Regione 3 febbraio 1998, n. 3 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 1998); 55, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 febbraio 1999, n. 7 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 1999);

che nel procedimento civile *a quo* le parti ricorrenti chiedono che venga accertato l'obbligo della USL convenuta di provvedere al pagamento delle spese di degenza presso il predetto istituto, dalla stessa poste a carico della ricoverata, in base alle disposizioni impugnate dal Tribunale rimettente;

che nell'ordinanza di rimessione si osserva, da un lato, che la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 1978 assicura, fra l'altro, all'art. 2, primo comma, n. 4, «la riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità somatica e psichica» e, all'art. 26, pone a carico del servizio sanitario nazionale le «prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa»; dall'altro, che, diversamente dalle prestazioni sanitarie, le prestazioni «di carattere socio-assistenziale competono alle regioni e agli enti locali» in base all'art. 30 della legge n. 730 del 1983, invocato come parametro interposto (rimanendo a carico del servizio sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali);

che il giudice *a quo* conclude che gli artt. 8, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Veneto n. 8 del 1993; 27, comma 5, della legge della Regione Veneto n. 5 del 1996; 40, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 3 del 1998; 55, comma 1, della legge della Regione Veneto n. 7 del 1999, nella parte in cui prevedono un concorso dei disabili alle spese di degenza pur quando si tratti di ricovero in strutture che erogano prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario, contrasterebbero con l'art. 117 della Costituzione, per contrasto con i richiamati principi fondamentali stabiliti dagli artt. 1, 2 e 26 della legge n. 833 del 1978 e 30 della legge n. 730 del 1983;

che nel giudizio davanti a questa Corte, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, per chiedere che questa Corte dichiari l'inammissibilità o l'infondatezza della sollevata questione;

che, in via preliminare, l'Avvocatura eccepisce l'inammissibilità della questione sollevata dal giudice del lavoro di Bassano del Grappa, per inadeguatezza della motivazione e giacché quest'ultimo, contraddittoriamente, ha da un lato limitato il *petitum* nel giudizio principale al biennio 1997-98, dall'altro, ha impugnato una serie di disposizioni «temporalmente non pertinenti», senza fra l'altro tener conto di una serie di modifiche ed abrogazioni nel frattempo intervenute;

che, nel merito, l'Avvocatura osserva che «non esiste alcun “principio fondamentale” che esoneri *in toto* i soggetti tenuti agli alimenti a favore di persona inabile dall'obbligo civilistico di sostenerne il relativo onere e che trasferisca *in toto* a carico della collettività ogni spesa per il soddisfacimento dei bisogni e la generica assistenza (diversa da quella sanitaria) dell'inabile», né sarebbe possibile rinvenire un principio fondamentale «che consenta ai familiari dell'inabile di trattenere a sé la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento erogate per fronteggiare le esigenze di vita dell'inabile».

Considerato che il giudice *a quo* dubita — in riferimento all'art. 117 della Costituzione, in relazione ai principi fondamentali stabiliti dagli artt. 1, 2 e 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e 30 della legge 27 dicembre n. 730 del 1983 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1984) — della legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Veneto 27 gennaio 1993, n. 8 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 1993); dell'art. 27, comma 5, della legge della Regione Veneto 3 febbraio 1996, n. 5 (Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996/1998); dell'art. 40, comma 1, della legge della Regione Veneto 3 febbraio 1998, n. 3 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, legge finanziaria 1998); nonché dell'art. 55, comma 1, della legge della Regione Veneto 22 febbraio 1999, n. 7 (Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione legge finanziaria 1999), nella parte in cui «prevedono un concorso dei disabili alle spese di degenza pur quando si tratti di ricovero in strutture che erogano prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario»;

che successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», la quale ha sostituito l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;

che pertanto, essendo stata modificata una delle disposizioni costituzionali invocate come parametro, si impone la restituzione degli atti al giudice *a quo* affinché proceda ad un nuovo esame della questione, alla luce del sopravvenuto mutamento del quadro normativo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bassano del Grappa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0097

n. 27

Ordinanza 11 - 15 febbraio 2002

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un parlamentare, per espressioni asseritamente diffamatorie rilasciate alla stampa - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Ricorso per conflitto tra poteri del Tribunale di Taranto - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 24 ottobre 2000.
- Costituzione, artt. 68, primo comma, 101 e seguenti; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 24 ottobre 2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Giancarlo Cito nei confronti del ten. Donato Olive, promosso dal Tribunale di Taranto, sez. II penale, con ricorso depositato il 12 aprile 2001 ed iscritto al n. 188 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con atto pervenuto a questa Corte in originale il 9 novembre 2001, il Tribunale di Taranto, seconda sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione in data 24 ottobre 2000 con la quale detta Camera ha approvato la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale instaurato davanti allo stesso Tribunale nei confronti del deputato Giancarlo Cito — imputato del delitto di diffamazione per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in un pubblico comizio e in un comunicato diramato agli organi di stampa, offeso la reputazione di Donato Olive, tenente della Guardia di finanza in forza al Nucleo di polizia tributaria di Taranto — concernono opinioni espresse dal deputato Cito nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;

che il Tribunale ricorrente premette che dall'anzidetta deliberazione della Camera dei deputati consegue un effetto inibitorio della prosecuzione del giudizio, potendo il giudicante solo sollevare conflitto di attribuzione, sollecitando a questa Corte un controllo circa la correttezza dell'esercizio del potere conferito alla Camera dei deputati, al fine di verificare se sussistano effettivamente i presupposti richiesti dall'art. 68 della Costituzione, e cioè la riferibilità alle funzioni parlamentari della condotta contestata all'imputato;

che, secondo il ricorrente, nella condotta contestata all'on. Cito come diffamatoria non sembrerebbe esservi alcun collegamento funzionale con la sua attività parlamentare, «quanto meno con riferimento alla seconda parte della condotta e cioè quella relativa al preteso illegittimo arresto del capitano dei vigili urbani del comune di Taranto», non essendo riscontrabile alcuna connessione con atti tipici della funzione parlamentare, né apparendo possibile individuare nel comportamento del deputato un intento divulgativo di una scelta o di un'attività politico-parlamentare;

che nelle parole oggetto di contestazione sarebbe assente un preteso contenuto politico, poiché le affermazioni contestate sembrerebbero trascendere su un piano di mero dilleggio e di insulto personale nei confronti del pubblico ufficiale;

che il ricorrente rileva altresì la carenza di motivazione della delibera della Camera, sotto il profilo della possibilità o meno di comprensione delle ragioni che hanno indotto ad adottarla, nulla dicendosi in essa circa il motivo che avrebbe potuto giustificare le accuse al tenente Olive di cui alla seconda parte della contestazione;

che, in definitiva, il Tribunale ricorrente ritiene che la propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita dagli articoli 101 e seguenti della Costituzione, sarebbe stata illegittimamente menomata dalla decisione impugnata; onde chiede affermarsi che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare la insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Giancarlo Cito, secondo quanto deliberato dalla Camera medesima.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto esiste «la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche circa l'ammissibilità;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il conflitto circa la riconducibilità di dichiarazioni rese da un deputato alla previsione dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, fra il Tribunale, chiamato a giudicare della eventuale responsabilità del deputato medesimo in relazione a dette dichiarazioni, e la Camera dei deputati, la quale ha ritenuto che esse costituiscano opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, verte su attribuzioni costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che si assumono lese dalla deliberazione della Camera dei deputati, ed insorge fra organi competenti a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui appartengono: onde il presente conflitto deve ritenersi ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Taranto, seconda sezione penale, in composizione monocratica, nei confronti della Camera dei deputati, con l'atto in epigrafe;

Dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al ricorrente della presente ordinanza;*

b) *che, a cura del ricorrente Tribunale di Taranto, il ricorso, unitamente alla presente ordinanza, sia notificato alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione sub a), per essere successivamente depositato, con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della Corte entro il termine, di venti giorni dall'ultima notifica, di cui all'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0098

N. 28

Ordinanza 11 - 15 febbraio 2002

Procedimento per la correzione di errore materiale.

Correzione di errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 359 del 2001.

– Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 359 del 6 novembre 2001;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Rilevato che nel dispositivo dell'ordinanza n. 359 del 2001 è erroneamente contenuta l'espressione «legge 26 luglio 1975, n. 375» in luogo di quella «legge 26 luglio 1975, n. 354».

Ravvisata la necessità di correggere il predetto errore materiale.

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nell'ordinanza n. 359 del 6 novembre 2001 sia così corretto il seguente errore materiale: nel dispositivo, l'espressione «legge 26 luglio 1975, n. 375» va sostituita con quella «legge 26 luglio 1975, n. 354».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0099

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 2

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 24 gennaio 2002
(dal G.U.P. del Tribunale di Verona)

Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico, tra gli altri, dei senatori Francesco Enrico Speroni e Vito Bruno Gnutti, per i reati di cui agli artt. 110, 241, 283, 271, cod. pen., e agli artt. 81 cod. pen. e 1 e 2 d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43 - Deliberazione adottata dal Senato della Repubblica, secondo cui i fatti addebitati rientrano nelle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari - Conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Verona - Ritenuto non corretto uso del potere esercitato.

- Deliberazione del Senato della Repubblica del 31 gennaio 2001.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dal g.u.p. presso il Tribunale di Verona dott. Michele Dusi.

In ordine alla vicenda processuale

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona chiedeva il rinvio a giudizio di Augussori Luigi, Bacchin Francesco Maria, Baldani Luca, Bevegni Lorenzo, Borghezio Mario, Bosio Bernardino, Bosisio Alberto Maria, Bossi Umberto, Bragantini Matteo, Cavaliere Enrico, Cavallin Stefano, Cavallini Sergio, Ceresa Roberto, Cerini Fabiano, Corini Angelo, Flego Enzo, Formentini Marco, Gnutti Vito Bruno, Gobbo Gian Paolo, Gomarsca Moreno, Grammatica Luciano, Maddalena Giuseppe, Magagnin Patrizio, Magrotti Stefano, Marchini Corinto Amedeo, Maroni Roberto, Mazzone Alberto, Mazzoni Fabio, Mercanzin Marco, Nicoletto Giovanni, Paggi Riccardo, Pagliarini Giancarlo, Perin Renzo, Pini Tiziano, Pollini Alfredo, Provenzi Piercarlo, Robbiani Andrea Ambrogio, Savoia Alessandro, Secco Giampietro, Speroni Francesco Enrico, Zanardini Mario, imputati dei reati (R.G. N.R. prot. n. 81/1996 - 100/1996 - 101/1996 - 14398/1996 - 14531/1996 - 8. 03/1997 - 1440/1997 - 1860/1997 - 1861/1997 - 1914/1997 - 2128/1997 - 2303/1997 - 2312/1997 - 2426/1997 - 2723/1997 - 2762/1997 - 2807/1997, 2866/1997; R.G. G.U.P.N. 591/1997 - 592/1997 - 593/1997 - 996/1997 - 1155/1997 - 2059/1997 - 2060/1997 - 2064/1997, 264/1998 - 2065/1997 - 2066/1997 - 2067/1997 - 2068/1997 - 2069/1997 - 265/1998 - 266/1998 - 267/1998 - 268/1998), di cui agli art.:

a) del reato di cui agli artt. 110, 241 c.p. per avere, agendo in concorso tra loro e con molte altre persone, alcune identificate ed altre ancora da identificare, commesso fatti diretti a disciogliere l'unità dello Stato italiano attraverso la disgregazione del suo territorio, ed a creare una nuova entità statale, denominata «padania», e costituita da una federazione di Stati comprendente tutte le regioni del nord Italia ed il relativo territorio, mediante la realizzazione e concreta operatività di una complessa ed articolata struttura di carattere militare denominata «camicie verdi» o «guardia nazionale padana», dotata di apposita uniforme e rappresentante le istituzioni militari e di polizia della nuova entità statale — giustificata artificialmente da una pretesa identità nazionale «padana» distinta da quella italiana, ed a quest'ultima contrapposta — della quale sono stati istituiti ed organizzati in apposite sedi gli organismi più rappresentativi, espressamente qualificati «governo» e «parlamento della repubblica federale padana», con la conseguente pubblicazione di una gazzetta ufficiale contenente la raccolta «degli atti delle istituzioni della padania»; poi convocando, dopo alcuni tentativi di ottenere il riconoscimento da parte della comunità internazionale di questa nuova entità artificialmente creata, apposite «elezioni padane», e chiamando così al voto tutti i cittadini italiani residenti nel territorio del nord Italia per eleggere, secondo le regole di una presunta «regolare» competizione elettorale, e dopo la presentazione di numerose liste con appositi candidati, i rappresentanti del cosiddetto «parlamento della padania»;

b) del reato di cui agli artt. 110, 283 c.p. per avere, agendo in concorso con numerose altre persone, alcune identificate ed altre da identificare, tenendo i comportamenti descritti nel capo a), compiuto fatti diretti a mutare la Costituzione dello Stato ed i modi di esercizio della sovranità e, in particolare, a modificare i principi fissati dagli artt. 5 e 12 secondo i quali la Repubblica è «una ed indivisibile», (essa sola) «riconosce e promuove le autonomie locali», ed ha come bandiera «il tricolore italiano, verde, bianco e rosso»;

c) del reato di cui all'art. 271 c.p. per avere, mediante la costituzione degli organismi rappresentativi della c.d. repubblica federale della padania promosso, costituito, diretto ed organizzato una associazione diretta a distruggere e deprimere il sentimento nazionale istigando al disprezzo ed al vilipendio della bandiera nazionale, tenendo tutti i comportamenti descritti nel capo a) che precede e, in particolare, rappresentando lo Stato italiano come colonizzatore delle terre del nord Italia ed impegnando, con apposito giuramento espressamente pronunciato, da ultimo, nel corso della manifestazione tenutasi a Venezia il 14 settembre 1997, tutti gli aderenti a tale associazione ad opporsi con «ogni mezzo» allo Stato italiano e ad impegnarsi «nella lotta per la libertà e l'indipendenza della padania» portando a testimonianza del giuramento la «vita, la fortuna ed il sacro onore»;

d) del reato di cui agli artt. 81 c.p., 1 e 2 d. lgs. 14 febbraio 1948 n. 43, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, promosso, costituito, diretto, e partecipato — con molte altre persone, alcune identificate ed altre da identificare — ad una associazione di carattere militare con scopi politici, denominata «camicie verdi», poi confluita in altra più complessa struttura denominata G.N.P. (guardia nazionale padana), organizzata secondo precise regole di ammissione e reclutamento degli aderenti — tutti dotati di uniforme costituita da una camicia verde con maniche lunghe recante un particolare stemma sulla manica sinistra e sul taschino sinistro — e di inquadramento in gruppi territoriali gerarchicamente organizzati, con l'individuazione di responsabili locali tenuti a seguire rigorosamente le direttive del «capo» o delle persone da lui delegate, ed a riferire periodicamente sull'attività compiuta in esecuzione di tali direttive; associazione contigua al movimento politico Lega Nord ed avente lo scopo di meglio attuare e di rendere praticabili le proclamate finalità politiche di tale movimento di creazione di nuove realtà statuali — rappresentandone in qualche modo le istituzioni di polizia e militari — mediante la creazione di una struttura gerarchicamente organizzata ed opportunamente addestrata per un eventuale impiego collettivo in azioni di violenza e minaccia — peraltro presentate come azioni di legittima difesa di pretesi diritti violati — ed utilizzata, anche, per intimidire gli aderenti contrari alle direttive politiche dei vertici del movimento, e quindi impedirne la partecipazione al dibattito interno, e così imporre, attraverso la riduzione al silenzio dei dissenzienti, all'interno dello stesso movimento Lega Nord una precisa linea politica.

Con l'aggravante di armi, essendo state rinvenute numerose armi, peraltro legittimamente detenute, munizioni ed esplosivo nelle abitazioni di vari aderenti all'associazione. In Verona in un periodo ricompreso tra giugno e settembre 1996.

di Boatto Stefano Mario, Lonzar Franco, Vascon Luigino, Chiappori Giacomo, Calderoli Roberto, imputati dei reati (R.G. N.R. Prot. n. 98/294 R.G. G.U.P. 99/555), di cui agli articoli:

a) 110, 241 c.p. per avere, agendo in concorso tra loro e con molte altre persone, alcune delle quali identificate nelle persone di Bossi Umberto, Borghezio Mario, Cavaliere Enrico, Pagliarini Giancarlo, Gnutti Vito Bruno, Maroni Roberto, Speroni Francesco e Formentini Marco, Bevegni Lorenzo, Bosio Bernardino, Bosisio Alberto Maria, Ceresa Roberto, Gobbo Gian Paolo, Marchini Corinto, Augussori Luigi, Bragantini Matteo, Cavallin Stefano, Corini Angelo, Gomarasca Moreno, Grammatica Luciano, Maddalena Giuseppe, Magagnin Patrizio, Magrotti Stefano, Mazzoni Fabio, Mercanzin Marco, Nicoletto Giovanni, Paggi Riccardo, Provenzi Piercarlo, Robbiani Andrea, Secco Giampietro, Zanardini Mario, Flego Enzo, Bacchin Francesco Maria, Cavallini Sergio, Pini Tiziano, Pollini Alfredo, Savoia Alessandro, Baldani Luca, Cerini Fabiano, Perin Renzo, Mazzonetto Alberto, commesso fatti diretti a disciogliere l'unità dello Stato italiano attraverso la disgregazione del suo territorio, ed a creare una nuova entità statale, denominata «padania», e costituita da una federazione di stati comprendente tutte le regioni del nord Italia ed il relativo territorio, mediante la realizzazione e concreta operatività di una complessa ed articolata struttura di carattere militare denominata «camicie verdi» o «guardia nazionale padana», dotata di apposita uniforme e rappresentante le istituzioni militari e di polizia della nuova entità statale — giustificata artificiosamente da una pretesa identità nazionale «padana» distinta da quella italiana, ed a quest'ultima contrapposta — della quale sono stati istituiti ed organizzati in apposite sedi gli organismi più rappresentativi, espressamente qualificati «governo» e «parlamento della repubblica federale padana», con la conseguente pubblicazione di una gazzetta ufficiale contenente la raccolta «degli atti delle istituzioni della padania»; poi convocando, dopo alcuni tentativi di ottenere il riconoscimento da parte della comunità internazionale

di questa nuova entità artificiosamente creata, apposite «elezioni padane», e chiamando così al voto tutti i cittadini italiani residenti nel territorio del nord Italia per eleggere, secondo le regole di una presunta «regolare» competizione elettorale, e dopo la presentazione di numerose liste con appositi candidati, i rappresentanti del cosiddetto «parlamento della padania»;

b) reato di cui agli artt. 110, 283 c.p. per avere agendo in concorso tra loro e con molte altre persone, alcune delle quali identificate nelle persone di Bossi Umberto, Borghezio Mario, Cavaliere Enrico, Pagliarini Giancarlo, Gnutti Vito Bruno, Maroni Roberto, Speroni Francesco e Formentini Marco, Bevegni Lorenzo, Bosio Bernardino, Bosisio Alberto Maria, Ceresa Roberto, Gobbo Gian Paolo, Marchini Corinto, Augussori Luigi, Bragantini Matteo, Cavallin Stefano, Corini Angelo, Gomarasca Moreno, Grammatica Luciano, Maddalena Giuseppe, Magagnin Patrizio, Magrotti Stefano, Mazzoni Fabio, Mercanzin Marco, Nicoletto Giovanni, Paggi Riccardo, Provenzi Piercarlo, Robbiani Andrea, Secco Giampietro, Zanardini Mario, Flego Enzo, Bacchin Francesco Maria, Cavallini Sergio, Pini Tiziano, Pollini Alfredo, Savoia Alessandro, Baldani Luca, Cerini Fabiano, Perin Renzo, Mazzonetto Alberto, tenendo i comportamenti descritti al capo a), compiuto fatti diretti a mutare la Costituzione dello Stato ed i modi di esercizio della sovranità e, in particolare, a modificare i principi fissati dagli artt. 5 e 12 secondo i quali la Repubblica è «una ed indivisibile», (essa sola) «riconosce e promuove le autonomie locali», ed ha come bandiera «il tricolore italiano, verde, bianco e rosso»;

c) reato di cui all'art. 271 c.p. per avere agendo in concorso tra loro e con molte altre persone, alcune delle quali identificate nelle persone di Bossi Umberto, Borghezio Mario, Cavaliere Enrico, Pagliarini Giancarlo, Gnutti Vito Bruno, Maroni Roberto, Speroni Francesco e Formentini Marco, Bevegni Lorenzo, Bosio Bernardino, Bosisio Alberto Maria, Ceresa Roberto, Gobbo Gian Paolo, Marchini Corinto, Augussori Luigi, Bragantini Matteo, Cavallin Stefano, Corini Angelo, Gomarasca Moreno, Grammatica Luciano, Maddalena Giuseppe, Magagnin Patrizio, Magrotti Stefano, Mazzoni Fabio, Mercanzin Marco, Nicoletto Giovanni, Paggi Riccardo, Provenzi Piercarlo, Robbiani Andrea, Secco Giampietro, Zanardini Mario, Flego Enzo, Bacchin Francesco Maria, Cavallini Sergio, Pini Tiziano, Pollini Alfredo, Savoia Alessandro, Baldani Luca, Cerini Fabiano, Perin Renzo, Mazzonetto Alberto, mediante la costituzione degli organismi rappresentativi della c.d. repubblica federale della padania promosso, costituito, diretto ed organizzato una associazione diretta a distruggere e deprimere il sentimento nazionale istigando al disprezzo ed al vilipendio della bandiera nazionale, tenendo tutti i comportamenti descritti nel capo a) che precede e, in particolare, rappresentando lo Stato italiano come colonizzatore delle terre del Nord Italia ed impegnando, con apposito giuramento espressamente pronunciato, da ultimo, nel corso della manifestazione tenutasi a Venezia il 14 settembre 1997, tutti gli aderenti a tale associazione ad opporsi con «ogni mezzo» allo Stato italiano e ad impegnarsi «nella lotta per la libertà e l'indipendenza della padania» portando a testimonianza del giuramento la «vita, la fortuna ed il sacro onore»;

d) reato di cui agli artt. 110, 81 c.p., 1 e 2 d.lgs. 14 febbraio 1948 n. 43 per avere, agendo in concorso tra loro e con molte altre persone, alcune delle quali identificate nelle persone di Bossi Umberto, Borghezio Mario, Cavaliere Enrico, Pagliarini Giancarlo, Gnutti Vito Bruno, Maroni Roberto, Speroni Francesco e Formentini Marco, Bevegni Lorenzo, Bosio Bernardino, Bosisio Alberto Maria, Ceresa Roberto, Gobbo Gian Paolo, Marchini Corinto, Augussori Luigi, Bragantini Matteo, Cavallin Stefano, Corini Angelo, Gomarasca Moreno, Grammatica Luciano, Maddalena Giuseppe, Magagnin Patrizio, Magrotti Stefano, Mazzoni Fabio, Mercanzin Marco, Nicoletto Giovanni, Paggi Riccardo, Provenzi Piercarlo, Robbiani Andrea, Secco Giampietro, Zanardini Mario, Flego Enzo, Bacchin Francesco Maria, Cavallini Sergio, Pini Tiziano, Pollini Alfredo, Savoia Alessandro, Baldani Luca, Cerini Fabiano, Perin Renzo, Mazzonetto Alberto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, promosso, costituito, diretto e partecipato — con molte altre persone, alcune identificate ed altre da identificare, — ad una associazione di carattere militare con scopi politici, denominata «camicie verdi», poi confluita in altra più complessa struttura denominata G.N.P. (guardia nazionale padana), organizzata secondo precise regole di ammissione e reclutamento degli aderenti — tutti dotati di uniforme costituita da una camicia verde con maniche lunghe recante un particolare stemma sulla manica sinistra e sul taschino sinistro — e di inquadramento in gruppi territoriali gerarchicamente organizzati, con l'individuazione di responsabili locali tenuti a seguire rigorosamente le direttive del «capo» o delle persone da lui delegate, ed a riferire periodicamente sull'attività compiuta in esecuzione di tali direttive; associazione contigua al movimento politico Lega Nord ed avente lo scopo di meglio attuare e di rendere praticabili le proclamate finalità politiche di tale movimento di creazione di nuove realtà statuali — rappresentandone in qualche modo le istituzioni di polizia e militari — mediante la creazione di una struttura gerarchicamente organizzata ed opportunamente addestrata per un eventuale impiego collettivo in azioni di violenza e minaccia — peraltro presentate come azioni di legittima difesa di pretesi diritti

violati — ed utilizzata, anche, per intimidire gli aderenti contrari alle direttive politiche dei vertici del movimento, e quindi impedirne la partecipazione al dibattito interno, e così imporre, attraverso la riduzione al silenzio dei dissenzienti, all'interno dello stesso movimento Lega Nord una precisa linea politica.

Con l'aggravante del possesso di armi, essendo state rinvenute numerose armi, peraltro legittimamente detenute, munizioni ed esplosivo nelle abitazioni di vari aderenti all'associazione. In Verona in un periodo ricompreso tra giugno e settembre 1996 e anche successivamente:

di Garbin Giorgio, imputato dei reati (R.G. N.R. Prot. n.97/1805 R.G. G.U.P. 97/2063), di cui agli artt.:

110, 81, c.p., 1 e 2 d.lgs. 14 febbraio 1948 n. 43 per avere:

agendo in concorso con molte altre persone, alcune delle quali identificate nelle persone di Bossi Umberto, Borghezio Mario, (1) Cavaliere Enrico (17), Pagliarini Giancarlo (9), Gnutti Vito Bruno (5), Maroni Roberto (7), Speroni Francesco (10), e Formentini Marco (23), Bevegno Lorenzo (14), Bosio Bernardino (2), Bosio Alberto Maria (15), Ceresa Roberto (20), Gobbo Gian Paolo (25), Marchini Corinto (6), Augussori Luigi (11), Bragantini Matteo (16), Cavallin Stefano (18), Corini Angelo (22), Gomarasca Moreno (25), Grammatica Luciano (26), Maddalena Giuseppe (27), Magagnin Patrizio (28), Magrotti Stefano (29), Mazzoni Fabio (30), Mercanzin Marco (31), Nicoletto Giovanni (32), Paggi Riccardo (33), Provenzi Piercarlo (37), Robbiani Andrea (38), Secco Giampietro (40), Zanardini Mario (41), Flego Enzo (4), Bacchin Francesco Maria (12), Cavallini Sergio (19), Pini Tiziano (35), Pollini Alfredo (36), Savoia Alessandro (39), Baldani Luca (13), Cerini Fabiano (21), Perin Renzo (34), Mazzonetto Alberto (8), Boatto Stefano Mario, Lonzar Franco, Vascon Luigino, Chiappori Giacomo, Calderoli Roberto con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, promosso, costituito, diretto e partecipato — con molte altre persone — ad una associazione di carattere militare con scopi politici, denominata «camicie verdi», poi confluita in altra più complessa struttura denominata G.N.P. (guardia nazionale padana), organizzata secondo precise regole di ammissione e reclutamento degli aderenti — tutti dotati di uniforme costituita da una camicia verde con maniche lunghe recante un particolare stemma sulla manica sinistra e sul taschino sinistro — e di inquadramento in gruppi territoriali gerarchicamente organizzati, con l'individuazione di responsabili locali tenuti a seguire rigorosamente le direttive del «capo» o delle persone da lui delegate, ed a riferire periodicamente sull'attività compiuta in esecuzione di tali direttive; associazione contigua al movimento politico Lega Nord ed avente allo scopo di meglio attuare e di rendere praticabili le proclamate finalità politiche di tale movimento di creazione di nuove realtà statuali — rappresentandone in qualche modo le istituzioni di polizia e militari — mediante la creazione di una struttura gerarchicamente organizzata ed opportunamente addestrata per un eventuale impiego collettivo in azioni di violenza e minaccia — peraltro presentate come azioni di legittima difesa di pretesi diritti violati — ed utilizzata, anche, per intimidire gli aderenti contrari alle direttive politiche dei vertici del movimento, e quindi impedirne la partecipazione al dibattito interno, e così imporre, attraverso la riduzione al silenzio dei dissenzienti, all'interno dello stesso movimento Lega Nord una precisa linea politica; personalmente tra l'altro — il Garbin — procedendo, nella qualità di responsabile di zona per il territorio di Chioggia (VE) al reclutamento e quindi alla diffusione delle schede, e alla raccolta delle domande, di adesione alla suddetta G.N.P., nonché partecipando alle varie iniziative intraprese nella qualità dal comandante della compagnia della libertà Flego Enzo.

Con l'aggravante del possesso di armi, essendo state rinvenute numerose armi, peraltro legittimamente detenute, munizioni ed esplosivo nelle abitazioni di vari aderenti all'associazione. In Verona, Chioggia e anche nel territorio della provincia di Venezia a partire dal periodo compreso tra il giugno e settembre 1996 e quindi nel corso dell'anno 1997 e anche successivamente.

Persona offesa per tutti i procedimenti: Presidente *pro tempore* del Consiglio dei ministri — Roma — elett. dom. c/o l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia.

Su richiesta del p.m. e con l'adesione delle difese degli imputati all'udienza preliminare del 13 febbraio 2001 era disposta la riunione dei citati procedimenti ai sensi dell'art. 17 c.p.p., in relazione all'art. 12 lettera *a*) e *c*) c.p.p. Ai sensi dell'art. 129 c.p.p. era inoltre pronunciata sentenza di estinzione dei reati ascritti a Mazzoni Fabio per morte di tale imputato. Era inoltre disposta la separazione della posizione relativa a Bacchin Francesco per dichiarata nullità della notifica dell'avviso relativo all'udienza preliminare.

Sempre nel corso della medesima udienza preliminare il g.u.p. dava atto che in data 6 febbraio 2001 era pervenuta a questo ufficio, tramite il presidente del Tribunale di Verona, la deliberazione con la quale il Senato in data 31 gennaio 2001 aveva approvato la relazione della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (rela-

tore Valentino), con la quale era stata proposta l'applicabilità dell'art. 68 comma primo della Costituzione, nell'ambito del predetto procedimento penale, nei confronti di Francesco Speroni, senatore all'epoca dei fatti e di Vito Gnutti, senatore.

I difensori degli imputati Gnutti e Speroni chiedevano che questo giudice pronunciasse sentenza *ex art. 129 c.p.p.* con la quale, in via principale fosse dichiarata la non punibilità dei loro assistiti, nonché di tutti gli altri imputati, poiché l'esimente di cui all'art. 68 primo comma della Costituzione, costituisce una causa di giustificazione rientrante nell'art. 51 c.p. e, come tale estensibile a tutti i prevenuti; subordinatamente chiedevano, che il giudice, in sede di sentenza emessa *ex art. 129 c.p.p.* prendesse atto dell'insussistenza dei fatti ascritti a tutti gli imputati, in virtù delle valutazioni recepite dal Senato con la citata delibera; in via ulteriormente subordinata chiedevano che l'operatività dell'art. 68 primo comma della Costituzione fosse estesa a tutti gli imputati parlamentari; nel caso in cui il giudice avesse sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, chiedevano che fosse comunque disposta la sospensione dell'intero procedimento.

I pubblici ministeri di udienza chiedevano che fosse sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Questo giudice si riservava la decisione rinviando all'udienza del 20 febbraio 2001, nel corso della quale dava lettura del presente ricorso.

In ordine al ravvisato conflitto di attribuzione

Come riportato negli atti parlamentari pervenuti, la proposta della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari approvata dal Senato, si sostanzia nel ritenere che gli addebiti ipotizzati a carico di Francesco Speroni e Vito Gnutti, concernono «opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni» e ricadono «pertanto nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione».

Nella parte motiva della relazione-proposta dalla giunta si legge: «La giunta ha dedicato un lungo ed attento esame della vicenda processuale inerente alla richiesta di deliberazione nei confronti del senatore Gnutti e dell'onorevole Speroni. Al termine della discussione si è affermata la tesi che i comportamenti chiamati in causa rappresentino l'esplicitazione esterna di quanto i due parlamentari avevano espresso in sede istituzionale.

Si è individuato, nel capo d'imputazione una sorta di enfaticizzazione di alcune vicende che lungi dall'apparire idonee alla realizzazione dell'evento paventato si caratterizzano invece, per taluni aspetti pittoreschi, a volte, addirittura grotteschi, considerati dalla stragrande maggioranza della pubblica opinione come il bizzarro tentativo di suscitare un minimo di attenzione rispetto a proposte politiche che avevano formato oggetto di attività parlamentare propria. È apparso, quindi, di tutta evidenza come i momenti asseritamente tesi ad attentare «all'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato», altro non fossero che singolari meccanismi propagandistici di attività istituzionali che, per un ceno arco di tempo, avevano impegnato tutti i parlamentari del partito cui appartengono gli onorevoli Gnutti e Speroni. Tali manifestazioni enfatiche e suggestive non possono che essere considerate come la proiezione esterna del disegno politico portato avanti nelle istituzioni, finalizzate soltanto a renderlo più visibile.

Ed in sede parlamentare, appunto, si è contrastato il disegno politico dei promotori di un assetto costituzionale diverso dall'attuale, opponendo idonei argomenti nei quali veniva recepito il più diffuso sentimento dell'opinione pubblica nazionale.

L'intervento della magistratura, in tale contesto, appare francamente una sorta di intrusione in vicende che sono sottratte alla sua competenza perché peculiari della dialettica parlamentare nel cui ambito si sono realizzati i momenti fondanti di un disegno politico che ha avuto fautori e denigratori nonché ripercussioni esterne — come è logico — sempre intimamente collegate alle iniziative di natura parlamentare dalle quali non possono essere separate.

Né tale stato di cose può essere diversamente considerato alla luce della modificazione subita dal capo d'imputazione che, originariamente, registrava, addirittura, condotte tipicamente parlamentari proponendole come aspetto particolarmente rilevante delle violazioni di legge ipotizzate.

Non è possibile, infatti, scindere i due momenti, quello parlamentare e quello divulgativo, sia pure caratterizzato dalle eccentriche manifestazioni di cui si è detto.

Farlo ha significato realizzare un tentativo di individuazione di illiceità in condotte che non possono non essere esaminate nel contesto più ampio nel quale sono state realizzate e che fatalmente ricomprende anche le condotte tipiche tutelate dall'art. 68, primo comma della Costituzione ...

Osserva innanzi tutto questo giudice che le citate motivazioni espresse dalla giunta paiono del tutto disarmoniche rispetto ai principi puntualizzati dalla Corte costituzionale e ormai consolidati, sull'ambito di operatività dell'art. 68 Cost.

Come si è riportato, la tesi della giunta si sostanzia nell'affermare, senza ulteriori specificazioni, che i fatti contestati agli onorevoli Gnutti e Speroni altro non siano che «proiezione esterna di un disegno politico portato avanti nelle istituzioni (leggi parlamento), finalizzata soltanto a renderlo più visibile». Nell'individuare il disegno politico in argomento la giunta si limita a definirlo «un assetto costituzionale diverso dall'attuale» (omettendo di fornire elementi caratterizzanti il disegno stesso, che consentano di comprenderne la portata e i contenuti e facendo, sono questo profilo, un implicito riferimento al notorio). Non si cura inoltre la giunta di indicare in che cosa si sia sostanziato il collegamento o la proiezione tra il non meglio delineato disegno politico e l'attività oggetto della contestazione.

Tale vaghezza non permette di ricondurre come accennato, la tesi della giunta ai principi più volte affermati dalla Corte costituzionale, la quale ha reiteratamente sottolineato, come la prerogativa di cui all'art. 68 primo comma della Costituzione non copre tutte le opinioni espresse dal parlamentare nello svolgimento della sua attività politica, ma solo quelle legate da «nesso funzionale» con le attività svolte «nella qualità» di membro delle Camere (v. sentenze della Corte costituzionale n. 375/1997, n. 289/1998, n. 329 e 417/1999).

Nel definire il significato dell'espressione «nesso funzionale», la Corte costituzionale ha precisato che si tratta oltre che, ovviamente, delle opinioni espresse nel corso dei lavori della Camera di appartenenza, anche di quelle individualmente manifestate come proiezione delle facoltà proprie del parlamentare, quale membro dell'assemblea.

La Corte costituzionale ha inoltre chiarito che il «nesso funzionale» non si può certo identificare con l'attività politica, che il parlamentare eserciti in qualsiasi sede, poiché nel linguaggio e nel sistema della Costituzione, le «funzioni» riferite agli organi non indicano generiche finalità, ma riguardano ambiti e modi giuridicamente definiti (cfr. sent. della Corte costituzionale n. 148/1983 e n. 375/1997).

Nella chiarissima sentenza 11 - 17 gennaio 2000 n. 10 la Corte costituzionale, nel definire il fondamentale concetto di «nesso funzionale», ha tra l'altro testualmente affermato. «...La semplice comunanza di argomento fra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non può bastare a fondare l'estensione alla prima della immunità che copre le seconde.

Tanto meno può bastare a tal fine la ricorrenza di un contesto genericamente politico in cui la dichiarazione si inserisca. Siffatto tipo di collegamenti non può valere di per sé a conferire carattere di attività parlamentare e manifestazioni di opinioni che siano oggettivamente ad essa estranee. In questo senso va precisato il significato del «nesso funzionale» che deve riscontrarsi, per poter ritenere l'insindacabilità, tra la dichiarazione e l'attività parlamentare. Non cioè come semplice collegamento di argomento o di contesto fra attività parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione di attività parlamentare ... cfr. sentenze, in pari data n. 11 del 2000 ...

Le dichiarazioni potrebbero dunque essere ricoperte dalla immunità solo in quanto risultassero sostanzialmente riprodotte di un'opinione espressa in sede parlamentare L'immunità riguarda non già solo l'occasione specifica in cui le opinioni sono manifestate nell'ambito parlamentare, ma il contenuto storico di esse, anche quando ne sia realizzata la diffusione pubblica, in ogni sede e con ogni mezzo. La pubblicità, infatti, e anzi la naturale destinazione, per così dire, alla collettività dei rappresentanti, che caratterizza normalmente le attività e gli atti del Parlamento, proprio per assicurarne le funzioni si estende a tutte le altre sedi ed occasioni in cui l'opinione venga riprodotta al di fuori dell'ambito parlamentare.

Ma l'immunità è limitata a quel contenuto storico: e dunque, nel caso di riproduzione all'esterno della sede parlamentare, è necessario, per ritenere che sussista l'insindacabilità, che si riscontri la identità sostanziale di contenuto fra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede «esterna».

Ciò che si richiede, ovviamente, non è una puntuale coincidenza testuale, ma una sostanziale corrispondenza di contenuti.

Tornando al caso concreto, ritiene questo giudice che il pur non esplicitato «nesso funzionale» tra le attività contestate nel capo di imputazione agli onorevoli Gnutti e Speroni, e l'attività da costoro svolta nella sede istitu-

zionale del Senato, possa verosimilmente identificarsi, attraverso conoscenze notorie, nel programma politico volto a modificare la Costituzione, nel senso di staccare una parte del territorio, ossia la cosiddetta «Padania», dal resto dello Stato italiano, costituendo una nuova o del tutto autonoma entità statale.

Ebbene, seguendo i sopra evidenziati insegnamenti della Corte costituzionale, pare evidente che la mera proposizione all'opinione pubblica, attraverso i più idonei strumenti divulgativi, di un siffatto programma, già espresso in sede parlamentare, rientrerebbe nell'ambito delle garanzie enunciate dall'art. 68 primo comma Cost.

Tuttavia la lettura dei fatti enucleati nel capo di imputazione, porta *ictu-oculi* a comprendere come, nella situazione che ci occupa, ci si trovi completamente al di fuori della descritta riproduzione di opinioni.

Infatti il capo *a)* dell'imputazione contestato agli onorevoli Gnutti e Speroni, non fa certo riferimento alla mera divulgazione di un programma politico, ma a «fatti diretti a disciogliere l'unità dello Stato italiano attraverso la disgregazione del suo territorio» consistenti nella creazione di «una nuova entità statale denominata Padania,... mediante la realizzazione e concreta operatività di una complessa ed articolata struttura di carattere militare denominata Camice Verdi o Guardia Nazionale Padana...»

Lo stesso capo d'imputazione elenca inoltre una serie di atti riconducibili alla condotta di cui all'art. 241 c.p. quali l'istituzione di un governo del parlamento della repubblica federale padana, la pubblicazione di una gazzetta ufficiale contenente gli atti delle istituzioni della Padania, l'indizione di elezioni per la costituzione del parlamento della Padania. I successivi capi *sub b) c) e d)* dell'imputazione costituiscono ulteriori ipotesi d'accusa collegate evidentemente alla condotta descritta al capo *a)* e finalizzati alla sua realizzazione.

Nella situazione descritta è facilmente comprensibile come la giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, non possa stabilire alcun collegamento tra atti o dichiarazioni parlamentari degli onorevoli Gnutti e Speroni, nell'ambito del programma politico cui hanno aderito, e i fatti loro contestati nel capo di imputazione. Tale riferimento è del tutto assente, e pare a questo giudice che non potrebbe essere altrimenti, nel senso che non è ipotizzabile che un parlamentare all'interno della sede istituzionale che gli è propria (il Parlamento), teorizzi la realizzazione di un programma secessionista, che transiti attraverso atti contrari ai principi fondamentali del sistema costituzionale nel cui ambito svolge il suo mandato. Non è pensabile, in altre parole, né risulta essersi verificato, che un senatore esponga nell'ambito dei lavori ufficiali della camera di appartenenza, metodi di lotta politica che si sostanziano in attentati alla Costituzione.

Non sembra d'altra parte fuori luogo evidenziare che il testo dell'art. 68 primo comma della Costituzione si riferisce alle «opinioni» espresse dal parlamentare, ed a tale area concettuale paiono del tutto estranei fatti quali la concreta realizzazione di organi rappresentanti dei poteri legislativo, ed esecutivo, nonché la formazione di una organizzazione para-militare. Pertanto la giunta, non potendo far rientrare il contenuto della contestazione nel concetto di «opinioni», né stabilire un nesso funzionale con l'attività parlamentare svolta dagli onorevoli Gnutti e Speroni, entra, del tutto arbitrariamente, ad avviso di questo giudice, nel merito del fondamento dell'accusa, utilizzando chiare espressioni in tal senso, là ove fa riferimento a: «singolari meccanismi propagandistici di attività istituzionali Manifestazioni enfatiche e suggestive», che devono considerarsi «come la proiezione esterna del disegno politico portato avanti nelle istituzioni ... ».

Sulla base di tali apprezzamenti, attinenti al merito della vicenda processuale ed in ultima analisi al fondamento stesso dell'accusa, la giunta si spinge ad affermare che «l'intervento della magistratura, in tale contesto, appare francamente una sorta di intrusione in vicende che sono sottratte alla sua competenza ...».

Ritiene questo giudice che i ripetuti apprezzamenti si sostanzino in un'ingiustificabile invasione di campo della funzione giurisdizionale garantita dall'art. 102 della Costituzione. Spetta infatti solo al giudice valutare se i fatti contestati sussistono, se siano attribuibili agli imputati e se integrino le ipotesi delittuose ritenute dall'accusa.

Conseguentemente questo g.u.p. intende sottoporre al vaglio regolatore della Corte costituzionale l'uso del potere esercitato dal Senato, che con delibera in data 31 gennaio 2001 ha ritenuto che i fatti addebitati ai senatori Gnutti e Speroni, così come sopra specificati nelle citate richieste di rinvio a giudizio, rientrino nelle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni parlamentari, rendendo improcedibile nei loro confronti l'azione penale e non esercitabile la giurisdizione.

La stretta connessione che unisce la posizione degli onorevoli Gnutti e Speroni a quella dei numerosi coimputati per gli stessi fatti, rende del tutto inopportuna la separazione delle loro posizioni, tenuto conto tra l'altro che tra detti coimputati figurano numerosi altri parlamentari.

P. Q. M.

Visto l'art. 37, legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva conflitto di attribuzioni, con ricorso alla Corte costituzionale in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 68 primo comma della Costituzione, come esercitato dal Senato della Repubblica con delibera adottata in data 31 gennaio 2001 relativamente al procedimento penale sopra specificato a carico degli onorevoli Francesco Speroni e Vito Gnutti ivi imputati ai capi a) b) c) e d) della rubrica indicata, così come specificata in narrativa.

Dispone la sospensione dei procedimenti riuniti all'udienza preliminare del 13 febbraio 2001.

Manda la cancelleria per il deposito del presente ricorso presso la Corte costituzionale.

Verona, addì 20 febbraio 2001

Il giudice dell'udienza preliminare: Michele DUSI

02C0046

N. 64

*Ordinanza del 15 novembre 2001 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Biella
sul ricorso proposto da Jaselli Carlo contro Agenzia delle Entrate di Biella*

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Contributi sociali di malattia - Misura della contribuzione a carico dei liberi professionisti - Determinazione (sia per la quota del contributo principale, sia con riguardo al contributo di solidarietà) di una percentuale maggiore rispetto a quella stabilita per i lavoratori dipendenti - Disparità di trattamento contributivo.

- Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, commi 8, 13 e 14, «come modificato dalla legge 14 novembre 1992, n. 438» [*rectius*: D.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modifiche, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, art. 6, comma 11].
- Costituzione, art. 3.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa promossa da Jaselli Carlo con ricorso depositato in data 5 aprile 2001, presso questa segreteria, avverso cartella esattoriale n. 9155780 emessa dal Centro di servizio di Torino.

Premesso: che il Centro di servizio di Torino, mediante la citata cartella di pagamento n. 9155780, iscriveva a ruolo, tra la maggior consistenza, in capo a Jaselli Carlo, un maggior contributo relativo all'imposta sul Servizio sanitario nazionale pari a L. 3.437.030 più sanzioni ed interessi (codici tributo 8842-8844-8846);

che avverso la suddetta cartella di pagamento proponeva ricorso Jaselli Carlo chiedendo la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di incostituzionalità, in relazione agli artt. 3 e 53, comma 1 della Costituzione, dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, casi come modificato dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, in quanto le indicate disposizioni di legge creano un'ingiustificata discriminazione fra i contribuenti lavoratori dipendenti, ed i contribuenti lavoratori autonomi applicando, a parità di remunerazione, la stessa imposta ad aliquota concretamente diversa e diversamente incidenti sul reddito effettivo soggetto a tassazione, annullando così i principi costituzionali dell'uguaglianza dei contribuenti e della tassazione degli stessi, secondo il principio della capacità contributiva effettiva.

L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Biella non si è costituito in giudizio.

Premesso in fatto, osserva in diritto

La questione è sicuramente rilevante in quanto attiene all'oggetto del ricorso con il quale si impugna la cartella di pagamento nella parte relativa al recupero del contributo del Servizio sanitario nazionale. Non rileva in contrario l'entrata in vigore del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'IRAP, poiché la questione dibattuta nel presente processo riguarda un periodo di imposta anteriore al 1° gennaio 1998.

L'eccezione sollevata appare dunque non manifestamente infondata, relativamente alla debenza del Contributo Sanitario nazionale, soltanto da parte dei lavoratori autonomi e non anche da parte dei lavoratori dipendenti ravvisandosi la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Infatti, il Servizio sanitario nazionale interessa la totalità dei cittadini e non si vede per quale motivo il contributo sia dovuto soltanto da alcuni e non da tutti i beneficiari.

Tanto più che la discriminazione non è fondata sulla disparità di reddito, essendo ben noto che alcuni lavoratori dipendenti percepiscono redditi di gran lunga superiori a molti appartenenti alla categoria dei lavoratori autonomi.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nella parte in cui, al comma 13, in riferimento ai commi 8 e 14, cioè con riferimento all'aliquota applicabile ai liberi professionisti, determina, sia per la quota del contributo principale sia con riguardo al contributo di solidarietà, una percentuale maggiore a quella stabilita per i lavoratori dipendenti.

Dispone la sospensione del giudizio.

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Biella, addì 15 novembre 2001.

Il Presidente: GRIZI

02C0081

N. 65

Ordinanza del 14 novembre 2001 emessa dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione Veneto sul ricorso proposto da Rampinelli Maria contro Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Pensioni di guerra - Pensioni privilegiate indirette - Diritto all'assegno supplementare di cui all'art. 3 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 - Condizione - Convivenza (intesa come coabitazione) del coniuge superstite - Ingiustificato deterioro trattamento del coniuge superstite del pensionato privilegiato di guerra rispetto al coniuge superstite di titolare di pensione ordinaria.

- Legge 6 ottobre 1986, n. 656, art. 4, comma 1.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Udito nella pubblica udienza del 17 maggio 2001, con l'assistenza del segretario, sig.ra Adriana Morosini, il rappresentante dell'amministrazione del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dott. Aldo Santolamazza;

Visto il ricorso iscritto al n. 8234 (*ex* 3469/G) del registro di Segreteria;

Visti gli atti di causa;

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso presentato da Rampinelli Maria, nata a Verona il 4 settembre 1919, avverso la determinazione del Direttore Provinciale del Tesoro di Verona n. 25795 del 28 aprile 2000;

Premesso in fatto

Con il ricorso proposto innanzi a questo giudice, la sig.ra Rampinelli, come indicata in epigrafe, ha reclamato il diritto alla concessione dell'assegno supplementare, nei modi e nei termini previsti dall'art. 9 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.

Ha sostenuto la ricorrente che il provvedimento impugnato trae origine dalla modifica legislativa apportata dall'art. 4, primo comma, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, con conseguenze sulle modalità di erogazione del beneficio suindicato, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del citato d.P.R. n. 834 del 1981.

L'amministrazione, avendo riscontrato nella fattispecie la carenza del requisito dell'effettiva convivenza fra i coniugi, ha negato la concessione dell'assegno supplementare.

Al contrario, per espressa dichiarazione degli eredi del dante causa (25 ottobre 1999), il cui contenuto è stato confermato autonomamente dalla ricorrente (22 gennaio 2000), il risiedere dei coniugi in due domicili diversi non avrebbe impedito la continuità del rapporto matrimoniale tanto sotto l'aspetto dell'assistenza che sotto quello degli affetti.

La ricorrente ha evidenziato, peraltro, che il rapporto di coniugio non può ritenersi interrotto per il solo motivo della duplice e distinta residenza, non essendo stata mai pronunciata tra lei e suo marito sentenza di separazione o divorzio.

Prima dell'udienza pubblica di discussione, la Corte costituzionale si è pronunciata in materia di accessori del credito pensionistico e con la sentenza n. 214 del 18 luglio 1984 ha dichiarato illegittimo l'art. 81, sesto comma, del testo unico approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui stabilisce che, per il conferimento del trattamento di reversibilità in favore del coniuge superstite, occorre tener conto dei requisiti dell'inabilità a proficuo lavoro e della convivenza.

Il giudice delle leggi, nell'evidenziare i caratteri peculiari della pensione di guerra (solidarietà, funzione alimentare, ecc.), ha affermato che la natura risarcitoria dell'assegno pensionistico non esclude che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità legislativa, possa stabilire limiti e condizioni per l'ammissibilità di questo diritto.

Ad avviso di questo requirente sussistono, quindi, fondate ragioni per ritenere, allo stato della legislazione, inaccoglibile il ricorso di Rampinelli Maria, siccome è *ius receptum* nella giurisprudenza pensionistica che per convivenza tra i coniugi deve intendersi la situazione della coabitazione tra loro.

Di tal che la disposizione applicabile alla fattispecie si manifesta vincolante per quanto giudicante e non superabile mediante una diversa interpretazione giudiziaria.

Sussistono, invece, manifesti e sufficienti motivi di dubbio per ritenere l'art. 4, primo comma, lett. c), legge 6 ottobre 1989, n. 656, sia in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Questo Giudicante nutre, infatti, perplessità circa la compatibilità costituzionale della disposizione contenuta nel predetto art. 4, primo comma, della legge n. 656/1986 rispetto al principio di giustizia e di parità di trattamento che discende dall'art. 3 della Costituzione.

Appare, infatti, illogica ed irrazionale la scelta legislativa che ha inteso introdurre una condizione limitativa al godimento del trattamento pensionistico privilegiato indiretto di guerra.

Ritiene questo giudice unico che le conseguenti differenziate posizioni, tra chi ha diritto all'erogazione supplementare e chi a tale diritto non ha accesso, non risiedano in una diversità di condizioni oggettive, tali da giusti-

ficare, sul piano della ragionevolezza, un diverso trattamento pensionistico, bensì in un criterio (la convivenza intesa come coabitazione) che finisce per disconoscere il diritto di ciascun dei coniugi di fissare liberamente la propria residenza, pur senza rinunciare ai rapporti di affetto e di convivenza.

Il difetto della disposizione, sospettata d'illegittimità costituzionale, comporta che, a parità di rapporti di coniugio, viene riservato un trattamento più favorevole a chi percepisce il trattamento previdenziale ordinario rispetto a chi tale trattamento non riceve.

Osserva, altresì, questo giudicante che la previsione normativa, nell'accezione accolta dalla giurisprudenza pensionistica, non appare giustificabile per la seguente ulteriore considerazione.

È noto che la Costituzione attribuisce particolare rilievo all'istituto familiare riservando uguali diritti per tutti i suoi componenti.

Di tal che i suindicati trattamenti pensionistici differenziati si fondano esclusivamente sul riconoscimento o meno della convivenza.

Se non che il difetto del requisito della convivenza non viene meno per il solo fatto della scelta di diverse residenze fra i coniugi.

La norma applicata dall'amministrazione resistente appare, quindi, palesemente illegittima in considerazione che soggetti nelle medesime situazioni di fatto sono discriminati solo sulla base del diverso titolo da cui trae origine il trattamento economico in godimento.

E ciò in contrasto col principio costituzionale dianzi menzionato della parità di trattamento fra soggetti.

Rilevato che la Corte dei conti ha giurisdizione in tema di oneri accessori che trovino titolo nel rapporto pensionistico;

che, per quanto sopra esposto la questione relativa alla illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 4, della legge n. 656/1986, in relazione all'art. 3 della Costituzione appare a questo giudicante non manifestamente infondata, oltre che rilevante ai fini del decidere, anche in relazione al quadro normativo generale ed alla giurisprudenza pensionistica che si è formata sulla questione;

che questo giudice unico, competente nella materia *de qua*, ai sensi dell'art. 5, legge 21 luglio 2000, n. 205, ritiene che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, così come esposta in premessa.

P. Q. M.

*Il giudice unico delle pensioni presso la sezione giurisdizionale per la Regione Veneto della Corte dei conti;
Visti gli artt. 134 Cost., 1, legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 febbraio 1953, n. 87;*

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, legge 6 ottobre 1986, n. 656, con contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui sancisce il requisito della convivenza come presupposto per l'erogazione dell'assegno supplementare previsto dall'art. 3, d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;

Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione in via incidentale della predetta questione;

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Venezia, nell'udienza del 17 maggio 2001.

Il giudice unico delle pensioni: FRITTELLA

N. 66

*Ordinanza del 4 dicembre 2001 emessa dalla Corte dei conti sezione giuridica per la Regione Sicilia
sul ricorso proposto da Lo Nigro Antonio contro I.N.P.D.A.P.*

Corte di conti - Giudizi in materia di pensioni - Fase cautelare - Previsione della possibilità per il giudice di decidere anche il merito con sentenza succintamente motivata, laddove riconosca che il ricorso sia manifestamente fondato o infondato, irricevibile, inammissibile o improcedibile - Conseguente attribuzione alla Corte dei conti in composizione collegiale anziché monocratica dei giudizi in materia di pensioni, in ragione della presentazione di domanda cautelare - Violazione del principio del giudice naturale.

- Legge 21 luglio 2000, n. 205, art. 9, comma 1, cpv. 1 e 2, e comma 3.
- Costituzione, art. 25.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di pensione civile iscritto al n. 12686/C del registro di segreteria promosso ad istanza di Lo Nigro Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Palma, nei confronti dell'I.N.P.D.A.P.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 21 settembre 2001, con contestuale istanza di sospensione dell'atto impugnato.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi nella camera di consiglio del 14 novembre 2001 il relatore consigliere Pino Zingale, l'avv. Paolo Palma per il ricorrente ed il dott. Giovanni Dino per l'I.N.P.D.A.P.

F A T T O

La sede provinciale di Palermo dell'I.N.P.D.A.P. con provvedimento n. 19955/00 dell'8 gennaio 2001 comunicava al signor Antonio Lo Nigro, già dipendente dell'A.M.I.A. di Palermo, l'accertamento a suo carico di un debito di L. 19.350.367 per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 2000, disponendo il recupero di detta somma mediante ritenuta mensile di L. 327.972 sulla pensione iscritta al n. 60474200 dalla rata del mese di gennaio 2001 a quella di novembre 2005.

Avverso il suddetto provvedimento l'interessato ha proposto ricorso innanzi a questa corte con atto depositato il 21 settembre 2001, con contestuale domanda di sospensione dell'atto impugnato.

Lamenta il ricorrente la violazione degli artt. 7 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241; l'eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990; infine la violazione dei principi di affidamento e buona fede.

Conclusivamente il ricorrente ha chiesto che, previa sospensione dell'atto impugnato, questa corte dichiari non dovuta la somma di L. 19.350.367 e condanni l'I.N.P.D.A.P. di Palermo a restituire le somme già ritenute maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali a decorrere dalle date in cui le ritenute sono state concretamente operate.

L'I.N.P.D.A.P. si è costituito con memoria depositata il 17 ottobre 2001.

Il predetto Istituto ha evidenziato come il debito erariale del ricorrente sia scaturito da un'erronea liquidazione della pensione provvisoria rispetto a quella definitiva effettivamente dovuta ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Nella camera di consiglio del 14 novembre 2001 le parti hanno insistito per l'accoglimento delle domande di cui agli atti scritti.

D I R I T T O

Rileva preliminarmente il collegio che in materia pensionistica questa corte è giudice del rapporto sostanziale e non del procedimento e che il ricorso, vertendo in tema di recupero di maggiori somme erogate con la pensione

provvisoria rispetto a quella definitiva poi liquidata ed effettivamente spettante, appare manifestamente infondato, con riferimento alla giurisprudenza delle sezioni riunite di questa corte (sentenza n. 1/99/QM del 14 gennaio 1999) alle cui articolate argomentazioni, per economia espositiva, in questa sede si rinvia e dalle quali questo giudice non ravvisa ragioni per doversi discostare.

Difatti, attese le norme di diritto comune (art. 2033 c.c.) e di diritto amministrativo (art. 162 testo unico n. 1092 del 1973 nel testo sostituito dal d.P.R. n. 138 del 1986) che regolano la materia e la natura non suscettibile di interpretazione analogica dell'art. 206 testo unico n. 1092 del 1973, — cui non va riconosciuto il carattere di principio generale di irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte — al di fuori delle ipotesi previste dalla legge relative a provvedimenti di revoca o modifica di pensioni definitive — non sussiste la possibilità per il giudice di attribuire rilievo alla buona fede del percettore per somme erroneamente corrisposte dall'amministrazione su trattamenti provvisori *ex art.* 162 testo unico n. 1092 del 1973, pur se sia decorso un notevole lasso di tempo.

La provvisorietà della pensione elimina in radice ogni discussione poiché esclude e, comunque, rende giuridicamente irrilevante, la ricorrenza dello stato di buona fede ovvero dell'affidamento nel comportamento dell'ente erogatore.

Il ricorso, pertanto appare manifestamente infondato.

Ciò posto, ritiene il collegio, competente per la fase cautelare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, di dovere fare applicazione del combinato disposto di cui all'art. 9, comma 1, cpv. 1 e 2, e comma 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

In forza di tale norma il, giudice può, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare, decidere anche il merito con sentenza succintamente motivata, laddove riconosca che il ricorso sia manifestamente fondato o infondato, irricevibile, inammissibile o improcedibile.

La Corte dei conti, però, in materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra, giudica in primo grado in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale competente per territorio, in funzione di giudice unico. Solo in sede cautelare è chiamata a giudicare in composizione collegiale.

Attraverso l'utilizzo dello strumento processuale previsto dal combinato disposto di cui all'art. 9, comma 1, cpv. 1 e 2, e comma 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, pertanto, la competenza sul merito viene ad essere trasferita al collegio, cioè ad un giudice diverso da quello ordinariamente precostituito per la materia.

Non vi è dubbio che al legislatore debba riconoscersi la più ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali e nell'articolazione del processo, fermo, però, il limite della ragionevolezza (Corte cost., ord. 16 aprile 1999, n. 128). Tale limite, nel caso di specie, sembrerebbe superato.

Difatti, in forza della norma in questione — costruita per il processo amministrativo, ove giudice della cautela e del merito coincidono, e resa applicabile anche al processo pensionistico di questa corte — sulla base di una valutazione del ricorso più ampia, rispetto a quella della sola cautela, il collegio, proprio in quanto giudice di quest'ultima fase del procedimento, può spostare in proprio favore la competenza per la decisione del merito, sottraendola al giudice unico precostituito per legge.

Tutto ciò non sulla base di parametri oggettivamente certi e verificabili a priori, ma in ragione di una libera scelta del ricorrente (l'attivazione della domanda cautelare) associata a quella componente soggettiva del giudizio — nella specie la manifesta infondatezza — che trova nel libero convincimento del giudice il suo parametro di valutazione non censurabile neppure a posteriori, se non con riferimento all'eventuale vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione, restando comunque insindacabili quegli aspetti interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, che attengono in specifico al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'*iter* formativo di tale convincimento (Cass. civ., sez. II, 6 ottobre 1999, n. 11121).

È noto, infatti, come debba essere considerato giudice naturale precostituito per legge, ai sensi dell'art. 25 Cost., l'organo giudicante istituito in base a criteri generali fissati in anticipo dalla legge (Corte cost., 21 aprile 1994, n. 149) e come tale principio, per essere pienamente rispettato, non possa dipendere di volta in volta dalla scelta del giudice sull'applicabilità o meno di norme giuridiche, ma da criteri obbiettivi (Cass. civ., Sez. II, 3 luglio 1998, n. 6492) né, tanto meno, dalla volontà delle parti, non potendosi ammettere che il mutamento del rito (innanzi al collegio il rito è ora diverso da quello del giudice unico delle pensioni, essendo previsto, tra l'altro, solo innanzi a quest'ultimo il tentativo obbligatorio di conciliazione) e della competenza sia opera di una scelta finalizzata del ricorrente (*cfr.* Cass. civ., sez. lav., 19 dicembre 1996, n. 11390).

Orbene, se appare del tutto coerente con le finalità di accelerazione processuale e, quindi, di giustizia non solo formale ma anche sostanziale (qui intesa nel senso di sollecita) che il giudice in sede di esame dell'istanza cautelare possa subito rilevare quegli elementi che, secondo il suo libero convincimento, consentono di qualificare

come «manifesta» la fondatezza, l'infondatezza, l'irricevibilità, l'inammissibilità o l'improcedibilità di un ricorso e definire anche nel merito il giudizio — norma che, pertanto, appare in se del tutto legittima e ragionevole — non così, invece, sembra laddove tale valutazione si correli allo spostamento della competenza per il merito.

Tale strumento processuale acquista, quindi, un'elevata attitudine ad un arbitrario sovvertimento del riparto delle competenze e, di conseguenza, alla sottrazione della «*potestas decidendi*» al giudice al quale l'ordinamento l'attribuisce per il merito e con quelle peculiari garanzie processuali proprie del rito pensionistico.

Sulla — base di tali considerazioni la questione di legittimità costituzionale appare non manifestamente infondata con riferimento all'art. 25 della Costituzione.

La questione è rilevante al fine del decidere, poiché dall'accoglimento della questione di costituzionalità nei termini qui prospettati deriverebbe l'incompetenza di questo giudice a decidere nel merito il giudizio.

Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

La Corte dei conti — sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana — dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi, cpv. 1 e 2, e comma 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in quanto applicabile al processo pensionistico della Corte dei conti in sede cautelare, con riferimento all'art. 25 della Costituzione, nei termini di cui in parte motiva.

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia, a cura della segreteria, notificata al ricorrente, all'I.N.P.D.A.P. ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 novembre 2001.

Il Presidente f.f.: CULTRERA

02C0083

N. 67

*Ordinanza del 17 ottobre 2001 emessa dal Tribunale di Brescia
nel procedimento civile vertente tra Montecucco Carlo ed altri e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - Maggiorazione delle ritenute previdenziali, senza miglioramenti del trattamento assicurativo, per esigenze di ripianamento del deficit di bilancio dell'apposito Fondo speciale (soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1996, con conseguente passaggio degli iscritti alla gestione ordinaria INPS) - Irrazionale deterioro trattamento contributivo del predetto personale rispetto agli altri assicurati INPS, a parità di trattamento previdenziale, nonché rispetto al personale cessato dal servizio anteriormente alla predetta data - Incidenza sulla garanzia previdenziale e sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Eccesso di delega.

- Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, commi 70 e 71; d.lgs. 29 giugno 1996, n. 414, art. 1.
- Costituzione, artt. 3, 38, 76 e 97.

IL TRIBUNALE

Nella causa in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 1998 al n. 72, promossa con ricorso depositato in data 16 gennaio 1998 da Carlo Montecucco, Lorenzo Micari, Vittorio Ferrari, Stefano Bottari, Ezio Spada, Giacomo Bregoli, Lorenzo Stabile, Vincenzo Mattei, Claudio Bersini, Luigi De Bona, Giuseppe Pini, Franco Scolari, Emilio Rumi, Mario Ghidini, Guido Boninchi, Carmelo Forgione, Fabio Cavagnini, Marco Cappa, Domenico Bertolotti, Floriano Bettinsoli, Roberto Magnini, Antonio Ferrari, Oliviero Soana, Alberto Gaffurini, Ferruccio Tanghetti, Pierino Berselli, Davide Annichini Tanzi, Mauro Sciatti,

Giuseppe Zani, Guerino Tomasotti, Giuseppe Boniotti, Giuseppe Lavagnini, Francesco Giuseppe Tavelli, Renato Marzanni, Antonio Moia, Pierangelo Minini, Amedeo Ciulli, Gaetano Nardi, Bruno Fortunato, Giuseppe Facchini, Sandro Grechi, Renato Marelli, Pietro Casanova, Giuseppe Gerosa, Marco Gorni, Andrea Chiappini, Giovanni Zanardelli, Giuseppe Zani, Claudio Ferrari, Italo Bolognini, Mauro Cerlini, Antonio Rottini, Luigi Boniotti, Renato Angeli, Salvatore Allone, Antonio Benini, Robertino Soretti, Fabio Riviera, Giuliano Andreoli, Gianfranco Zambrini, Graziano Olivieri, Roberto Rossini, Giampietro Lodetti, Francesco Piocioli, Giuseppe Sonomini, Dario Sonetti, Giampiero Pè, Adriano Bonardi, Girolamo Donati, Luigi Apostoli, Edgardo Altani, Giuseppe Franchini, Angelo Riviera, Matteo Bonometti, Giovanni Bonati, Giorgio Volpi, Paolo Antolini, Bruno Zambrini, Luigi Boniotti, Alessandro Ferrari, Franco Bolgiani, Massimo Perotti, Aurelio Montanelli, Gian Pietro Luterotti, Giorgio Chiarini, Enrico Benzoni, Walter Olivieri, Alberto Bertolassi, Michele Mosconi, Aldo Zola, Mario Sangaletti, Pietro Arturi, Attilio Ragnoli, Claudio Zoppini, Giovannico Mattu e Stefano Bacaloni, rappresentati e difesi, giusta delega a margine del ricorso introduttivo dagli avvocati Giuseppe Porqueddu e Antonella Rebuffoni, procuratori domiciliatari con studio in Brescia, via Vittorio Emanuele II n. 42, parte ricorrente.

Contro Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Roma, in via Giro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, giusta delega dall'avvocato Cicerone, procuratore domiciliatario, con studio in Brescia, parte resistente.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Brescia i sunnominati ricorrenti, dipendenti o *ex* dipendenti dell'azienda servizi municipalizzati di Brescia, con mansioni di autista, hanno convenuto in giudizio l'I.N.P.S., esponendo quanto segue.

I ricorrenti sono — o sono stati — tutti dipendenti di ruolo dell'Azienda dei servizi nunicipalizzati di Brescia, sezione trasporto, tutti appartenenti alla categoria del «personale viaggiante» e per la maggior parte tuttora in servizio ed in qualità di «autisti». Soltanto alcuni di loro — in genere dopo aver svolto a suo tempo mansioni di autista o di verificatore e simili — svolgono oggi mansioni di «operaio». Alcuni di loro hanno lasciato il servizio e sono stati già collocati a riposo; altri sono in procinto di esserlo.

Fanno dunque parte — o hanno fatto parte del personale appartenente al «comparto trasporti» (autoferrotranvieri e addetti alla navigazione interna).

La loro assunzione è anteriore al 1° gennaio 1996; sono stati o verranno collocati a riposo dopo il 31 dicembre 1995.

Molti decenni or sono, in favore e nell'interesse di coloro che già si trovavano iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, divenuta poi I.N.P.S. (art. 14, regio decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, art. 1, regio decreto-legge 27 marzo 1933, n. 371, regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827), erano stati creati dei «Fondi speciali», dove venivano accumulati i contributi previdenziali versati (art. 215 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, art. 8, legge 14 luglio 1912, n. 835, contenente «disposizioni per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, artt. 6 e 7 decreto-legge luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, ma già in epoca anteriore la materia era regolata dalla legge 30 giugno 1906, n. 272).

Tali Fondi poi erano stati soppressi e tutti i contributi ivi esistenti erano stati trasferiti d'ufficio in un apposito Fondo speciale, denominato Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, affidato, per la gestione separata, alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ora I.N.P.S.

Quanto sopra avveniva in forza del combinato disposto degli artt. 1 e 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, intitolato «norme per l'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna esercitate dall'industria privata, da province e comuni», convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche ed integrazioni (i ricorrenti richiamavano altresì, come rilevanti nella specie, le seguenti fonti: regio decreto 29 febbraio 1920 n. 245; regio decreto 30 settembre 1920 n. 1538; regio decreto 8 gennaio 1931 n. 148; D.L.C.P.S. 16 settembre 1947 n. 1083; legge 28 gennaio 1952, n. 4435; legge 28 luglio 1961 n. 830; legge 30 aprile 1969 n. 153; legge 29 ottobre 1971 n. 889; decreto-legge 22 dicembre 1981 n. 291, conv. in legge 26 febbraio 1982 n. 54; legge 12 luglio 1988 n. 270; legge 9 marzo 1989 n. 88; legge 29 dicembre 1990 n. 407; legge 8 agosto 1991 n. 274; decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503; legge 23 dicembre 1994 n. 724; decreto-legge 25 novembre 1995 n. 501, conv. in legge 8 agosto 1995 n. 335; legge 28 dicembre 1995 n. 549; legge 5 gennaio 1996 n. 11; sino all'attuale d.lgs. 29 giugno 1996 n. 414, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995 n. 549).

In virtù di tali norme, gli interessati erano soggetti ad una ritenuta che, nel suo complesso, è sempre stata ed è tuttora maggiore di vari punti percentuali, rispetto a quella normalmente subita dagli altri lavoratori di altre categorie e comparti.

Oggi tale ritenuta è maggiore anche rispetto a quella subita dagli altri lavoratori della medesima categoria e comparto, se non iscritti al «Fondo speciale a gestione separata» *ex* regio decreto-legge 19 ottobre 1923 n. 2311, di cui sopra è cenno.

I ricorrenti sono stati soggetti a tali maggiori oneri senza contestazione alcuna, essendo tale pregiudizio bilanciato dalla previsione normativa di un trattamento pensionistico integrativo, assicurato dal Fondo stesso, al quale avevano diritto secondo le norme contenute nel regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920 n. 1538.

Senonchè di recente è entrato in vigore il d. lgs. 29 giugno 1996 n. 414, il quale, con il primo comma dell'art. 1, ha disposto la soppressione, con decorrenza 10 gennaio 1996, dell'anzidetto Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, di tal che nessun vantaggio o beneficio potrà più essere tratto in ragione del maggior peso contributivo sostenuto.

Ed inoltre, ai sensi dell'art. 1 sopra citato, secondo e quinto comma, e del successivo art. 2, gli iscritti al «soppresso» Fondo speciale di cui trattasi, rimasti ancora in servizio, pur avendo perso gran parte, se non anche tutti i benefici che avevano maturato, e che stavano per conseguire, sia presso il «soppresso» Fondo speciale sia - eventualmente ed in precedenza - presso la «Assicurazione generale obbligatoria» (d'ora innanzi, per brevità: a.g.o.), gestita istituzionalmente dall'I.N.P.S., restano cionondimeno soggetti alle maggiori ritenute di cui sopra, che dunque continueranno a subire per tutta la loro vita lavorativa.

La posizione dei ricorrenti si viene così a differenziare da quella, analoga, di altri loro colleghi del medesimo «comparto trasporti», per l'evidente pregiudizio da essi, e da essi solo, sofferto: infatti quelli collocati a riposo prima del 31 dicembre 1995 continuano a godere di tutti quei vantaggi e benefici oggi negati ai ricorrenti; quelli dipendenti delle regioni, province e comuni (art. 1, secondo comma, d.lgs. n. 414/1996) sono tuttora soggetti alle disposizioni di cui all'art. 4, comma secondo, della legge 8 marzo 1991 n. 274 (iscrizione alla *ex* C.P.D.E.L.: oggi I.N.P.D.A.P.); mentre per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti, al pari dei ricorrenti, all'a.g.o., all'inesistenza di alcun beneficio aggiuntivo corrisponde l'inesistenza di qualsiasi aggravio di ritenute, né dirette né indirette; in particolare i colleghi di lavoro assunti dopo il 10 gennaio 1996, pur beneficiando del medesimo trattamento previdenziale che compete ai Ricorrenti, tuttavia sono soggetti solo alle ordinarie ritenute subite da coloro che sono iscritti all'a.g.o.

Lo squilibrio - particolarmente grave per i lavoratori pensionandi a breve, i quali, pur avendo versato per anni e anni i contributi maggiorati, percepiranno il medesimo trattamento spettante a chi nessuna ulteriore trattenuta ha mai subito - verrà superato solo allorché anche la normale aliquota gravante sulla generalità degli altri iscritti alla a.g.o. raggiungerà il medesimo più elevato livello subito dai ricorrenti.

La situazione appare ancora più iniqua ove si consideri: che in passato era stato richiesto a coloro che all'epoca erano iscritti al fondo ed in servizio, di versare a più riprese ingenti contributi supplementari, funzionali al ripiano di alcune situazioni deficitarie; che il 13 dicembre 1994 c'era stata un'intesa - confermata da un *referendum* nazionale ma non introdotta nel successivo contratto - che prevedeva il riconoscimento di un'aliquota aggiuntiva del 25% nel calcolo del futuro trattamento pensionistico, o in alternativa, nel caso di pensionamento di anzianità (e non di vecchiaia), il riconoscimento di un anno aggiuntivo ogni quattro effettivi, a carico del fondo; che alla soppressione del fondo speciale, creato a suo tempo per assicurare alla categoria cui appartengono i ricorrenti, un «equo trattamento»; fa riscontro la pressoché contemporanea introduzione di strumenti normativi volti di incoraggiare la formazione di altri fondi pensionistici, integrativi, complementari, supplementari, facoltativi, chiusi e aperti, soggetti ad autorizzazione o a mera comunicazione, iscritti in albi normali o speciali, amministrati da componenti dotati di onorabilità e professionalità (*cf.* d. lgs. n. 124/1993 ed ora decreto Ministero lavoro 14 gennaio 1997, n. 211).

Infine, l'art. 2, terzo comma, del d.lgs. n. 414/1996 impone ai datori di lavoro, in via transitoria e per la durata di cinque anni, in attesa dei decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (termine che, si noti bene, è incondizionatamente ed illimitatamente prorogabile con semplici decreti interministeriali), l'obbligo di versare i due terzi della differenza tra l'aliquota contributiva gravante sugli odierni ricorrenti e

l'aliquota gravante sulla generalità dei lavoratori dipendenti, a titolo di contributo straordinario da destinarsi a ripiano del *deficit* patrimoniale accertato o da accertarsi «tempo per tempo» nella situazione del defunto ma in qualche modo superstita fondo di previdenza di cui trattasi.

Dunque, per i lavoratori ed i pensionati che si trovino nella condizione dei ricorrenti (assunzione anteriore al 1° gennaio 1996; collocamento a riposo dopo il 31 novembre 1995 e solo per essi, l'aliquota maggiorata è destinata a rimanere invariata, ed in assenza di qualsivoglia contropartita pensionistica; e tale evidente ingiustizia cesserà (se cesserà) solo nel momento in cui — *dies incertus an, incertus quando* — anche l'aliquota degli altri verrà progressivamente elevata sino a raggiungere la loro.

Tanto premesso in fatto, i ricorrenti hanno rassegnato nei confronti dell'I.N.P.S. le seguenti conclusioni:

«Voglia il pretore (oggi giudice) di Brescia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rejeta»; previa, occorrendo, sospensione del presente giudizio e rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione delle questioni incidentali di legittimità costituzionale ritenute rilevanti e non manifestamente infondate, relativamente all'art. 1, commi 70 e 71 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 ed al decreto legislativo 29 giugno 1996 n. 414, con riferimento agli artt. 3, 76 e 87 della Costituzione, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale:

in principalità, della disposta soppressione del Fondo speciale;

in via subordinata, delle norme che — malgrado l'avvenuta ed, in denegata ipotesi, legittima soppressione del Fondo speciale — tuttavia impongono, a coloro che in precedenza erano iscritti ad esso e che sono individuati ed individuabili esclusivamente da questa loro caratteristica, peraltro non più attuale, di versare senza più alcuna ragione o scopo, somme maggiori rispetto a tutti gli altri lavoratori ai quali sono sotto ogni altro profilo totalmente equiparati;

conseguentemente dichiararsi la diretta e continua applicabilità della preesistente normativa regolatrice del sopravvissuto «Fondo speciale», illegittimamente soppresso;

per l'effetto, dichiararsi che i ricorrenti in servizio sono stati, sono e saranno tenuti a corrispondere i contributi da essi dovuti secondo il previgente sistema e che sul trattamento pensionistico a carico dell'I.N.P.S. spettante ai ricorrenti, che sono già stati collocati in quiescenza o che lo saranno nel corso del presente giudizio, debbono essere riconosciuti tutti i benefici e le maggiorazioni che competevano loro, secondo il previgente sistema, come sopra ripristinato a tutti gli effetti;

in via di estremo subordine, dichiararsi e disporsi che a tutti coloro che hanno subito le trattenute e contributo ad effettuare gli accantonamenti di cui trattasi, vengano restituite le somme da ciascuno di essi versate, con gli interessi da calcolarsi sulle stesse, previamente ed opportunamente rivalutate; pronunciando corrispondente condanna a carico dell'I.N.P.S. percettore;

in tutti i casi, con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori come per legge.

A sostegno della domanda principale e di quella subordinata, il cui accoglimento postula la declaratoria di incostituzionalità di talune norme vigenti che disciplinano la loro posizione contributivo-previdenziale, i ricorrenti così hanno precisato i termini del lamentato contrasto di dette disposizioni rispetto ai parametri costituzionali invocati (violazione del principio di uguaglianza per disparità di trattamento, art. 3, violazione del diritto alle prestazioni previdenziali, art. 38, violazione della disciplina di delega legislativa, art. 76).

Violazione delle regole in materia di delega

Le lesioni dei diritti lamentate dai ricorrenti derivano dal d.lgs. 29 giugno 1996, n. 414, in forza del quale dal 1° gennaio 1996 è stato soppresso il fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, cui i ricorrenti medesimi aderivano.

Quanto sopra costituisce l'effetto dell'art. 1, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; tale norma espressamente attribuisce al Governo l'eccezionale e ben delimitato potere di procedere al riordino del trattamento pensionistico del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Il relativo potere è però circoscritte e condizionato come segue:

1) la delega andava, anzitutto, esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge: cioè, al più tardi entro 1° luglio 1996;

2) le nuove norme dovevano poi essere coerenti con i principi informatori della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare con quanto disposto dall'art. 2, commi 22 e 23;

3) infine dovevano tener conto anche dei seguenti criteri direttivi:

a) soppressione, con decorrenza dal 10 gennaio 1996, del fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed iscrizione alla a.g.o. dei lavoratori di cui all'art. 4, primo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, in servizio alla data del 31 dicembre 1995, ovvero assunti successivamente, con esclusione dei dipendenti dei comuni, province e regioni esercenti direttamente «in economia», il pubblico servizio di trasporto;

b) validità dell'iscrizione — da effettuarsi con evidenza contabile separata nell'ambito del fondo pensioni lavoratori dipendenti — ai fini delle prestazioni previste dalle norme disciplinanti il predetto fondo;

c) necessità di determinare l'aliquota contributiva di finanziamento in misura che, con riferimento a quella in essere alla data di soppressione del predetto fondo, rispondesse ad esigenze di solidarietà connesse alla salvaguardia, nell'ambito della categoria, delle flessibilità e peculiarità dell'attività lavorativa;

d) obbligo di prevedere il criterio del pro-rata per la determinazione della quota di pensione corrispondente alle anzianità assicurative acquisite anteriormente alla data di soppressione del fondo.

Siffatte disposizioni non sarebbero state rispettate.

A) *Profilo cronologico*

Anzitutto sarebbe stato violato il termine di validità della delega, poiché non è certo sufficiente apporre una data ad un provvedimento delegato per renderlo rispettoso dei termini altrimenti troppo agevolmente eludibili, ma occorre anche che esso sia stato pubblicato nei modi stabiliti.

Inoltre occorre che esso sia altresì a quella data concretamente e non retroattivamente operante: le legge delega, infatti, non ha attribuito al Governo legiferante, alcuna facoltà di emettere provvedimenti retroattivi.

In secondo luogo non sarebbe condivisibile — di talché il problema meriterebbe di essere riproposto all'attenzione dei supremi giudici costituzionali — la soluzione derivante da certi lontani orientamenti (per tutte, Corte cost. 1960 n. 34; id. 1962 n. 91; etc., da notare che nella prima decisione si esaminava un'ipotesi di delega che scadeva il 26 aprile 1957 e la norma delegata era stata pubblicata il 17 settembre successivo) secondo cui i ritardi nella pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* sarebbero condizione di efficacia ma non di legittimità, la quale non sarebbe conculcata da eventi o ritardi imputabili ad organi amministrativi: questi ultimi, invero, però e per l'appunto, fanno parte dell'apparato governativo (che è poi il legislatore delegato), la cui azione — illegittima proprio perché ritardata — viene invece qui direttamente ed espressamente censurata: in siffatta evenienza si realizza, infatti, un'ipotesi di grave illegittimità e di violazione del principio costituzionale sancito dall'art. 97, che impone all'azione amministrativa il rispetto del principio del buon andamento, ed un evidente superamento dei limiti temporali assegnati al Governo legiferante dal Parlamento, unico detentore dei relativi poteri: limiti temporali che riguardano non soltanto l'emanazione di un provvedimento normativo, ma anche la sua effettività cogente.

B) *Eccesso di delega in relazione alla diversa disciplina prevista per i lavoratori dipendenti dagli enti territoriali*

Le nuove norme dovevano rispettare, tra i principi informatori della legge 8 agosto 1995, n. 335, in particolare quello delineato con i commi 22 e 23 dell'art. 2, volto all'armonizzazione dei sistemi (con prevalenza del sistema contributivo), sia pure nel rispetto delle singole peculiarità, flessibilità, etc.: l'esclusione operata in favore dei «regionali, provinciali e comunali» addetti a servizi di pubblico trasporto in economia, in precedenza sempre esclusi da generale sistema dei dipendenti «normali» (così ancora nella legge 29 ottobre 1971 n. 889), contrasta evidentemente con tale finalità e non trova alcuna ragionevole spiegazione.

C) *Eccesso di delega in relazione alla previsione della permanenza dell'obbligo contributivo nonostante la soppressione del fondo.*

La «legge delega», inoltre, esige la soppressione, sostanziale e definitiva, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, del fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e l'iscrizione alla a.g.o. dei lavoratori di cui all'art. 4, primo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, in servizio alla data del 31 novembre 1995, ovvero assunti successivamente: per contro, la soppressione sarebbe stata disposta solo dal lato attivo (cioè quanto alle relative prestazioni) sopravvivendo, invece, dal lato passivo (come già più sopra esposto), e solo in danno della posizione previdenziale di coloro — ed esclusivamente di coloro — che, come i ricorrenti, fossero iscritti al fondo, in servizio presso enti ed organismi operanti nel medesimo settore dei pubblici trasporti (ma non di comuni, province e regioni) da data anteriore al 10 gennaio 1996 e pensionati o pensionandi successivamente al 31 dicembre 1995.

D) *Eccesso di delega per contrasto rispetto al principio, espresso nella legge di delega, di mantenimento delle situazioni favorevoli già maturate.*

Secondo la «legge delega» n. 549/1995, la necessità di contraddistinguere la posizione degli *ex* iscritti al sopprimendo «fondo», attraverso il mantenimento di una «evidenza contabile separata» nell'ambito dell'a.g.o. (c.d. «fondo pensioni lavoratori dipendenti», gestito dall'I.N.P.S.) avrebbe dovuto avere, quale unico significato ed obiettivo, quello di garantire ai nuovi arrivati in questo generale fondo pensioni, il godimento delle medesime prestazioni godute da coloro che vi erano già iscritti o che vi si iscrivevano in futuro, e sulla base delle medesime norme e regole, ma senza che il nuovo assetto implicasse la perdita o l'attenuazione di preesistenti situazioni o prospettive o aspettative.

Così non è stato, invece perché i vecchi iscritti all'a.g.o., poi transitati nel soppresso «fondo speciale» e rispettati d'autorità alla precedente iscrizione, debbono effettuare una scelta, già di per sé non facile e da effettuarsi entro brevissimi perentori termini, con la prospettiva certa di dover comunque perdere qualche non indifferente vantaggio, già legittimamente accumulato ed onerosamente pagato.

E) *Eccesso di delega per violazione del principio di solidarietà reciproca, irrazionalità della distinzione tra lavoratori razione temporis per la diversa data di assunzione.*

La delega aveva imposto alcuni precisi limiti nella determinazione dell'aliquota contributiva di finanziamento. In particolare tale aliquota doveva tener presente quella in vigore alla data di soppressione del predetto fondo. Allo stesso tempo però doveva anche rispondere ad esigenze di solidarietà reciproca. Infine — nell'ambito della categoria — doveva tutelare le peculiarità dell'attività lavorativa e le sue imprescindibili esigenze di flessibilità. Sul punto «solidarietà» i ricorrenti sostengono che questo principio, garantito sotto il profilo politico, economico e sociale dall'art. 2 della Costituzione, sarebbe stato attuato dal legislatore delegato in senso «unidirezionale»: infatti, benché nel suo stesso concetto sia implicito principio della reciprocità ed anzi del criterio del maggior bisogno, nel decreto delegato in oggetto si sarebbe realizzato l'esatto opposto, prevedendosi inammissibilmente una divisione tra i lavoratori tra chi paga di più e chi paga di meno, a fronte di un trattamento pensionistico pressoché identico.

Inoltre, a detta dei ricorrenti, non si spiegherebbe affatto la distinzione tra gli stessi appartenenti al medesimo settore lavorativo, tra loro differenziati solo da un dato temporale incongruo, illogico, del tutto arbitrario siccome per niente significativo: la data di assunzione, anteriore o posteriore al 31 dicembre 1995.

F) *Eccesso di delega per violazione del criterio del pro-rata; ingiustificata compressione del trattamento di anzianità.*

L'art. 3, terzo comma, del d.lgs. n. 414/1996 prevede che, in caso di liquidazione delle prestazioni di cui al primo comma (esclusa l'ipotesi del pensionamento di vecchiaia, secondo i criteri dell'a.g.o.), i periodi maturati in quest'ultima gestione anteriormente al 10 gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del

diritto al trattamento pensionistico. Questo diritto verrà riconosciuto solo se e quando si verificheranno le condizioni di cui al successivo quarto comma dello stesso art. 3 (raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia). Ed invero, il quarto comma stabilisce che nei casi di liquidazione delle prestazioni di cui al terzo comma (che, a parte alcune marginali ipotesi, riguarda le pensioni di anzianità) i periodi di anzianità contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico e l'importo della pensione è determinato dalla quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1° gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso fondo (che resta a tal fine confermata in via transitoria). Tale quota di pensione sarebbe poi destinata ad essere sommata alla quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 1996, che dovrebbe essere calcolato secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

In tali casi, tuttavia, i periodi di contribuzione, esistenti nel fondo pensione lavoratori dipendenti anteriormente al 1° gennaio 1996, nell'attualità non danno luogo ad alcun trattamento pensionistico.

Soltanto al compimento dell'età prevista per la corresponsione del trattamento di vecchiaia secondo le norme in vigore tempo per tempo nel Fondo a.g.o. anzidetto, i sopravvissuti avranno diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, da effettuarsi sulla base della retribuzione utilizzata per la liquidazione della quota di pensione di cui al comma 2, lettera *b*), rivalutata secondo i coefficienti di cui all'art. 3, comma quinto, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Uniche alternative a tale ipotesi sono rappresentate o dalla rinuncia ai vantaggi accumulati presso il fondo, prolungando (chi sarà in condizioni di farlo) il periodo di lavoro sino al raggiungimento della pensione di vecchiaia, ovvero dalla possibilità di chiedere ed ottenere un notevolmente riscatto oneroso dei precedenti periodi assicurati presso l'a.g.o., seguendo regole e modalità particolarmente sfavorevoli, anche in termini di rateazione. Risultato di ciò è che colui il quale (come taluno tra i ricorrenti), abbia chiesto, anteriormente alle modifiche normative in esame, di riscattare oltre dieci anni di lavoro, avrebbe dovuto versare circa lire settanta milioni, in poco più di cinque anni; non avendo potuto ottemperarvi, perde con esse, e definitivamente, tutti i benefici acquisiti presso il Fondo speciale ora «soppresso», secondo quanto disposto dall'art. 5, secondo comma, ultimo inciso, della legge 7 febbraio 1979 n. 29.

Nè costituisce ragionevole alternativa quella prospettata dal decimo comma dell'art. 3, che implica la totale rinuncia a tutti i periodi maturati, «precedentemente e successivamente», e per i quali è già stato versato il corrispondente onere contributivo presso il fondo «soppresso»: tale alternativa, infatti, da un lato crea evidenti sperequazioni tra chi è stato solo per pochissimo tempo iscritto al fondo, rispetto a chi invece ne ha sostenuto per lungo periodo i gravosi oneri e, d'altro lato, utilizzando il meccanismo delle ricongiunzioni precedentemente richieste e poi non tempestivamente accettate ed eseguite, produce evidenti effetti distorsivi, a tutto danno dei lavoratori, e con ingiusto depauperamento di significativa parte della quota contributiva a loro imputabile. Si verifica così, per molti di loro, che dapprima vi è il pagamento di maggiori oneri contributivi, in ragione dell'iscrizione al «fondo», e di poi, a seguito dell'avvenuta presentazione, a suo tempo, di richieste di ricongiunzione cui non appare possibile oggi dare corso, per il loro costo eccessivo e concentrato nel tempo, ha luogo un meccanismo di implicita rinuncia al fondo, con conseguente assimilazione del relativo trattamento pensionistico a quello spettante a coloro che sono stati sempre e soltanto iscritti all'a.g.o., senza alcun contributo aggiuntivo.

Tale conclusione determina così l'evidente violazione del vincolo, posto dalla legge delega (art. 1, comma 10, lett. «C» della ricordata legge n. 549/1995), al rispetto del criterio del pro-rata per la determinazione della quota di pensione corrispondente alle anzianità assicurative acquisite anteriormente alla data di soppressione del Fondo.

La legge delega appare, inoltre, violata anche in ragione dell'introduzione, nel decreto delegato, di un «tetto» massimo (*cf.* art. 3, quinto comma, del d.lgs n. 414/1996 in esame), senza che vi fosse al riguardo un esplicito e specifico nella riscontro nella legge delega.

Violazione del principio di uguaglianza (art.3) e del diritto a prestazioni previdenziale (art. 38)

La nuova normativa, introdotta dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549 e dal d.lgs. 29 giugno 1996, n. 414, darebbe origine ad un grave vizio di disparità di trattamento (già sopra a più riprese delineato) anzitutto del tutto ingiustificato appare il trattamento differenziato riservato in favore di alcune categorie di lavoratori del settore, la cui unica differenza rispetto agli odierni ricorrenti consiste nell'accidentale appartenenza dei primi a servizi gestiti da enti pubblici territoriali (comuni, province e regioni): l'unico tratto differenziatore è costituito dalla natura del datore di lavoro, identico essendo il servizio svolto; posto che la diversità del datore di lavoro è elemento neutro ed in conferente con riguardo alla disciplina del rapporto giuridico-previdenziale, incomprensibile ne risulta la differenziazione adottata dal legislatore delegato.

Altrettanto priva di razionale giustificazione appare la distinzione di disciplina previdenziale in connessione alla data di assunzione, se non accompagnata dal rigoroso rispetto del criterio del pro-rata: in tale prospettiva appare incomprensibile il deteriore trattamento riservato al lavoratore assunto il 29 dicembre 1995 rispetto a colui il quale sia stato invece assunto il 2 gennaio 1996. L'unico criterio praticabile, senza violazione del principio di uguaglianza, sarebbe stata nella distinzione tra coloro che già erano iscritti al fondo e coloro che non vi sono mai stati iscritti, con conservazione, per i primi, di tutti gli oneri, ma anche di tutti i vantaggi, già acquisiti o in via di progressiva ed onerosa acquisizione.

I suddetti profili - di contrasto della legislazione delegata sopra richiamata rispetto alla disciplina costituzionale appaiono non manifestamente infondati, plausibili aparendo i rilievi mossi dai ricorrenti e più sopra richiamati.

La rilevanza delle questioni introdotte appare indiscutibile, non potendosi dubitare del diritto di ogni singolo lavoratore a veder salvaguardata, anche durante il periodo di lavoro e prima del conseguimento del diritto a pensione, la propria posizione previdenziale.

Nè in contrario il fatto che ad essere onerato del versamento contributivo è il datore di lavoro e non il lavoratore: tale considerazione, infatti, rileva nella sola prospettiva della domanda di ripetizione, in relazione alla quale, legittimato essendo il *solvens* e non altri, difetterebbe senz'altro alcun interesse; non così, per contro, con riguardo all'azione di «manutenzione» del trattamento pregresso, previa declaratoria di incostituzionalità *in parte qua* della disciplina che lo ha soppresso, vuoi nella prospettiva più radicale del mantenimento di detto trattamento nella sua integrità, come contemplato nella legislazione precedente, vuoi in quella, più circoscritta, del mantenimento del trattamento secondo il principio del pro-rata, che, tra l'altro, era stato testualmente previsto nella legge di delega.

La considerazione che precede vale a maggior ragione per coloro i quali si siano già visti liquidare una pensione con i criteri censurati, nonostante il previo versamento di ingenti somme e titolo di contributo aggiuntivo; con riguardo ad essi l'interesse è nella prospettiva della richiesta di riliquidazione della pensione, che deve ritenersi implicita nella formulazione della domanda nei termini sopra testualmente riportati.

Non differente considerazione merita la posizione di chi abbia optato per la ricongiunzione senza poi darvi attuazione, per l'ingente importo del relativo onere, dovendosi considerare che la richiesta venne effettuata sotto il vigore di una disciplina che, in virtù della vigenza del fondo, avrebbe garantito rendimenti elevati un'aliquota di rendimento pari al 2,50% contro il 2% massimo della gestione O.B.G.), venuti meno, retroattivamente, per effetto della disciplina sopravvenuta, oggi oggetto di contestazione, il che giustifica, anche tenuto conto del fatto che in allora non era operante l'istituto della totalizzazione, il diritto alla riconsiderazione della posizione contributiva, in tale prospettiva, a prescindere dalla ricongiunzione, che deve costituire una facoltà a favore del soggetto, ma non un ingiustificate onere a suo carico.

Il fatto che l'art. 17 della legge finanziaria 1995 (legge 23 dicembre 1994 n. 724) abbia portato al 2% le aliquote di rendimento nell'assicurazione generale obbligatoria non esclude interesse all'azione dei ricorrenti, posto che tale estensione riguarda soltanto i regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esenerativi, laddove la normativa oggetto di censura ha invece esteso tale riduzione anche a coloro che a suo tempo avevano costituito ed alimentato il «soppresso» fondo speciale, che non aveva carattere sostitutivo od esclusivo, essendo alimentato da contributi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, già corrisposti.

La legge 7 dicembre 1999, n. 472, all'art. 9 (portante allineamento delle aliquote contributive per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto), ha testualmente disposto quanto segue:

1) Per l'anno 1999, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996,

n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico dei predetti dipendenti sono ridotte mediante allineamento a quelle medie dei discendenti del settore industriale.

2) L'importo delle complessive minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 è corrisposto all'INPS dal Ministero dei trasporti e della navigazione mediante un piano di rientro commisurato ad un limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000, che costituisce il limite massimo di spesa per l'attuazione del medesimo comma 1.

3) All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4) Al fine di sostenere il processo di liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto, i contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio sono incrementati di un ammontare parametrato al maggiore onere ad essi derivante dall'attuazione dell'art. 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, assicurando comunque la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato. Le procedure e le modalità per l'attuazione, del presente comma sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

5) All'onere derivante dal comma 4, valutato in lire 1.100 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1999, e comunque da rideterminare ogni anno in base all'onere effettivo di cui ai medesimo comma 4, si provvede mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

La disciplina sopravvenuta, testé richiamata, se ha evidenti riflessi sull'ammontare dell'onere contributivo complessivo a carico del datore di lavoro, non incide in alcun modo sulla situazione fatta valere in giudizio dai ricorrenti con la domanda principale, la quale unica giustifica la rilevanza delle questioni di costituzionalità sopra riportate (non essendo i lavoratori, in quanto non qualificabili come «*solventes*», legittimati all'azione di ripetizione e non avendo rilevanza alcuna, in tale prospettiva, il danno economico sofferto, in sede di contrattazione collettiva, nella determinazione dell'ammontare della retribuzione); quindi, essa nulla aggiunge e nulla toglie alle considerazioni prima richiamate quanto ad interesse ad agire e, quindi, quanto a rilevanza della questione di costituzionalità sollevata ai fini della decisione.

Pertanto, stante la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti, nei termini sopra indicati, il presente giudizio - ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 - deve essere sospeso, con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 70 e 71 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 ed al d.lgs. 29 giugno 1996 n. 414, con riferimento agli artt. 3, 38, 76 e 97 della Costituzione per le ragioni di cui in motivazione.

Sospende il giudizio.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Brescia, addì 17 ottobre 2001

Il giudice del lavoro: MAGNOLI

02C0084

N. 68

*Ordinanza del 28 novembre 2001 emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Colombo Cristina contro Ministero della giustizia ed altro*

Magistratura - Diritto del genitore o familiare con rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, che assista un disabile, parente o affine entro il terzo grado, a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio - Operatività per gli uditori giudiziari vincitori di concorso indetto per la provincia di Bolzano - Esclusione - Ingiustificata deroga al principio di eguaglianza, in base all'ambito territoriale di residenza.

- Legge 26 luglio 1976, n. 752, art. 38, comma 3, come sostituito dall'art. 3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 7557/2001 Reg. Gen., proposto da Colombo Cristina, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Guarino e Giuseppe Inglese.

Contro il Ministero di grazia e giustizia, in persona del Ministro *pro tempore* nonché il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato per l'annullamento:

della deliberazione del comitato di presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura del 7 giugno 2001, n. prot. 11656/2001, nella parte in cui rigetta l'istanza dell'uditrice giudiziaria ricorrente di assegnazione in Genova (o sede limitrofa) anche ai fini dello svolgimento dell'uditorato c.d. mirato, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992;

della nota del presidente del Tribunale di Bolzano del 18 giugno 2001, recante notifica di detta deliberazione, richiesta di immediata presa di possesso nella sede assegnata presso il Tribunale di Bolzano per iniziare il tirocinio mirato, e convocazione per il giorno 20 giugno, per la scelta delle specifiche funzioni;

di ogni altro atto comunque presupposto, conseguente o connesso.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti di causa, ed in particolare i motivi aggiunti di ricorso notificati dalla ricorrente il 27 settembre 2001 avverso le successive deliberazioni dell'assemblea plenaria del C.S.M. dell'11 e del 19 luglio 2001;

Uditi alla pubblica udienza del 24 ottobre 2001 il relatore ed altresì gli avv. Guarino e Palmieri;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato in data 21 giugno 2001 e depositato il successivo giorno 22 la dott.ssa Cristina Colombo, nata a Genova il 19 luglio 1970, premetteva di essere figlia unica di madre vedova (essendo il padre deceduto nel 1970), e convivente, in Genova, oltre che con la madre, Lucia Danella (anche lei figlia unica di madre vedova), con la nonna, Iride Castellano, di anni 92.

Conoscendo la lingua tedesca, aveva partecipato vittoriosamente al concorso per dieci posti di uditore giudiziario nella Provincia di Bolzano indetto con d.m. 17 giugno 1998, collocandosi al secondo posto della graduatoria per il gruppo di lingua tedesca.

Dopo avere sostenuto le prove orali del concorso era stata costretta a spostare la propria residenza da Bolzano a Genova per l'adempimento di doveri di solidarietà familiare. Era accaduto, infatti, che la madre, già colpita da carcinoma negli anni 70, e poi da aneurisma cerebrale nel 1996, ma allora in condizioni di salute ancora discrete, nel 1999 era stata colpita da nuove manifestazioni cancerose nei linfonodi, nei polmoni e nelle ossa, scoperte fra le prove scritte (novembre 1998) e l'orale (20 maggio 1999) del concorso della figlia, e non curabili mediante asportazione chirurgica; in data 13 dicembre 1999 era stata, pertanto, dichiarata invalida al 100%, e indi

riconosciuta come portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992; ad analogo riconoscimento la commissione competente *ex lege* n. 104/1992 sarebbe pervenuta in data 17 febbraio 2000 nei confronti della nonna dell'interessata. Le dette condizioni di handicappate gravi di madre e nonna avevano costretto la ricorrente, dunque, a ritornare da Bolzano (dove in quel periodo risiedeva) a Genova, per potere assistere con continuità le prossime congiunte.

In data 6 marzo 2000 la dott.ssa Colombo veniva dichiarata vincitrice del concorso e nominata in ruolo.

La stessa, per le necessità esposte, rivolgeva istanza al Consiglio Superiore della Magistratura per essere autorizzata allo svolgimento dell'uditorato giudiziario e per l'assegnazione di sede in Genova (o sede limitrofa), in forza dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992.

Con deliberazione del 12 aprile 2000 il Consiglio l'autorizzava, previa presa di possesso presso la sede di Bolzano, a svolgere il periodo di uditorato nella sede di Genova, dove l'interessata prestava servizio per oltre un anno assistendo nel contempo le proprie congiunte.

In vista della conclusione del periodo di uditorato generico e dell'assegnazione della sede, con istanza del 22 aprile 2001 la ricorrente richiedeva nuovamente al C.S.M. di poter fruire dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992, e di ottenere come prima sede di servizio un ufficio disponibile prossimo alla città di Genova.

Tale nuova istanza veniva, però, respinta, ritenendo il Consiglio che l'invocata disposizione della legge n. 104/1992 fosse applicabile ai magistrati vincitori del concorso per uditore giudiziario per la provincia autonoma di Bolzano soltanto ai fini dell'assistenza di congiunti handicappati residenti nella stessa provincia.

Avverso il rigetto della propria richiesta insorgeva, pertanto, l'interessata mediante l'esperimento del ricorso in epigrafe.

Con l'impugnativa veniva criticata l'interpretazione normativa seguita dal C.S.M., assumendo che la nuova istanza della dott.ssa Colombo integrava tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 33 della legge n. 104, ed articolando doglianze così rubricate: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, nonché degli artt. 35, 37, 38, del d.p.r. n. 752/1976, anche in relazione agli artt. 2, 3, 31, 32, 37, 38 e 120 della Costituzione; eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto e conseguente travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità, violazione di circolare, ingiustizia grave e manifesta.

Con ordinanza in data 4 luglio 2001 la domanda di tutela cautelare presentata dall'interessata veniva accolta.

Il Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del successivo giorno 11 esprimeva, peraltro, una «preindicazione» in ordine all'assegnazione dell'interessata come giudice del Tribunale di Bolzano, ed il seguente giorno 19, oltre a conferirle le funzioni giurisdizionali, la destinava effettivamente a tale tribunale come giudice.

La ricorrente proponeva, quindi, motivi aggiunti di ricorso, notificati il 27 settembre 2001 e depositati il successivo giorno 28, estendendo ai nuovi atti le censure già dedotte mediante l'originario ricorso e denunciando, inoltre, la violazione dell'ordinanza cautelare del tribunale.

L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in giudizio per le amministrazioni intime, eccepiva con la sua memoria la parziale tardività del ricorso e deduceva, comunque, l'infondatezza delle doglianze avversarie, concludendo per la reiezione dell'impugnativa.

La ricorrente, per parte sua, ribadiva le proprie censure ed insisteva per l'annullamento degli atti impugnati.

Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2001 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

La controversia in esame ha per oggetto la pretesa della ricorrente, vincitrice (nell'ambito del gruppo di lingua tedesca) del concorso per dieci posti di uditore giudiziario nella Provincia di Bolzano indetto con d.m. 17 giugno 1998, di ottenere l'assegnazione di sede in Genova o sede limitrofa, in forza dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, per potere assistere la madre e la nonna, entrambe riconosciute affette da handicap grave ai sensi dell'art. 3 della stessa legge e con lei conviventi.

1. — Ai fini di un pronto inquadramento della problematica controversa giova subito dare atto dei punti di fatto e di diritto intorno ai quali si registra una piena convergenza di vedute tra le parti in causa.

1. *a)* — Pacifica, in primo luogo, è l'esistenza, nella sfera familiare della ricorrente, di condizioni tali da integrare gli estremi della particolare situazione di bisogno alla quale sovviene la disposizione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 (condizioni la cui sussistenza, in ogni caso, è stata dedotta ed ampiamente documentata).

1. *b)* — Indiscussa, inoltre, è l'applicabilità della detta previsione legislativa al personale di magistratura, ivi comprese le unità che prestano servizio nella regione autonoma del Trentino Alto Adige. Lo stesso provvedimento che forma oggetto d'impugnativa, invero, pur respingendo l'istanza dell'interessata, ha riconosciuto che dell'invocata disposizione della legge n. 104/1992 possono fruire anche i magistrati vincitori del concorso per uditore giudiziario per la Provincia autonoma di Bolzano, benché soltanto ai fini dell'assistenza di congiunti handicappati residenti nella stessa provincia.

1. *c)* — Incontestato, poi, è che i magistrati che prestano servizio nella regione autonoma non appartengano ad un ruolo speciale/locale, ma facciano parte anch'essi del ruolo nazionale del personale di magistratura (in questo senso sono, tra l'altro, il parere dell'ufficio studi del C.S.M. in atti, pag. 5, e la memoria difensiva dell'Avvocatura generale dello Stato, pagg. 11-12).

1. *d)* — Altro punto pacifico è che per poter accedere ai concorsi per posti di uditore giudiziario nella Provincia di Bolzano non occorre avere la residenza nel suo territorio, ma possono esservi ammessi cittadini italiani di qualunque residenza, come si desume anche dalla copia del bando concorsuale in atti.

2. — Tanto premesso, si deve mettere meglio a fuoco la posizione assunta dal Consiglio Superiore della Magistratura con il provvedimento impugnato.

Nella deliberazione in epigrafe è stato ritenuto che « ... è senz'altro applicabile la legge n. 104 del 1992 anche ai magistrati vincitori del concorso per uditori giudiziari per la Provincia autonoma di Bolzano, con la conseguenza che qualora uno dei vincitori si trovi nelle condizioni per beneficiare della precedenza assoluta, essendo portatore di handicap o convivendo con familiari portatori di handicap residenti nella Provincia di Bolzano, potrà scegliere i tra i posti messi a disposizione nella Provincia autonoma di Bolzano con precedenza assoluta sugli altri candidati;

Va da sé che se i familiari conviventi portatori di handicap risiedono fuori dalla Provincia autonoma di Bolzano la legge n. 104 del 1992 non sarà operativa in favore del magistrato ai fini di ottenere la precedenza assoluta nella scelta dei posti messi a concorso nella Provincia di Bolzano, perché manca in questo caso ogni collegamento con la necessità di assistere i familiari e le sedi che uniche possono essere messi a concorso, all'interno della provincia autonoma;

Ne consegue ancora che la dott.ssa Colombo, vincitrice di concorso bandito per dieci posti di uditore giudiziario per la Provincia autonoma di Bolzano, non potrà legittimamente essere assegnata ad altra sede che non sia ubicata nella Provincia di Bolzano, e non potrà invocare l'applicazione della legge n. 104 del 1992 come diritto alla precedenza, perché i di lei familiari portatori di handicap risiedono a Genova ... ».

3. — Avverso l'interpretazione seguita dal Consiglio Superiore la ricorrente ha svolto molteplici argomenti, diretti a dimostrare, in primo luogo, che la sua posizione rientra nel novero di quelle tutelabili ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992.

Sotto questo limitato profilo, e con riserva di quanto si dirà nei paragrafi 4 e segg., le tesi di parte ricorrente meriterebbero di essere condivise.

3. *a)* — Il punto dal quale occorre partire è quello, già affiorato, per cui i magistrati che prestano servizio nella Provincia autonoma di Bolzano non danno vita ad un ruolo speciale o locale, ma costituiscono parte integrante dell'unitario ruolo magistratuale nazionale, il quale comprende tutti i posti della pianta organica distribuiti nel territorio dello Stato, ivi compresa la provincia autonoma.

Ciò conduce alla naturale conseguenza che il concorso, superato dalla ricorrente, per posti di uditore giudiziario nella Provincia di Bolzano ha natura, anch'esso, di concorso nazionale. Esiste, del resto, una sostanziale corrispondenza nelle relative procedure di reclutamento: il concorso speciale è del tutto simile, nella struttura, all'ordinario concorso nazionale, salvo che per l'occorrenza del requisito ulteriore del possesso del c.d. patentino di bilinguismo, nonché la conoscenza del particolare ordinamento giuridico amministrativo della Provincia di Bolzano.

Tutto questo già suggerisce l'uguaglianza dei giudici altoatesini agli altri giudici nazionali e l'unitarietà del loro *status* magistratuale. A conferma non guasta rammentare che, se per un verso i magistrati assunti mediante il concorso speciale di cui si tratta possono proporre domanda di trasferimento, normalmente, solo dopo dieci anni dalla loro nomina (art. 38, terzo comma, d.p.r. n. 752 del 1976), essi possono essere tuttavia trasferiti anche anzi tempo qualora ciò sia imposto dalle norme dell'ordinamento giudiziario in materia di incompatibilità e di trasferimento di ufficio quale sanzione disciplinare, o dalle norme in tema di trasferimento d'ufficio per incompatibilità funzionale o ambientale (art. 38, secondo comma, d.p.r. cit.). Per converso, va sottolineato che alla copertura dei posti vacanti degli uffici giudiziari altoatesini è possibile provvedere, in caso di mancanza o insufficienza di aspiranti che abbiano superato l'apposito concorso, anche mediante applicazione di magistrati selezionati mediante il concorso ordinario e solo «preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca» (art. 37, secondo comma d.p.r. cit.).

Da quanto detto circa la comunanza di ruolo e di *status* tra i magistrati vincitori del concorso ordinario e quelli che hanno superato il concorso speciale per la provincia autonoma, si evince che non vi sarebbero insuperabili preclusioni di principio ad ammettere il vincitore di un concorso speciale ad una prima assegnazione di sede già all'esterno della provincia stessa, laddove ciò fosse disposto dalla legge n. 104/1992.

Unico ostacolo a ciò può venire, come meglio si vedrà in seguito, dalla previsione, già citata, dell'art. 38, terzo comma, d.p.r. n. 752 del 1976, il quale impone una preventiva permanenza almeno decennale per poter aspirare a una sede diversa: e tale norma forma oggetto, per questo suo profilo, della questione di legittimità costituzionale che si intende sollevare con la presente ordinanza.

3. b) — Esaminando più da vicino le problematiche inerenti all'applicazione dell'art. 33 della legge n. 104/1992 va osservato quanto segue.

Secondo il C.S.M., poiché il concorso superato dalla ricorrente era finalizzato specificamente alla provvista per uffici giudiziari ubicati nella provincia autonoma, e soltanto per essi, le sedi oggetto della sua domanda (Genova e città vicine), non rientrando, per definizione, fra quelle messe a concorso, non potrebbero essere oggetto di assegnazione.

A questo riguardo, tuttavia, nel ricorso si sostiene esattamente che non è decisivo il fatto che le sedi compatibili con l'obbligo di assistenza esulino dal novero di quelle messe a concorso.

È soltanto l'art. 21 della legge n. 104/1992 a prevedere, ai fini della semplice «preferenza nell'assegnazione di sede» da esso accordata, che il beneficio della scelta prioritaria debba spaziare entro il ventaglio — e quindi il limite — delle «sedi disponibili» (l'art. 21 presuppone, cioè, già determinate a monte le disponibilità di sedi sulle quali il dipendente handicappato ha diritto di esercitare prioritariamente la sua scelta — C.d.S., Comm. Spec., 19 gennaio 1998 n. 394 — e perciò fa pienamente salve le esigenze organizzative dell'amministrazione: *cf.* C.d.S., VI, n. 195 del 12 gennaio 2000).

Un requisito del genere non compare, invece, nell'art. 33 della stessa legge, nel quale si colloca la disposizione di cui l'interessata ha chiesto di poter fruire. E questo non per caso, in quanto quella invocata è una disposizione che, in confronto a quella dell'art. 21, tutela situazioni connotate da un più intenso bisogno, per il fatto di essere state definite come di handicap grave (e cioè tali da rendere «necessario», a norma dell'art. 3 della stessa legge, «un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale»), e si rivolge, perciò, ad una platea più ristretta di possibili fruitori.

L'applicazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104, dunque, non è impedita dal fatto che la sede più prossima al luogo dove l'assistenza debba essere prestata non figuri compresa tra quelle messe specificamente a concorso, sufficiente essendo che la sede richiesta presenti posti vacanti per la qualifica ed il ruolo cui appartiene il dipendente interessato.

Nel testo del comma 5, dell'art. 35, compare, per la verità, anche un inciso, quell'«ove possibile» che correda l'enunciazione del diritto, di chi debba assistere il congiunto gravemente handicappato, a scegliere «la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio». L'inciso, però, deve ritenersi soddisfatto per il solo fatto che nella sede idonea all'assistenza dell'handicappato esistano posti vacanti nell'organico con riferimento alla qualifica di appartenenza del dipendente, non potendo ammettersi che il diritto attribuito dalla norma in esame possa essere vanificato, a dispetto della presenza dell'indicata condizione di grave bisogno, da un qualsivoglia generico interesse pubblico in senso contrario. Una cosa, infatti, è la «possibilità» di un'assegnazione di sede, e ben altra è la sua eventuale «opportunità» (seguendo un ordine di idee non diverso, in fondo, il Consiglio Superiore della Magistra-

tura, con la circolare n. 15098 del 30 novembre 1993, ha stabilito, per l'ipotesi di handicap grave del magistrato o del familiare, implicante l'urgente necessità di cure mediche in una sede diversa da quella dove sono svolte le funzioni, che, qualora non sia in via di espletamento un concorso al quale l'interessato abbia potuto partecipare, la domanda di trasferimento debba essere presa in considerazione «anche a prescindere dalla pubblicazione del posto richiesto»: paragr. V, punto 26, della circolare).

Laddove, dunque, sussista nella sede prescelta il presupposto della vacanza di organico, e non vi sia ragione di dubitare delle attitudini e capacità professionali del dipendente (*cf.* C.d.S., Comm. Spec., 20 gennaio 1997, n. 369/96), non sembra configurabile alcun potere discrezionale di negare l'assegnazione di sede riconosciuta dal legislatore (come «diritto») a chi possa vantare tutte le concorrenti condizioni previste dall'art. 33 comma 5 (T.A.R. Toscana, I, n. 1619 dell'11 luglio 2000; T.A.R. Abruzzo, Pescara, n. 81 del 29 gennaio 2000; Pretura Roma, 20 maggio 1999, Lomuscio contro Ministero finanze; Trib. Bari, 25 ottobre 1999, Min. giustizia Chiappinelli; Pretura Milano, 10 luglio 1995, Roca e altro contro Ente Poste; *cf.* anche C.d.S., VI, n. 947 del 15 giugno 1998; nel senso che non occorre nessun'altra condizione legittimante al di là dell'esistenza di un posto vacante nella sede di destinazione si è espresso anche C.d.S., III, par. n. 1623/2000 del 26 settembre 2000, dove peraltro si legge anche che, in caso di concorso bandito per una determinata circoscrizione territoriale, i posti ubicati in circoscrizioni diverse non sarebbero, almeno di massima, giuridicamente disponibili).

Ferma questa puntualizzazione, si può poi aggiungere che anche a voler opinare diversamente, e ritenere, cioè, che l'inciso «ove possibile» escluda la concedibilità del beneficio allorché esso possa «ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro» (come ritenuto da Cass., Sez. lavoro, 20 gennaio 2001 n. 829), in questa prospettiva diventerebbe doveroso osservare che la motivazione del provvedimento impugnato non prospetta pericoli di lesione, in concreto, di alcuna esigenza particolare, limitandosi ad opporre alla ricorrente null'altro che una presunta «impossibilità giuridica» di accoglimento della sua istanza.

Neppure interpretando l'inciso in questione nei più ampi termini indicati, pertanto, esso sarebbe ostativo al buon esito della domanda dell'interessata.

4. — La ricorrente, dopo avere evidenziato con gli argomenti fin qui esposti e condivisi la meritevolezza della propria domanda alla stregua dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992, non si è nascosta il possibile conflitto della sua aspirazione con il termine minimo decennale di permanenza prescritto dall'art. 38, terzo comma, del d.p.r. n. 752 del 1976.

Secondo le sue tesi, però, su quest'ultima disposizione dovrebbe essere ritenuta prevalente la legge n. 104/1992, sia in quanto *lex posterior* (frutto di una nuova e più evoluta coscienza collettiva), sia per il fatto di essere *lex specialis* per la tutela delle posizioni di handicap con riferimento alla generalità dei rapporti di lavoro.

In questo ordine di idee viene sostenuto, in particolare, che il termine decennale di permanenza minima prescritto dall'art. 38 del d.p.r. n. 752/1976, essendo privo di copertura di rango costituzionale (lo statuto non dispone nulla in proposito), avrebbe lo stesso peso specifico dell'ordinario termine di due anni previsto ai fini della legittimazione al trasferimento degli uditori giudiziari vincitori dell'ordinario concorso nazionale. Dovrebbe essere accordata, allora, la possibilità, già ammessa dal C.S.M. con la circolare n. 15098 del 30 novembre 1993, di una domanda di trasferimento «anche a prescindere ... dal decorso del termine di legittimazione» (paragr. V, punto 26, della circolare).

Questo t.a.r., del resto, con la sentenza n. 1187 del 26 maggio 1997 della Sez. III, ha già riconosciuto la prevalenza dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 sulle norme che stabiliscono particolari obblighi di permanenza nella prima sede di servizio, e segnatamente sull'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 29/1993, che prevede un'attesa nella sede di prima assegnazione per un periodo minimo non inferiore a sette anni (nello stesso senso si vedano, oltre alla decisione n. 3582 del 10 dicembre 1998 della stessa sezione: t.a.r. Sicilia, Catania, n. 1145 del 22 giugno 2000; C.d.S., III, par. n. 1623 del 26 settembre 2000).

Su questa strada, tuttavia, la parte ricorrente non può essere seguita, essendo ciò impedito dalla peculiare natura della fonte costituita dal d.p.r. n. 752 del 1976 (il quale reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige).

5. — L'avviso del tribunale, volendo per chiarezza anticiparlo, è il seguente: se è vero che la domanda della ricorrente, ove valutata alla luce della sola legge n. 104 del 1992, avrebbe potuto trovare accoglimento, al suo favorevole corso osta, però, l'art. 38, terzo comma, del d.p.r. n. 752 del 1976: quest'ultimo, infatti, in quanto fonte

legislativa c.d. rinforzata, non può essere modificato né subire deroghe ad opera di comuni leggi ordinarie, quale la n. 104/1992; l'art. 38, comma 3, d.p.r. cit., peraltro, nella parte in cui limita l'operatività dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104, desta sospetti di incostituzionalità, che la presente ordinanza è intesa a sollevare.

5. a) — Ai fini di causa non è consentito prescindere dall'art. 38, terzo comma, d.p.r. n. 752/1976.

Sebbene nella formulazione letterale di tale precetto l'onere di maturare una permanenza minima decennale sia stato affermato avendo riguardo unicamente alle domande di trasferimento, un'interpretazione che tenga doveroso conto della finalità della norma conduce a ritenerla applicabile anche — e *a fortiori* — alle domande di prima assegnazione dei magistrati che abbiano superato il concorso speciale.

La norma, difatti, attraverso l'obbligo della detta permanenza minima mira ad assicurare un certo grado di stabilità dei magistrati operanti nell'ambito della provincia, atteso che la specificità socio-culturale, linguistica e giuridica locale rende impegnativo il reperimento di personale di magistratura idoneo, e poco opportuno un suo rapido turn over. Con la norma, perciò, confliggerebbe, non meno di ogni prematuro trasferimento, anche una prima assegnazione dell'uditore vincitore del concorso speciale in un ufficio situato all'esterno della provincia.

5. b) — Da quanto si è detto scaturisce che la disposizione dell'art. 38, terzo comma, del d.p.r. n. 752 del 1976 è suscettibile di porsi in un rapporto di indubbio conflitto con la disciplina dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992 (riassunta nel precedente paragr. n. 3), le quante volte — come nella fattispecie — la sede di servizio compatibile con il dovere di assistenza al portatore di handicap ricada al di fuori del territorio della provincia autonoma.

Tale contrasto, peraltro, non sembra suscettibile di soluzione, come auspicato dalla parte ricorrente, facendo prevalere la normativa della «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» in nome del suo essere *lex posterior* nonché *lex specialis* per la tutela delle posizioni di handicap.

A tale conclusione osta la natura atipica e rinforzata della fonte di cui è espressione il precetto sulla permanenza minima, fonte la quale, in ragione del suo peculiare procedimento formativo disegnato a livello costituzionale (dall'art. 95 dello Statuto approvato con legge cost. 26 febbraio 1948 n. 5, poi rifluito nell'art. 107 del d.p.r. 31 agosto 1972 n. 670), non è suscettibile di abrogazione, modificazioni né — deve ritenersi, neppure — deroghe, se non attraverso l'iter procedimentale stabilito (il che ha fatto parlare di un carattere «ultraprimario» di questa categoria di fonti rispetto ai comuni atti di rango legislativo ordinario).

I rapporti tra la fonte rinforzata e le comuni leggi ordinarie sono regolati, invero, da un particolare criterio di «competenza riservata e separata», dove alle norme di attuazione è stata riconosciuta anche la possibilità di integrare le norme statutarie, «aggiungendo ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano», con il limite della corrispondenza alle norme e alle finalità di attuazione dello statuto nel contesto del principio di autonomia regionale (Corte cost., sentenze 29 giugno 1956 n. 20 e 18 luglio 1984 n. 212).

Soprattutto, però, vige il principio che le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige «non possono ... essere modificate se non da fonti pariordinate e osservando le procedure di consultazione obbligatoria prestabilite dall'art. 107 dello statuto speciale, in quanto altrimenti si determinerebbe una menomazione delle attribuzioni delle province autonome e della regione» (Corte cost., sentenza 23 aprile 1998 n. 137 ed ulteriori citazioni *ivi*).

Ora, ad avviso del tribunale un intervento di deroga (quale quella che l'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 potrebbe determinare a carico della norma sull'onere di permanenza decennale), consistendo, in generale, nella sottrazione di una particolare serie di fattispecie alla più ampia disciplina recata da una norma preesistente (la quale vedrebbe di riflesso mutare il proprio campo di applicazione), deve essere considerato alla stregua di una vera e propria ipotesi di modificazione della norma derogata.

Di qui la conclusione che anche una semplice deroga alla disciplina posta da una fonte atipica/rinforzata va ritenuta preclusa dalla peculiare forza di resistenza passiva di quest'ultima.

Per quanto precede, quindi, il contrasto rinvenibile tra le norme più volte citate deve essere risolto, sotto il particolare profilo che rileva ai fini di causa, nel senso della prevalenza del d.p.r. n. 752/1976 sulla legge n. 104/1992.

5. c) — Non resta che ritenere, di conseguenza, che l'invocata disposizione della legge n. 104/1992 sia applicabile ai magistrati vincitori del concorso per uditore giudiziario per la Provincia autonoma di Bolzano unicamente ai fini dell'assistenza di congiunti handicappati residenti nella stessa Provincia. Laddove, per converso, gli

stessi congiunti risiedano al di fuori di essa, la legge n. 104 non può operare: questo, però, non perché ciò esorbirebbe dai suoi contenuti (come è stato reputato dal C.S.M.), bensì esclusivamente a causa dell'ostacolo che essa incontra nella disposizione dell'art. 38, terzo comma del d.p.r. n. 752/1976.

5. *d)* — L'assetto appena delineato non può non destare, tuttavia, delle perplessità di ordine costituzionale, in relazione ai valori tutelati dall'art. 3 della Carta.

L'art. 38 terzo comma d.p.r. cit., infatti, limitando nel modo indicato l'operatività del beneficio previsto dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, impone una singolare compartimentazione territoriale (una sorta di «doppio binario») nella tutela dei diritti dell'handicappato, la quale appare ardua da giustificare; ciò soprattutto se si ricorda che al concorso speciale in questione è possibile prendere parte senza vincoli di residenza (par. 1).

Pur tenendosi conto, allora, del recente monito della Corte a non dare «un rilievo eccessivo» alla misura di tutela in discorso, dato che l'assistenza ai disabili non si basa esclusivamente su quella familiare (dec. n. 325 del 29 luglio 1996), non ci si può esimere dal ricordare che, secondo gli stessi insegnamenti della Consulta, il complesso disegno della legge n. 104 del 1992 è fondato sulla esigenza di perseguire «un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps» (sentenza n. 406 del 29 ottobre 1992).

La disciplina del beneficio per cui è causa, dunque, per quanto esso costituisca solo una misura «aggiuntiva», e non già «esclusiva», di tutela, deve pur sempre fare i conti con il canone di uguaglianza.

La «compartimentazione» riscontrata appare già a tutta prima, quindi, alla luce di un immediato giudizio di ragionevolezza, illogicamente ed iniquamente discriminatoria. Come si è rilevato nel ricorso, si presenta come un sfregio al principio di uguaglianza un'applicazione della legge n. 104/1992 circoscritta, per i magistrati vincitori del concorso speciale, all'ambito territoriale della provincia, «come se i diritti costituzionali ... potessero trovare diversa tutela a seconda che il malato assistito abbia, o non abbia, la ventura di risiedere in un determinato ambito territoriale».

Né le perplessità insorte possono essere fugate da una considerazione, necessariamente preliminare e sommaria, del merito della differenziazione di trattamento appena posta in risalto. Nel nostro ordinamento, che pone la persona umana al centro dei valori costituzionali, appare difficile giustificare un bilanciamento teso a privilegiare il bene del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, ancorché qualificato dalle speciali esigenze e prerogative che competono alla provincia autonoma, a discapito dei primari valori della persona (riconosciuti dagli artt. 2, 32 e 38 della Carta) che traggono diretta e specifica tutela dall'art. 33 della legge n. 104/1992. Non è casuale che quest'ultima sia stata dichiarata, dal suo art. 2, «riforma economico-sociale della Repubblica» ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, con la conseguenza che le sue norme fondamentali si impongono al rispetto della stessa potestà legislativa locale.

5. *e)* — Da quanto esposto dovrebbe profilarsi la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo comma, del d.p.r. 26 luglio 1976 n. 752 (così come sostituito dall'art. 3 del d.p.r. 26 gennaio 1980 n. 84), nella parte in cui tale norma limita l'operatività dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, per conflitto con l'art. 3 della Carta in ragione della disparità di trattamento che con ciò si determina: disparità la quale non pare né intrinsecamente ragionevole, né giustificabile in sede di bilanciamento di interessi.

Quanto alla rilevanza della questione rispetto al giudizio in corso, la stessa emerge da quanto illustrato in precedenza, allorché è stato evidenziato che la norma della cui costituzionalità si dubita imporrebbe la reiezione del ricorso, laddove la sua caducazione — limitata, si intende, al profilo sollevato — condurrebbe il giudizio ad un esito opposto. Sempre in tema di rilevanza della questione va soggiunto che l'eccezione di (parziale) tardività del ricorso opposta dall'Avvocatura generale dello Stato si presenta priva di pregio: sulla ricorrente non incombeva l'ipotizzato onere di immediata impugnativa giurisdizionale avverso la deliberazione del C.S.M. del 12 aprile 2000, in quanto la stessa si era limitata a disporre in senso favorevole all'interessata circa la sede del suo tirocinio ordinario, ed aveva fatto salva ogni altra determinazione futura.

6. — La questione, sollevata d'ufficio, va pertanto sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, ed il presente giudizio, di conseguenza, sospendo, in attesa della sua decisione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 e segg. della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, nonché 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta la questione, come sopra indicata, rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata, così dispone;

Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe;

Ordina la immediata trasmissione alla Corte costituzionale del fascicolo relativo al ricorso medesimo per la soluzione della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 (come sostituito dall'art. 3 del d.p.r. 26 gennaio 1980 n. 84), nella parte in cui tale norma limita l'operatività della disposizione dell'art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, impedendone la fruizione ai magistrati vincitori del concorso speciale per la Provincia autonoma di Bolzano per assistere congiunti residenti fuori della provincia, con riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, camera di consiglio del 24 ottobre 2001.

Il Presidente: CALABRÒ

L'estensore: GAVIANO

02C0085

N. 69

*Ordinanza del 6 dicembre 2001 emessa dal tribunale amministrativo regionale per la Puglia
sul ricorso proposto da Roncone Donata ed altre contro Regione Puglia*

Impiego pubblico - Regione Puglia - Concorso per titoli ed esami a 482 posti di ottava qualifica funzionale - Riserva del 100 per cento dei posti messi a concorso al personale interno appartenente alla qualifica immediatamente inferiore in possesso del diploma di laurea - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi - Deteriore trattamento del personale interno, appartenente ad altra qualifica funzionale in possesso del diploma di laurea, legittimato alla partecipazione ad eventuale concorso pubblico per l'ottava qualifica funzionale - Richiami alle sentenze della Corte costituzionale nn. 364/1999, 1/1999, 313/1994 e 266/1993.

- Legge Regione Puglia 4 febbraio 1997, n. 7, art. 32, comma 1, in combinato disposto con l'art. 39 della legge Regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella Camera di Consiglio del 5 luglio 2001;

Visto il ricorso n. 2011/1998, proposto da Roncone Donata, Campobasso Maria e Dattoli Maria Cristina, rappresentati e difesi da D'Innella avv. Giovanni, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Bari, alla via Principe Amedeo n. 82/a;

Contro Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa da Marozzi avv. Angelo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari, alla via Andrea da Bari n. 38; per l'annullamento *in parte qua* e nei limiti dell'interesse, della deliberazione del Dirigente del settore personale, organizzazione e metodi della Regione Puglia n. 12 in data 19 agosto 1998, con la quale i ricorrenti sono stati

esclusi dalla partecipazione al concorso per titoli ed esami per n. 482 posti di ottava qualifica funzionale Funzionario (art. 30 legge regionale 7/1997) indetto con deliberazione di G.R.10179 in data 30 dicembre 1997, pubblicata sul B.U.R. n. 132 suppl. del 31 dicembre 1997, nonché di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenziali, ivi compreso il bando di concorso (già impugnato) ed il relativo provvedimento attuativo del dirigente del settore personale della Regione Puglia n. 3 in data 4 giugno 1998.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Uditi gli avv. Giovanni D'Innella e Angelo Marozzi;

Relatore all'udienza del 5 luglio 2001 il I Ref. Maria Abbruzzese; ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

I. — La legge regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 (intitolata «Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale»), dispone, all'art. 32, primo comma, II periodo, che, entro due anni dalla sua entrata in vigore e comunque per una sola volta e prima della attivazione del processo di trasferimento di funzioni al sistema delle Autonomie locali, si provvede alla copertura dei posti vacanti del ruolo organico regionale di ciascuna qualifica secondo le modalità di cui allo stesso articolo ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, confermato dalle successive leggi regionali 13 aprile 1988, n. 13, art. 61 e 5 maggio 1990, n. 22, art. 46, comma 2.

Il secondo comma della disposizione citata (art. 32, legge regionale 7/1997) dispone che «i posti risultanti vacanti in ogni qualifica funzionale in progressione successiva, a partire all'ottava e fino alla terza qualifica funzionale, sono coperti mediante concorsi interni per titoli e esami ovvero, per le qualifiche dalla quinta all'ottava, mediante corsi-concorso riservati al personale inquadrato nella qualifica immediatamente inferiore con un'anzianità di effettivo servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica funzionale di appartenenza».

Il citato e richiamato art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 («Concorsi speciali») dispone a sua volta che «in occasione delle operazioni di ristrutturazione connesse all'attuazione della presente legge, sulla base della legge regionale di organizzazione, e anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, il 100% dei posti vacanti in ciascuna qualifica funzionale, dalla seconda all'ottava, è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrati nel livello immediatamente inferiore con un'anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo e in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza».

II. — Con deliberazione di G.R. n. 10179 del 30 dicembre 1997 avente ad oggetto «articoli 30 e 32 legge regionale n.7/1997 - bandi di concorsi interni riservati al personale di ruolo della Regione», l'amministrazione, demandandone l'attuazione al dirigente del settore personale, ha bandito i concorsi interni riservati al personale regionale ed in particolare il concorso interno per n. 482 posti di ottava qualifica funzionale, prescrivendo che «i requisiti necessari per partecipare ai concorsi interni sono: inquadramento in ruolo nella qualifica immediatamente inferiore, una anzianità nella qualifica di appartenenza di almeno tre anni ed il possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno per la qualifica di appartenenza».

I ricorrenti, dipendenti regionali di ruolo laureati, formalmente inquadrati nel ruolo unico regionale nella sesta qualifica funzionale, hanno dapprima, con separato ricorso, impugnato il bando, a termini del quale non avrebbero avuto i requisiti per partecipare al concorso bandito per l'ottava qualifica funzionale, non ricoprendo la qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso, e successivamente, con il ricorso odieramente all'esame, il provvedimento di esclusione motivato appunto sulla carenza della richiesta qualifica.

Deducono i ricorrenti vizi di illegittimità derivata del provvedimento di esclusione alla stregua dell'assunta illegittimità del bando e sulla scorta di due alternative prospettazioni:

a) un primo ordine di argomentazioni assume che il disposto normativo regionale va inteso nel senso che solo per la procedura di corso-concorso sarebbero richiesti in via congiunta i due requisiti del possesso del titolo di studio e della qualifica immediatamente inferiore, requisiti al contrario non affatto richiesti per la diversa procedura del concorso interno;

b) un secondo ordine di argomentazioni, sul presupposto che i ricorrenti possiedono il titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso (il titolo di laurea), assumono l'illegittimità derivata della determinazione regionale di precludere del tutto ai dipendenti in tale situazione la possibilità di accedere ai posti indipendentemente dalla qualifica di appartenenza all'epoca di espletamento del concorso; sarebbe cioè illegittimo il bando nella parte in cui consentisse di coprire il 100% dei posti disponibili riservandoli al personale interno in possesso del titolo e con qualifica immediatamente inferiore.

III. — In un punto di rilevanza della presente questione, ritiene il collegio che non possa accedersi alla prima delle due prospettazioni proposte dai ricorrenti (illegittimità del bando di concorso che riserva l'accesso al concorso interno solo ai dipendenti interni in possesso del relativo titolo di studio e della qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso) sulla base di una diversa interpretazione della norma regionale di riferimento (il citato art. 32 della legge regionale 7/1997).

La prefata disposizione, che si è sopra testualmente riportata, non consente, infatti, ad avviso del Collegio di ritenere una diversità di requisiti richiesti ai concorrenti tra le distinte procedure del concorso interno per titoli ed esami e il corso-concorso, e ciò per due concorrenti ragioni; ritiene anzitutto il Collegio che l'attributo «riservati», contenuto nel citato art. 32, sia riferito ai «concorsi interni» ed ai «corsi-concorso», non apparendo possibile distinguere, ai fini della attribuzione dello stesso all'uno o all'altra delle due procedure indicate.

In ordine ad un secondo ordine concettuale, la previsione di un concorso interno per titoli ed esami, del tutto disancorato dalla previsione di limiti (natura dei titoli richiesti: di studio? di qualifica?), snaturerebbe la stessa possibilità di esercizio del potere rimesso alla Regione di dotarsi del personale necessario e, ovviamente, qualificato per i posti a concorso.

Sotto ulteriore e dirimente profilo, l'espresso riferimento operato dal citato art. 32 legge regionale 7/1987 all'art. 39 legge regionale 26/1984 («... si provvede alla copertura ... ai sensi dell'art. 39 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26 ...») non può essere interpretato nel senso di riferirlo alla sola disposizione relativa alla necessità di coprire con concorsi interni o corsi-concorso il 100% di posti disponibili, risultando invece pacifico e confortato dalla costante normativa regionale (il citato art. 39 legge regionale 26/1984, i successivi art. 61 legge regionale 13/1988 e 46, comma 2, legge regionale 22/1990) che la previsione di indizione di concorsi interni non è mai (né potrebbe mai essere) disancorata dalla espressa indicazione dei requisiti per partecipare agli stessi, sicché, nel caso di specie, il richiamo all'art. 39 è confermativo appunto di tale indicazione, peraltro ulteriormente confermata dalla espressa previsione dello stesso art. 32.

III.1 — Il *novum* del detto art. 32 è rappresentato, a ben vedere, dalla previsione della possibilità di indire corsi-concorso riservati, in aggiunta o in alternativa ai concorsi interni, e per questi ultimi (i corsi-concorso) il legislatore regionale ha dovuto indicare (e ribadire) i requisiti richiesti; esattamente gli stessi richiesti per i concorsi interni.

III.2 — Le considerazioni che precedono servono a dar ragione e conto della rilevanza della questione sottoposta alla Corte, ritenendo il Collegio di non poter aderire alla prima delle prospettazioni proposte dai ricorrenti, relativa come detto alla illegittimità del bando per assunta violazione dell'art. 32 legge regionale 7/1997.

IV. — Nondimeno, i ricorrenti hanno, come detto, dedotto in via alternativa che possedendo il titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica messa a concorso, la previsione del concorso interno riservato per il 100% a chi si trovi nel contemporaneo possesso del titolo e della qualifica immediatamente inferiore, precluderebbe appunto l'accesso dall'esterno non consentendo l'espletamento di concorsi diversi da quelli interni e sarebbe, sotto tale profilo, costituzionalmente illegittima.

IV.1 — La questione è rilevante giacché dall'accoglimento o dalla reiezione del rilievo conseguirebbe l'esito del ricorso.

V. — Ritiene il Collegio non manifestamente infondata la questione.

La costante giurisprudenza costituzionale è nel senso di ritenere modalità prevalente di selezione del personale delle pubbliche amministrazioni quella del pubblico concorso, in ossequio al disposto dell'art. 97 Cost. che impone il buon andamento degli uffici attraverso la miglior selezione del personale garantita appunto dalla maggior partecipazione alle procedure selettive assicurata dal concorso esterno.

Reiteratamente la Corte costituzionale ha invero sottolineato la relazione intercorrente tra l'art. 97 e gli articoli 51 e 98 Cost., osservando come, in un ordinamento democratico — che affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella di governo (politica per definizione), il perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento — il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialità, valore in relazione al quale il principio posto dall'art. 97 Cost., impone che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti (*cf.* Corte cost. n. 333/1993; 453/1990 e da ultimo, 1/1999).

La possibilità offerta alle pubbliche amministrazioni di diversamente selezionare il personale risponde ad esigenze del tutto peculiari od eccezionali, idonee a giustificare la deroga per garantire il medesimo fine del buon andamento dell'amministrazione, ma non generalizzabili, in forza delle ragioni sopra evidenziate (*cf.* Corte cost. n. 477/1995).

Analoga esigenza riguarda il passaggio di impiegati alla categoria superiore che, nell'assetto del pubblico impiego esistente all'epoca della disposta selezione, costituisce in sostanza una forma di assunzione senza concorso e che, in tali forme, deve, a sua volta, trovare giustificazione in situazioni eccezionali, ma anch'essa giammai derogare al principio generale che richiede il selettivo accertamento delle attitudini (*cf.* Corte cost., 20 luglio 1994, n. 313).

Né può sottacersi che l'abnorme diffusione della pratica del concorso interno nel passaggio da un livello all'altro produce in sé una distorsione che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello delle carriere in un assetto che ne presuppone invece il superamento, si riflette negativamente anche sul buon andamento della stessa pubblica amministrazione (*cf.* Corte cost., n. 1/1999).

Osservava significativamente la Corte che «l'accesso al concorso può, ovviamente, essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, e in tal modo non è da escludere a priori che possa stabilirsi anche il possesso di una precedente esperienza nell'ambito dell'amministrazione, ove questo si configuri ragionevolmente quale requisito professionale. Ma quando ciò non si verifichi, la sostituzione al concorso di meccanismi selettivi esclusivamente interni ad un dato apparato amministrativo non si giustifica alla luce degli accennati principi costituzionali» (*cf.* Corte cost., n. 1/1999).

V.1 — Nel caso di specie, mentre in sede di prima copertura dei posti resisi disponibili appare in qualche misura giustificata una deroga al principio generale del pubblico concorso per consentire una più agevole reperibilità dei funzionari e per facilitare la riorganizzazione interna degli uffici, non sembra ragionevole che quella indicata (la selezione riservata agli interni) costituisca l'unica forma di selezione, giacché riguardante il 100% dei posti messi a concorso (*cf.* Corte Cost., 20 luglio 1994, n. 313; 4 giugno 1993, n. 266; 28 luglio 1999, n. 364; 4 gennaio 1999, n. 1), con gli effetti paradossali ed ingiustificati indicati dai ricorrenti, ai quali, pur essendo in possesso del titolo richiesto per l'accesso dall'esterno ed in astratto idoneo, è inibita la partecipazione al concorso giacché riservato ai titolari di mera «rendita di posizione» costituita dal possesso della qualifica immediatamente inferiore a quella messa a concorso in ossequio ad una anacronistica scelta di cooptazione generalizzata che si traduce in una sorta di globale scivolamento verso l'alto del personale in servizio.

VI. — La questione, nei termini indicati, non appare dunque manifestamente infondata per violazione degli articoli 3 e 97 Cost. del combinato disposto della legge regionale (art. 32, legge regionale 7/97, comma primo e art. 39 legge regionale 9 maggio 1984, n. 26) nella parte in cui riserva la copertura del 100% di posti messi a concorso al personale interno.

VII. — Va disposta pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale per la Puglia sede di Bari - Sezione II, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 32, comma primo, legge regionale Puglia 7/1997, e art. 39 legge regionale Puglia 9 maggio 1984, n. 26) nella parte in cui riserva la copertura del 100% di posti messi a concorso al personale interno per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente della giunta regionale della Puglia nonché comunicata al presidente del consiglio regionale della Puglia.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 5 luglio 2001.

Il Presidente: PERRELLI

L'estensore: ABBRUZZESE

02C0086

n. 70

Ordinanza del 20 novembre 2001 emessa dalla Commissione tributaria regionale di Firenze sui ricorsi proposti da Agenzia delle Entrate ufficio di San Miniato contro Conceria David International S.p.a. ed altre

Imposte e tasse - Accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti da forze di polizia nell'esercizio di poteri di polizia giudiziaria - Possibilità che siano trasmessi direttamente agli uffici delle imposte ad opera dell'autorità giudiziaria (in particolare, del pubblico ministero in sede di indagini preliminari) e come tali utilizzati da parte del giudice tributario senza previa verifica da parte della Guardia di finanza o degli uffici finanziari - Violazione del diritto di difesa del contribuente.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 63 e succ. modif.
- Costituzione, art. 24.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza:

sull'appello R.G. Appelli 2612/99 depositato il 16 luglio 1999, avverso la sentenza n. 25/03/99 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa da: Agenzia entrate ufficio di San Miniato (ag. ent. I.V.A. di Pisa); controparte: Conceria David International S.p.a., leg. rappr. *pro tempore* Lanfranco Catastini, residente a Santa Croce sull'Arno (PI) in via San Tommaso n. 111/113, difeso da: Russo Pasquale, Cordeiro Guerra e Lagordi Luciano, presso studio Russo Cordeiro Guerra, residente in Firenze in corso Italia n. 29; atti impugnati: pr. ver. + avv. rett. n. 600876/97 - I.V.A., 92;

sull'appello R.G. Appelli 2613/99 depositato il 16 luglio 1999, avverso la sentenza n. 285/03/99 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa da: Agenzia entrate ufficio di San Miniato (ag. ent. I.V.A. di Pisa); controparte: Moda pelli S.p.a., leg. rappr. Guidi Alberto, residente in Santa Croce sull'Arno (PI) in via del Bosco n. 252, difeso da: Lagordi Luciano e Massei Arnaldo, residente a Pisa in piazza Garibaldi, n. 9; atti impugnati: avv. di rett. n. 816440/97 - I.V.A., 92, avv. di rett. n. 816441/97 - I.V.A. 93, avv. di rett. n. 816442/97 - I.V.A. 94;

sull'appello R.G. Appelli 3574/99 depositato il 22 luglio 1999, avverso la sentenza n. 26/03/99 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa da: Agenzia entrate di San Miniato (ag. ent. I.V.A. di Pisa) contro

Avvocatura di Stato - Firenze; controparte: Conceria Incas S.p.a., residente a Castelfranco di Sotto (PI) in via Mattei n. 11, difeso da: avv. Pasquale Russo e/o Roberto Cordeiro Guerra e/o dott. Lagordi Luciano residente in Firenze in corso Italia n. 29; atti impugnati: avv. di rett. n. 816613/97 - I.V.A., 90, avv. di rett. n. 816614/97 - I.V.A. 92;

sull'appello R.G. Appelli 3853/99 depositato il 12 novembre 1999, avverso la sentenza n. 359/03/98 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa da: Agenzia entrate ufficio di San Miniato (ag. ent. I.V.A. di Pisa); controparte: Fery S.r.l. conf. in pelle in liquidazione e p. e. sig. Bonistalli Stefano, residente a Santa Croce sull'Arno (PI) in via S. Allende n. 19, difeso da: Lagordi Luciano e Massei Arnaldo, residente a Pisa in piazza Garibaldi n. 9; atti impugnati: avv. di rett. n. 816634/97 - I.V.A., 92;

sull'appello R.G. Appelli 3854/99 depositato il 12 novembre 1999, avverso la sentenza n. 359/03/98 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa da: Agenzia entrate ufficio di San Miniato (ag. ent. I.V.A. di Pisa); controparte: Fery S.r.l. conf. in pelle in liquidazione e p. e. *ex amm.ce* unica Frediani Iulga, residente a Santa Croce sull'Arno (PI) in via S. Allende n. 19, difesa da: Lagordi Luciano e Massei Arnaldo, residente a Pisa in piazza Garibaldi n. 9; atti impugnati: avv. di rett. n. 816634/97 - I.V.A., 92;

sull'appello R.G. Appelli 3865/99 depositato il 12 novembre 1999, avverso la sentenza n. 360/03/98 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa da: Agenzia entrate ufficio di San Miniato (ag. ent. I.V.A. di Pisa); controparte: Conceria Excelsior S.r.l. e p. e. il liquidatore Mini Mauro, residente a Castelfranco di Sotto (PI) in via Bachelet n. 34/D, difeso da: Lagordi Luciano e Massei Arnaldo, residente a Pisa in piazza Garibaldi n. 9; atti impugnati: pr. ver. + avv. di rett. n. 60088397/97 - I.V.A., 92;

sull'appello R.G. Appelli 1521/00 depositato l'11 aprile 2000, avverso la sentenza n. 52/01/99 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa da: Agenzia entrate ufficio di San Miniato (ag. ent. II.DD. di San Miniato); controparte: Conceria David International S.p.a., leg. rappr. *pro tempore* Lanfranco Catastini, residente a Santa Croce sull'Arno (PI) in via San Tommaso n. 111/113, difeso da: avv.ti Russo Pasquale, Cordeiro Guerra Roberto e Paolo e dott. Lagordi Luciano, residente a Firenze in corso Italia n. 29; atti impugnati: avv. di accert. n. 40/97 - IRPEG + ILOR, 91;

sull'appello R.G. Appelli 1522/00 depositato l'11 aprile 2000, avverso la sentenza n. 51/01/99, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa da: Agenzia entrate ufficio di San Miniato (ag. ent. II.DD. di San Miniato); controparti: Conceria Incas S.p.a., leg. rap. Ceccatelli Walter, residente a San Miniato (PI) in via Ser Ridolfo n. 3, difeso da: Russo Pasquale, Guerra Cordeiro Roberto e Paolo Paolinelli e dott. Lagordi Luciano, residente a Firenze in corso Italia n. 29; Maffei Nilo, residente a Montopoli in Val d'Arno (PI) in piazza della Costituzione n. 23, difeso da: Russo Pasquale, Guerra Cordeiro Roberto e Paolo Paolinelli e dott. Lagordi Luciano, residente a Firenze in corso Italia n. 29, atti impugnati: avv. di accert. n. 4232000257 - ILOR, 91, avv. di accert. n. 4231002428 - IRPEF, 91;

sull'appello R.G. Appelli 2363/00 depositato il 5 giugno 2000, avverso la sentenza n. 22/03/99 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa da: Agenzia entrate ufficio di San Miniato (ag. ent. I.V.A. di Pisa); controparte: Conceria David International S.p.a., leg. rappr. *pro tempore* Lanfranco Catastini, residente a Santa Croce sull'Arno (PI) in via San Tommaso, n. 111/113, difeso da: Russo Pasquale, Guerra Cordeiro Roberto e dott. Lagordi Luciano, residente a Firenze in corso Italia n. 29; atti impugnati: avv. di rett. n. 816632/97 - I.V.A., 92.

Premesso che:

a) davanti a questa sezione n. 26 della commissione tributaria regionale, a seguito di appello dell'amministrazione finanziaria, sono in discussione n. 9 procedimenti per illeciti tributari, relativi ad I.V.A ed II.DD., nei confronti di varie società (sia di persone che di capitale);

b) tali procedimenti, alcuni dei quali pendenti presso altra sezione, erano stati tutti rimessi a questa sezione, designata con provvedimento presidenziale (ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 546/1992) a provvedere in merito alla richiesta dell'amministrazione appellante della loro riunione per connessione «oggettiva», e raggruppati nella udienza odierna allo scopo di poter valutare la sussistenza delle condizioni richieste per la riunione (che può essere disposta da presidente della sezione designata «in ogni momento», ai sensi del comma 1 dell'art. 29 citato);

c) le ragioni della esigenza di trattazione unitaria dei vari procedimenti in questione sono state riferite dall'amministrazione ai collegamenti che sarebbero emersi tra le attività di amministratori e soci delle società

appellate, sottoposti ad indagini preliminari per ipotesi di reato in materia societaria e fiscale, essenzialmente sulla base di consulenza contabile fatta eseguire dal pubblico ministero (Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pisa), secondo quanto segnalato dallo stesso magistrato inquirente in una missiva diretta all'amministrazione;

d) con separata ordinanza questa Commissione, disattendendo la contraria tesi dei difensori delle parti appellate; ha disposto la riunione di tutti i procedimenti in questione, ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, avendo individuato il presupposto della connessione nell'unificante riferimento dell'Amministrazione alla suddetta indagine penale, ai limitati effetti di tale aspetto processuale.

Rilevato quanto al merito delle questioni in esame che, innanzitutto, vi è contrasto tra le parti in ordine alla legittimità delle contestazioni poiché, essendo state esse formulate — come risulta dagli atti — con espressi riferimenti alla consulenza del pubblico ministero:

1) la difesa delle parti private ha sostenuto che si tratterebbe di contestazioni nulle in quanto basate soltanto sugli atti e le valutazioni della consulenza del pubblico ministero in sede di processo penale, che sarebbe inammissibile e comunque inutilizzabile in questa sede tributaria perché, essendo sfornita di valore probatorio in quanto acquisita in sede di indagini preliminari e costituendo perciò mero atto di parte senza verifica in contraddittorio dinanzi ad un organo giudicante, non sarebbe stata neppure oggetto della doverosa ed autonoma attività di accertamento e verifica da parte della Guardia di finanza o degli uffici dell'amministrazione;

2) l'amministrazione appellante, invece, ha sostenuto che tali contestazioni sarebbero avvenute con modalità formali e sostanziali del tutto ammissibili e sarebbero, perciò, immuni da rilievi di illegittimità oltretutto fondate nel merito e, per ribadire le proprie tesi difensive di merito a sostegno dell'impugnazione, ha depositato in questa sede di appello il testo integrale della consulenza su dischetti in formato elettronico, deducendo trattarsi di ritardo ad essa non imputabile — con riferimento all'art. 58, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 — a causa della difficoltà di trascrizione nel formato cartaceo.

Rilevato, inoltre, per quanto sopra che, poiché la soluzione delle contestazioni sulla ammissibilità e sul valore probatorio della consulenza del pubblico ministero, costituisce presupposto logico-giuridico per la decisione di merito, le valutazioni che la concernono hanno carattere di pregiudizialità e di rilevanza per la decisione stessa.

Considerato che:

a) le norme che regolano l'acquisizione da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria, ad opera della Guardia di finanza, di documenti ed altri elementi di informazione provenienti dalla sede penale sono le disposizioni (di eguale contenuto) di cui all'art. 33, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quanto alle violazioni concernenti le II.DD), ed all'art. 63, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, quanto alle violazioni concernenti l'I.V.A.: «La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte ... Essa, inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria»;

b) l'attuale stesura di tali norme, è il risultato di successive modifiche apportate alla stesura originaria dall'art. 2, d.P.R. 15 luglio 1982, n. 463, dall'art. 5, comma 14, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché dall'art. 18, legge 30 dicembre 1991, n. 413, con le quali, oltre a riaffermare il principio di autonomia e separazione del processo tributario rispetto a quello penale, è stato operato un adeguamento alla sopravvenuta riforma del codice di procedura penale, costituito dalla eliminazione sia della qualificazione di istruttorio in riferimento al segreto delle indagini preliminari del pubblico ministero sia della figura dell'imputato, con la possibilità di riferirsi anche all'indagato;

c) con riguardo a tale ultimo punto, è pacifico in via generale che qualunque informazione (documenti, dati e notizie) acquisita in sede di indagini preliminari dal pubblico ministero non costituisce elemento probatorio di per sé ma rappresenta soltanto materiale d'indagine da sottoporre a verifica dibattimentale;

d) nella diversa sede del processo tributario, a maggior ragione alla luce dei principi generali di separazione tra i due tipi di processo nonché delle disposizioni suddette, le informazioni provenienti da tale fase del processo penale possono essere utilizzate dalla Guardia di finanza soltanto come elemento di partenza da sottoporre a verifica prima di trasmetterle degli uffici dell'amministrazione finanziaria.

Rilevato che:

a) risulta dagli atti e dalle sentenze impugnate che la guardia di finanza e gli uffici dell'amministrazione finanziaria non hanno sottoposto ad alcuna verifica le informazioni contenute nella consulenza disposta dal pubblico ministero in sede penale, procedendo alle contestazioni sulla sola base della informativa delle relative valutazioni e conclusioni;

b) risulta, anzi, che nel caso del procedimento n. 1521/2000 l'ufficio dell'amministrazione appellante ha ricevuto direttamente dal pubblico ministero la documentazione costituita da tale consulenza senza alcun tramite della guardia di finanza;

c) risulta, inoltre, dagli atti (proc. n. 2613/2000, missiva del 15 maggio 2000) che il pubblico ministero ha sollecitato, in via generale, la richiesta diretta di «atti procedurali» da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria interessati.

Ritenuto che:

a) poiché i richiamati artt. 33 d.P.R. n. 600/1973 e 63 d.P.R. n. 633/1972 prevedono espressamente che debba essere la guardia di finanza, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, a poter collaborare con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria trasmettendo loro dati e notizie acquisiti in sede di attività di polizia giudiziaria, propria o di altre forze di polizia, sembrerebbe da escludere che una analoga attività possa essere svolta direttamente da parte dell'autorità giudiziaria, comunicando, cioè, direttamente con l'amministrazione;

b) tuttavia, tale attività nel caso specifico dei procedimenti in oggetto risulta compiuta sostanzialmente ad iniziativa del pubblico ministero in sede di indagini preliminari poiché, come risulta dagli atti, né l'amministrazione finanziaria né la Guardia di finanza hanno compiuto accertamenti o verifiche di sorta sui dati e notizie tratte dalla consulenza del pubblico ministero, avendo proceduto entrambe a contestare gli illeciti tributari in questione, quanto alla prima, mediante avviso di accertamento e rettifica (proc. n. 2612/1999 — unico atto di contestazione), quanto alla seconda, mediante processo verbale di constatazione, sulla base delle sole risultanze della consulenza stessa (in tutti gli altri casi) cioè, in entrambi i casi senza eseguire alcuna attività autonoma di verifica di quei dati e notizie.

Ritenuto, di conseguenza, che in tal caso:

a) trattandosi: di attività compiuta al di fuori di ogni contraddittorio tra le parti; della manifestazione di un diretto potere di collegamento di un organo giudiziario inquirente con un organo della giustizia tributaria; della realizzazione di un sistema di circolazione diretto delle informazioni tra processo penale e processo tributario; di una sorta di iniziativa diretta del pubblico ministero nel processo tributario;

b) non avendo tale quadro di rapporti riferimento in nessun'altra norma dell'ordinamento giuridico;

c) se ne deduce che gli artt. 33, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (II.DD.) e 63, d.P.R. 26, ottobre 1972, n. 633 (I.V.A.) e succ. modif, sembrano essere sospetti di incostituzionalità per violazione dell'art. 24 Costituzione, che garantisce il diritto di difesa.

Infatti, tale violazione sembra conseguire dall'interpretazione delle norme citate secondo quanto prospettato in base alle considerazioni da ultimo svolte, a causa dell'impossibilità di diretto, contraddittorio tra la difesa del contribuente e il pubblico ministero, legittimo titolare dell'azione penale ma non soggetto processuale del procedimento tributario.

La questione, così come prospettata, si presenta, a parere della commissione:

1) rilevante ai fini della decisione in quanto, per poter stabilire la validità e la portata probatoria degli elementi sui quali è fondata la tesi dell'Amministrazione finanziaria, occorre valutare, alla luce delle disposizioni suddette, sia l'ammissibilità della consulenza tecnica in questione, in ragione della sua provenienza dal pubblico ministero in sede di indagini preliminari (in un caso anche mediante trasmissione diretta ad un ufficio dell'Amministrazione) sia il suo intrinseco valore probatorio, in relazione alla mancata verifica dei dati e notizie in essa contenuti da parte dell'amministrazione e della guardia di finanza;

2) non manifestamente infondata in considerazione sia del particolare rapporto di subordinazione della polizia giudiziaria nei confronti del pubblico ministero (art. 109 della Costituzione e art. 59 cod. proc. pen.) in virtù del quale si potrebbe invocare il principio dell'*ubi maior*, favorendo l'interpretazione delle suddette disposizioni sospettata di incostituzionalità, sia della attuale stesura delle disposizioni in questione, che non sembra

essere stata idoneamente raccordata alla posizione del pubblico ministero nel processo penale riformato, in particolare nella fase delle indagini preliminari, sia della lettera delle disposizioni medesime che, inquadrate nella vigente disciplina dei rapporti tra processo penale e processo tributario, riservano all'autorità giudiziaria soltanto la funzione di garante della separatezza tra i due tipi di processo e di titolare del potere di autorizzare la fruibilità di dati e notizie del procedimento penale in quello tributario e non anche quella di diretta interlocutrice dell'Amministrazione finanziaria.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva di ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 63, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nella parte in cui non escludono che nel processo tributario possano essere trasmessi direttamente agli uffici delle imposte ad opera dell'autorità giudiziaria, in particolare del pubblico ministero in sede di indagini preliminari, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti da forze di polizia nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e, come tali, possano essere utilizzati dal giudice tributario senza previa verifica da parte della guardia di finanza o degli uffici medesimi.

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria questa ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il Presidente relatore: CAPURSO

02C0087

N. 71

Ordinanza del 30 novembre 2001 emessa dal giudice di pace di Cavalese nel procedimento civile vertente tra Misconel S.r.l. e Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Circolazione stradale - Infrazioni e sanzioni - Sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo - Applicabilità indipendentemente dall'avvenuto pagamento della sanzione principale - Questione di legittimità costituzionale sollevata con rinvio all'eccezione di parte.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 93, comma 7.
- Costituzione, art. 3, primo comma.

IL GIUDICE DI PACE

A scioglimento della riserva che precede, preso atto che l'opponente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 93, comma 7, dei C.d.S. (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), in relazione all'art. 3, primo comma della Costituzione, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, indipendentemente dall'intervenuto pagamento della sanzione principale, visto l'art. 23 della Legge 11 marzo 1953 n. 87, rilevato che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, così come sollevata da parte opponente, ritenuto altresì che la questione medesima non appaia manifestamente infondata, richiamando per espresso il contenuto delle note di udienza depositate quest'oggi da parte opponente.

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina altresì che a cura della cancelleria si provveda a norma del comma 4 dell'art. 23, legge citata, sospendendo altresì la misura del sequestro amministrativo disposto con decreto di data 20 luglio 2001. Si comunichi inoltre la presente ordinanza alla parte opponente.

Cavalese, addì 30 novembre 2001

Il giudice di pace: BERTOLINI

02C0088

N. 72

Ordinanza del 16 novembre 2001 emessa dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Crotona nel procedimento penale a carico di Giardino Fortunato

Reato in genere - Autocertificazione del possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio del reddito minimo di inserimento (R.M.I.) - Dichiarazioni non veritiere (nella specie, titolarità di saldo di deposito bancario di lire ventisettemila) relativamente alla non titolarità di patrimonio immobiliare (salvo la casa adibita ad abitazione principale) o mobiliare (titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari) - Sanzioni penali - Mancata previsione di un congruo limite al valore di detti beni al di sopra del quale si determini l'esclusione dal beneficio - Irrazionalità e violazione del principio di uguaglianza.

- D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237, art. 6, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Visti gli atti del processo penale iscritto sotto i numeri 1159/01 R.N.R. e 1379/01 RG—Sezione a carico di Giardino Fortunato nato a Isola Capo Rizzuto il 9 gennaio 1960 — ivi residente;

Rilevato che il p.m. ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Crotona del Giardino, imputato dei reati di cui agli artt. 640 e 640-bis, 81 e 483 c.p., per aver ottenuto dal comune di Isola Capo Rizzuto l'erogazione della somma di L. 20.457.000 nel periodo ottobre 1998 - marzo 2000 a titolo d'integrazione del c.d. «reddito minimo d'inserimento», accusandolo di aver falsamente attestato, nel corpo della richiesta di accesso a tale beneficio, di possedere i requisiti previsti dal d.lgs. n. 237/1998 e di aver taciuto la disponibilità di beni, ostativa all'ammissione;

O S S E R V A

Il decreto legislativo 18 giugno 1998 n. 237 ha introdotto in alcune aree del territorio nazionale il c.d. «reddito minimo d'inserimento» (R.M.I), previsto dall'art. 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, destinato alle persone in situazione di difficoltà ed esposte al fischio della marginalità sociale, con priorità a favore di quelle aventi a carico figli minori o portatori di handicap gravi, di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Tale indennità è erogata per un anno e può essere rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti.

L'art. 6 del citato d.lgs. n. 237/1998 prevede l'accesso al R.M.I. delle persone prive di reddito ovvero con reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla «soglia di povertà», stabilita in L. 500.000 mensili (per il 1998, mentre per il 1999 tale limite è stato portato a L. 510.000 e per il 2000 a L. 520.000) per una persona, che vive da sola, mentre, per l'ipotesi di presenza di un nucleo familiare, tale importo è maggiorato sulla base di una scala di equivalenza, prevista in un allegato, in base al numero

dei restanti componenti (parametri: 1,57, per altro componente, 2,04, per due componenti ulteriori oltre l'istante, 2,46 per tre componenti, 2,85, per quattro componenti, maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente, di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori, di 0,5 per ogni componente con handicap *ex art. 3*, comma 3, legge n. 104/1992 o d'invalidità superiore al 66%, di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i coniugi prestino attività lavorativa o d'impresa). Per il caso di godimento di reddito, ma d'importo inferiore a quello come sopra determinabile, l'art. 8 del citato d.lgs prevede un'integrazione quantificabile nella differenza tra l'importo del reddito massimo di cui, si può essere titolare per l'accesso e il minor reddito in effetti goduto.

In ogni caso sono esclusi dall'accesso ai R.M.I. coloro che dispongono di un patrimonio, sia mobiliare (espressamente riferito ai titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento e depositi bancari), sia immobiliare (qualsiasi immobile, fatta eccezione per l'unità Immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà, con un valore non eccedente la soglia indicata dal comune).

La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini Irpef. I redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.

Per accedere al R.M.I. è prevista la presentazione di una domanda al comune, con allegata una dichiarazione, sottoscritta a norma della legge n. 15/1968 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il richiedente deve attestare il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti dal detto d.lgs per l'ammissione.

In via sperimentale l'accesso al R.M.I. è stato introdotto soltanto in alcuni comuni italiani. Da ciò l'ulteriore requisito dell'istante è la sua residenza legale in uno di tali comuni da almeno dodici mesi, ovvero da tre anni, se extracomunitario o apolide.

Nel territorio di questo tribunale ricadono i comuni di Isola e di Cutro, inclusi tra quelli individuati per la sperimentazione.

L'art. 11 prevede accertamenti e verifiche sulla veridicità delle informazioni fornite, sia in ordine alla situazione familiare e sia in ordine alle condizioni economiche.

Proprio in attuazione di tali verifiche la D.I.G.O.S. della locale questura nel corso dell'anno 2000 ha proceduto al sequestro di tutte le pratiche afferenti alla concessione del beneficio *de quo*, sottoponendo ognuno di esse a disamina e controlli.

La documentazione sequestrata è risultata costituita per ogni beneficiario da:

istanza diretta al sindaco di Isola Capo Rizzuto, contenente, oltre generalità e codice fiscale, la dichiarazione del reddito goduto, la condizione di disoccupato, l'assenza di patrimonio mobiliare (per come specificato dal comma 4 dell'art. 6) e immobiliare (terreni, garages ed appartamenti, oltre la residenza adibita ad abitazione principale), il possesso del requisito della residenza legale in tale comune, la disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale ed al lavoro, la conoscenza dei possibili controlli sulla veridicità di tali dichiarazioni, l'impegno a comunicare tempestivamente le variazioni nella composizione del suo nucleo familiare o della sua situazione economica rilevanti in ordine al godimento del beneficio, la composizione del proprio nucleo familiare;

certificato di disoccupazione;

dichiarazione sostitutiva della certificazione dei redditi, con allegata copia della dichiarazione fiscale, ove presentata;

dichiarazione sottoscritta del nucleo familiare.

Nel caso dell'imputato per il quale si procede, è risultato che egli aveva presentato al comune di Isola Capo Rizzuto in data 16 ottobre 1998 tale istanza, nella quale, nonché nelle allegate autocertificazioni, aveva dichiarato di possedere i requisiti di legge ed, in particolare, di essere iscritto nelle liste di disoccupazione dell'allora Ufficio di collocamento comunale, di non aver goduto di alcun reddito nel precedente anno 1997 e nel corso dell'allora corrente anno 1998, nonché di essere privo sia di patrimonio mobiliare (titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento e depositi bancari), sia immobiliari (terreni, garage ed appartamenti oltre la residenza adibita ad abitazione principale).

La D.I.G.O.S. ha poi eseguito verifiche, al fine di accertarne la veridicità, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catanzaro, Nuovo Catasto Terreni e Nuovo Catasto Edilizio Urbano di Isola Capo Rizzuto, l'anagrafe tributaria e gli uffici finanziari, gli istituti di credito e uffici postali di tale centro, C.C.I.A.A., I.N.P.S., estendendole anche all'accertamento di eventuale godimento in quegli anni di aiuti previsti dalla normativa comunitaria/nazionale per il settore seminativo — P.A.C.

Le verifiche hanno accertato per il Giardino, nonché per i familiari con lui conviventi (la moglie e tre figli, tutti in tenera età) l'assoluta mancanza di intestazioni catastali d'immobili, l'assenza di iscrizioni presso la Camera di Commercio e di situazioni contributive presso l'INPS, nonché la non percezione in quegli anni di aiuti comunitari all'agricoltura, settori P.A.C., Uliveto, Biologico e Zootecnia.

Viceversa il Giardino e la moglie, Cosentino Domenica, sono risultati intestatari di due vecchie autovetture, il primo di una Fiat Uno, targata CZ 370415 ed acquistata in data 11 marzo 1992, e la seconda di una Citroen AX, targata CZ 499463 ed acquistata in data 10 maggio 1991.

I due (Giardino e moglie) sono risultati cointestatari presso la Banca di Credito Cooperativo di Isola Capo Rizzuto di d.r. n.ro 1.16.7003091 con saldo per gli anni 1997/1998/1999 di L. 27.000 (ventisettemila).

A conclusione di tali indagini, ritenendo che nella sua istanza, l'imputato avesse attestato il falso in ordine alla sua situazione economica, lo ha denunciato per i reati di cui agli artt. 640-bis e 482 c.p.

Il p.m., concluse le indagini, ha richiesto il rinvio a giudizio dell'imputato, per il quale ha insistito anche nell'odierna udienza preliminare.

Ritiene questo giudice che, allo stato della normativa richiamata (pur dovendosi astrattamente la condotta incriminata sussumere nella nuova, e più favorevole per l'imputato, ipotesi *ex art. 316-ter* c.p. e non in quella contestata *ex artt. 640 e 640-bis* c.p.), la richiesta del p.m. appare fondata, posto che il comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. 237/1998 prevede quale «*conditio sine qua non*» il requisito soggettivo, dell'istante e dei suoi familiari, della non disponibilità di un patrimonio mobiliare, nel quale risulta espressamente compresa la titolarità di depositi bancari.

Infatti il Giardino — pur irrilevante l'intestazione a lui ed alla moglie di due vecchie auto, beni questi ultimi non compresi nell'elenco tassativo *ex* richiamato comma 4 —, per essere cointestatario con la moglie di un deposito bancario, con un saldo di appena L. 27.000 al 1997 — epoca non sospetta quando ancora nulla si poteva prevedere in ordine alla futura possibilità di accedere al R.M.I. — e rimasto immutato nei successivi due anni, si sarebbe vista preclusa l'accessibilità a quel beneficio e si vede oggi processato e probabilmente destinato ad una condanna, pur risultando lo stesso privo di qualsiasi reddito e di qualsiasi bene produttivo di reddito e come tale certamente in una situazione economica integrante in pieno quello «stato di povertà», che la legge in questione riconosce a chi ha un reddito, da qualsiasi fonte proveniente, inferiore almeno a L. 6.000.000 annue, e che in concreto per il Giardino (con moglie e tre figli a carico) era da quantificare al 1968, in base alla scala di equivalenza, in ben L. 15.360.000.

E, infatti, un deposito bancario con un saldo di L. 27.000 non è un bene produttivo di reddito.

È evidente che in una situazione concreta, quale quella ora descritta, la rigida e letterale applicazione del citato comma 4 dell'art. 6, la cui violazione è il presupposto di fatto e di diritto per affermare la colpevolezza o meno del Giardino in relazione al reato contestatogli (ovvero a quello *ex art. 316-ter* c.p.), conduce ad un'illogica ed irragionevole disparità di trattamento tra chi, come il Giardino, non gode di alcun reddito — o comunque gode di un reddito d'entità di gran lunga inferiore a quella citata «soglia di povertà» —, ma è escluso dall'accesso al R.M.I. perché titolare di un deposito bancario di modesta (nel caso modestissima) entità e chi, pur godendo di un certo reddito — anche di una consistente (specie se si raffronta al costo della vita al sud) entità, ma rientrando nei limiti della predeterminata «soglia di povertà» —, per non essere intestatario di quei beni mobili e/o immobili elencati dal citato comma 4, è ammesso al beneficio.

Alle stesse conclusioni si dovrebbe pervenire — e probabilmente in concreto si dovrà pervenire, stante l'enorme mole di procedimenti penali similari pendenti nella fase delle indagini o già fissati per altre udienze preliminari — per le altre categorie di beni mobili e/o immobili elencati nella richiamata norma (basta pensare che qualcuno può essere intestatario anche di un vecchio rudere). Ciò è chiara ed esclusiva conseguenza della formulazione da parte del legislatore del citato comma 4 senza tener conto che i redditi prodotti da tali beni vanno a costituire il reddito complessivo annualmente goduto e che in ogni caso — anche se si volesse considerare la loro titolarità e/o disponibilità da sole sintomatiche di godimento di redditi (anche occulti) incompatibile con la *ratio* e le finalità del R.M.I. — la mancanza di una soglia, al di sopra della quale tale sintomaticità può ritenersi ragio-

nevolmente fondata, porta allo stridente risultato di vedere escluso dall'ammissione al beneficio, o sottoposto, come il Giardino, a procedimento penale per averlo chiesto ed ottenuto, chi si trova in una situazione di assoluta mancanza di reddito, ma è titolare di beni mobili e/o immobile di modestissimo valore, e di consentire, invece, l'accesso a chi gode di un reddito fino alla concorrenza di quella soglia di povertà, in concreto per lui quantificata sulla scorta del numero dei componenti il suo nucleo familiare, e ritenuto meritevole del beneficio sol perché non titolare di beni di quella tipologia.

Nè una soluzione tecnica alla questione giuridica prospettabile può essere data da questo giudice attraverso l'elemento soggettivo dei due reati ascritti al Giardino, posto che trattasi di reati a dolo generico ed un'eccessiva valorizzazione di tale elemento porterebbe a valutazioni arbitrarie e non consentite dall'interpretazione letterale, sistematica e storica della norma.

Pertanto, a parere di questo giudice, il richiamato comma 4 dell'art. 6 del d.lgs. 18 giugno 1998 n. 237, allorché impone per l'accesso al reddito minimo d'inserimento, *ex art. 1* stessa legge e art. 59, commi 47 e 48 legge 27 dicembre 1997 n. 449, oltre che la percezione di un reddito annuale al di sotto della soglia quantificabile *ex commi 2 e 6* dello stesso art. 6, anche che l'istante sia privo di patrimonio — sia mobiliare, sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni d'investimento e depositi bancari, sia immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, se posseduta a titolo di proprietà, nei limiti del valore indicati dal comune — contrasta con l'art. 3 della Costituzione, nel punto in cui non tiene conto che dei redditi da tali beni ricavati si deve tener conto ai fini della quantificazione del reddito annualmente complessivamente goduto e/o, in ogni caso, non prevede a sua volta un congruo limite al valore economico di tali beni, al di sotto del quale la loro disponibilità non sarebbe ostativa all'ammissione al R.M.I., mentre lo sarebbe al di sopra, perché solo il superamento di un tale limite potrebbe ragionevolmente, anche in via presuntiva, escludere che l'istante e i suoi familiari conviventi si trovino in difficoltà ed esposti al rischio della marginalità sociale, situazioni queste per la cui eliminazione la norma è stata emanata. Se la norma *de qua* non prevedesse *sic et simpliciter* l'esclusione dall'accesso al R.M.I. per chi non si trova nelle condizioni da essa dettate, ovvero prevedesse tale esclusione al superamento di un certo limite, il Giardino — che dalle investigazioni della p.g. è risultato privo di qualsiasi reddito e che pertanto deve ritenersi vivere, unitamente ai suoi familiari, nella più assoluta indigenza — avrebbe chiesto e percepito legittimamente il beneficio e andrebbe esente da responsabilità penale.

Si appalesa, pertanto, necessario sollevare la questione di costituzionalità, poiché la scelta legislativa ritenuta illogica, irragionevole e lesiva del principio della parità di trattamento *ex art. 3* della Costituzione, viene a costituire il presupposto di diritto e di fatto per affermare o negare la colpevolezza dell'imputato Giardino ed è pertanto rilevante per il prosieguo e la conclusione del presente processo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta la rilevante e non manifestamente infondata;

Solleva d'ufficio la questione della legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. 18 giugno 1998 n. 237 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per come sopra illustrato e prospettato;

Sospende il giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Crotone, addì 12 novembre 2001

Il giudice dell'udienza preliminare: LUCENTE

N. 73

Ordinanza del 16 gennaio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 28 gennaio 2002) emessa dal Pretore di Lanciano sezione distaccata di Atessa nel procedimento civile vertente tra Coop. Vallon Gran di Borrello e Fancon S.p.a.

Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare presso il debitore - Richiesta di assegnazione del compendio pignorato - Facoltà del creditore fino all'udienza di comparizione delle parti successiva al secondo incanto - Mancata previsione - Irragionevole compressione del diritto di azione - Contrasto con il diritto al lavoro e con la tutela del lavoro.

- Codice di procedura civile, art. 538, comma secondo.
- Costituzione, artt. 4, primo comma, 24, primo comma, e 35, primo comma.

LA PRETURA

Ha emesso la seguente ordinanza;

Relativamente al procedimento civile iscritto al n. 916/1995 R.G. di questa pretura (opposizione agli atti esecutivi) promossa dalla Coop. Vallon Gran di Borrello contro la Fancon S.p.a.;

O S S E R V A

Nel corso della esecuzione mobiliare promossa dalla S.p.a. Fancon, alla udienza del 16 dicembre 1993 di comparizione delle parti tenutasi immediatamente dopo il duplice vano tentativo di vendita del compendio pignorato il procuratore della società creditrice ha chiesto l'assegnazione del bene. Alla successiva udienza l'avv. Ruma per la debitrice ha eccepito la inammissibilità della richiesta, istando per la declaratoria di estinzione del precesso esecutivo, rilevando la tardività della domanda, la quale a norma dell'art. 538 c.p.c. poteva essere avanzata solo nel periodo compreso tra le date delle due vendite. Su queste posizioni si è radicata la opposizione agli atti esecutivi che il giudicante è chiamato a decidere.

Ciò premesso sembra deducibile che la norma di cui all'art. 538 avalli univocamente la interpretazione fornita dall'opposta e ciò induce ad un rilievo d'ufficio della illegittimità costituzionale della stessa, con ferimento agli articoli 24, primo comma, 4 primo comma e 35 primo comma della Costituzione.

Relativamente alla dedotta violazione con l'art. 24, primo comma della Costituzione il legislatore è libero di atteggiare i mezzi di tutela dei diritti ampliando e restringendo le relative facoltà in relazione alla tutela di altri interessi costituzionalmente garantiti. Il limite a tale potere è quello di non frappare ostacoli all'esercizio dell'azione che, per incongruità o non pertinenza, si rivelino irragionevoli.

Ciò premesso, sembra in effetti irragionevole la norma nella parte in cui implicitamente esclude che, dopo la seconda asta andata deserta, e pertanto anche alla udienza di comparizione parti previamente fissata, il creditore possa chiedere l'assegnazione del bene al prezzo minimo fissato ex art. 535, comma 2: tanto più che la compressione di tale facoltà non è neppure giustificata dalla necessità di ampliamento dei tempi della procedura, essendo appunto prevista dopo la seconda asta una udienza in cui le parti pur debbano comparire. Per il che appunto non viene in considerazione neppure l'«interesse secondario», astrattamente ipotizzabile, di contenere i tempi della procedura.

La limitazione alla possibilità di richiedere l'assegnazione dopo la seconda asta a parere del giudicante contrasta anche con gli artt. 4 e 35 Cost. poichè, sacrificando oltre ogni ragionevole limite il potere di utilizzare per il soddisfacimento dei diritti l'istituto dell'assegnazione nell'ipotesi limite della accertata assoluta insolvenza del debitore (invendibilità a qualunque prezzo di beni di minore valore quale presuntivamente sono i beni mobili), offende anche il precetto per il quale «la Repubblica ... promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro» del creditore (art. 4 e «tutela il lavoro (del creditore) in tutte le forme ed applicazioni», art. 35).

Conclusivamente sotto i denunciati profili appare illegittimo l'art. 538 c.p.c. nella parte in cui non consente che il creditore possa chiedere l'assegnazione del compendio pignorato sino alla udienza di comparizione delle parti successiva alla seconda vendita.

P. Q. M

Visto l'art. 23 delle legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara manifestatamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.c., secondo comma rispetto agli artt. 24, 4 e 35 Cost.;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Atessa, addì 16 gennaio 1997

Il vice pretore: PISCOPO

02C0090

N. 74

*Ordinanza del 22 ottobre 2001 emessa dal Tribunale di Torino
nel procedimento civile vertente tra Randazzo Melina n. q. e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Indennità mensile di frequenza per gli invalidi civili minori di 18 anni iscritti a scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado, a partire dalle materne - Estensione altresì agli invalidi minori da 0 a 3 anni iscritti all'asilo nido - Mancata previsione - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza su diritto fondamentale della personalità - Lesione della garanzia previdenziale.

- Legge 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 38.

IL GIUDICE

Vista l'eccezione di legittimità costituzionale formulata dalla parte ricorrente, e ribadita all'udienza di discussione, dell'art. 1 legge 11 ottobre 1990, n. 289 nella parte in cui non estende la provvidenza richiesta dalla ricorrente (indennità mensile di frequenza) anche ai minori che frequentano l'asilo nido,

Rilevato:

1) che, date le precisazioni rese dalle parti all'odierna udienza anche in relazione ai documenti prodotti, devono ritenersi pacifici i fatti di causa quanto alla sussistenza dei requisiti di fatto posti dalla norma per il riconoscimento dell'indennità mensile di frequenza, e cioè del requisito sanitario, di quello reddituale di cui al comma 5 e di quello della frequenza continua o periodica dell'asilo nido di Nichelino per il periodo dedotto in causa, e che pertanto la norma denunciata è rilevante;

2) che non è possibile addivenire all'interpretazione sollecitata da parte ricorrente, ritenuta dalla parte stessa più aderente al dettato costituzionale, e ritenere la norma riferibile anche ai minori frequentanti l'asilo nido, perché tale «interpretazione» in realtà costituirebbe una inammissibile integrazione del testo normativo, il quale non dispone in alcun modo sul punto;

3) che la questione non è manifestamente infondata: infatti, posto che la norma qui esaminata riconosce l'indennità di frequenza agli invalidi civili minori di anni 18 con persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, e (comma 3) che frequentino scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna — previsione, quest'ultima, che esclude il riferimento alla sola scuola dell'obbligo — paiono sussistere dubbi in ordine alla rispondenza della norma stessa ai principi di solidarietà, di uguaglianza, di ragionevolezza e di effettività dell'assistenza sociale posti dagli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, ove non prevede l'estensione della provvidenza *de qua* ai minori (da 0 a 3 anni) che frequentano l'asilo nido.

È inoltre da rilevare, come osservato dalla parte ricorrente, che la legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel dettare disposizioni miranti al pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata nonché alla piena integrazione della stessa nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società,

all'art. 13 stabilisce che «al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido»: dunque, la mancata estensione della indennità di frequenza per i bambini handicappati da 0 a 3 anni rappresenta un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi posti dalla legge n. 104/1992.

P. Q. M.

Visti gli articoli 295 c.p.c. e 23, legge 11 marzo 1957, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, legge 11 ottobre 1990, n. 289, nei termini sopra riportati, in relazione agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 23 ottobre 2001

Il giudice: LANZA

02C0091

N. 75

Ordinanza del 28 novembre 2001 emessa dal tribunale amministrativo regionale per la Calabria sez. staccata di Reggio Calabria sul ricorso proposto da Latella Santo ed altri contro comune di Reggio Calabria ed altre

Edilizia e urbanistica - Regione Calabria - Opere pubbliche o di pubblico interesse per il trasporto di energia elettrica e telecomunicazioni (nella specie: traliccio metallico di 37 m. ancorato a basamento di cemento con antenna elettromagnetica al vertice, ad uso della telefonia mobile) - Realizzazione sottoposta a mera autorizzazione del sindaco (a prescindere dalla destinazione di zona prevista dal P.R.G.) anziché a concessione edilizia, come previsto dalla normativa statale - Eccedenza dai limiti della competenza regionale - Violazione del principio della tutela dell'ambiente - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 345/1997 - Riproposizione di questione oggetto di restituzione atti per *ius superveniens* con ord. n. 553/00.

- Legge Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10, art. 56, commi 1 e 6.
- Costituzione, artt. 3, 9 e 117.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1227/1998, proposto dai signori Santo Latella (nato il 23 dicembre 1964), Angelo Latella (nato il 23 gennaio 1975), Vittoria Latella (nata il 2 maggio 1958), Consolato Latella (nato il 5 gennaio 1963), Carmelo Musarella (nato il 23 gennaio 1975), Vittoria Latella (nata il 2 maggio 1967), Consolato Latella (nato il 5 gennaio 1963), Fortunato Cuzzola (nato l'8 gennaio 1958), Domenico Ricciardi (nato il 24 settembre 1952), Antonino Laganà (nato il 23 agosto 1963), Giacomo Latella (nato il 30 ottobre 1957), Santo Latella (nato il 2 maggio 1964) ed Antonino Alampi (nato il 9 dicembre 1961), rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Santostefano ed elettivamente domiciliati in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Filippini n. 38/a;

Contro il comune di Reggio Calabria, persona *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Mario De Tommasi ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio di questi, via Castello n. 1; nonché nei confronti di Telecom Italia Mobile - Tim S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avv. Aldo Ancora, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Sanino, dall'avv. Carlo Celani e dall'avv. Sivio Dattola ed elettivamente

domiciliato in Reggio Calabria presso lo studio di quest'ultimo, via P. Foti n. 1; di Telecom Italia, S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio; di Telecom Italia S.p.a. - Area territoriale Sud 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

Per l'annullamento dell'autorizzazione n. 8 del 30 aprile 1998, rilasciata dal dirigente dell'ufficio pianificazione territoriale del comune di Reggio Calabria su richiesta della Telecom Italia S.p.a. - Area territoriale sud 2, relativa all'installazione, in località «Pellaro» di un palo metallico con annesso container per il servizio radiomobile;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Reggio Calabria e della Telecom Italia mobile - Tim S.p.a.;

Vista l'ordinanza di questo tribunale n. 628 del 2 dicembre 1998, di rigetto della domanda di sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Vista l'ordinanza di questo tribunale n. 1024 del 31 agosto 1999, che sospende il giudizio e dispone l'invio degli atti del medesimo alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 3, 9 e 117, della Costituzione, dell'art. 56, primo e sesto comma della legge reg. cal. n. 10/1997, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata; Vista l'ordinanza della Corte costituzionale n. 553 del 6 dicembre 2000, che ordina la restituzione degli atti a questo tribunale, ai fini della valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione di costituzionalità, alla luce del sopravvenuto quadro normativo, determinato dall'entrata in vigore della legge reg. cal. n. 14/1999;

Viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il consigliere Giuseppe Caruso;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 ottobre 2001, l'avv. N. Santostefano per i ricorrenti e l'avv. M. De Tomasi per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

I signori Latella ed altri (in epigrafe specificati) sono residenti a Reggio Calabria ed abitano nel quartiere Pellaro - Lume, nei pressi di un impianto, con annesso container di forma rettangolare di m. 2,5 x m. 6 x m. 3 di altezza, consistente in un traliccio metallico alto m. 37 circa, ancorato ad un basamento in cemento armato, con antenna elettromagnetica al vertice, ad uso della telefonia mobile.

Con atto notificato il 27 ottobre 1998 e depositato il 14 novembre 1998, essi impugnano il provvedimento del comune di Reggio Calabria che ha consentito la realizzazione di detto impianto, e cioè l'autorizzazione n. 8 del 30 aprile 1998, rilasciata dal dirigente dell'ufficio pianificazione territoriale del comune di Reggio Calabria su richiesta della Telecom Italia S.p.a. - Area territoriale Sud 2, relativa all'installazione, in località «Pellaro» di «un palo metallico con annesso container per il servizio radiomobile».

Deducono i seguenti motivi

I. — Violazione di legge. L'impianto in questione, attesa la sua rilevanza edilizia ed urbanistica, non avrebbe potuto essere realizzato senza previo rilascio non già di un'autorizzazione, ma di una concessione edilizia, ai sensi della legge n. 10/1977. L'area dove esso sorge sarebbe destinata ad usi agricoli e pertanto, in assenza di varianti, lo stesso sarebbe stato realizzato in difformità del P.R.G. Per la localizzazione dell'impianto avrebbe dovuto seguirsi il procedimento previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 1/1978.

II. — Violazione di legge. Violazione del P.R.G. e di norme regolamentari. L'impianto della Tim, in quanto volto alla produzione di servizi «radiomobili», sarebbe in contrasto con la destinazione agricola della zona in cui sorge, sulla quale peraltro il Consiglio della XV Circoscrizione comunale (con delibera n. 62 del 20 settembre 1995) ha proposto la creazione di un parco pubblico, che è stato inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche

(Parco attrezzato località colline di Pellaro). Esso violerebbe l'art. 22 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G., che per consentire l'installazione di impianti tecnologici o servizi di interesse pubblico nella zona omogenea. E richiede localizzazioni isolate ed il previo parere favorevole del consiglio comunale.

Nella specie il traliccio si troverebbe a brevissima distanza dalle abitazioni e il consiglio comunale né quello circoscrizionale, competente al sensi dell'art. 82 dello statuto comunale e dell'art. 32 del regolamento sul decentramento, sarebbero stati sentiti. Sarebbe inoltre irrilevante la circostanza che la richiesta di autorizzazione avanzata per il traliccio *de quo* faccia riferimento a suolo di pertinenza dell'esistente centrale telefonica, per la quale è stata a suo tempo rilasciata la concessione edilizia. Mancherebbe invero la possibilità di considerare come «pertinenza» un impianto della rilevanza di quello in parola. Risulterebbero, infine, violate le norme in materia di altezza e distanze, avuto riguardo ai vincoli aeroportuali che insisterebbero sull'area.

III. — Eccesso di potere per difetto di istruttoria. La Telecom avrebbe attivato il traliccio antenna già nel mese di settembre 1998, prima di aver ottenuto il rilascio del nulla osta sanitario da parte della competente A.S.L., in violazione dell'art. 220 del t.u. delle leggi sanitarie.

Risulterebbero evidenti carenze istruttorie e di motivazione per omessa valutazione dei profili igienico - sanitari dell'opera, attesa la pericolosità delle irradiazioni elettromagnetiche da essa provocate. Mancherebbe la relazione tecnica dell'ISPSEL o comunque un analogo esame eseguito da competente laboratorio dell'Istituto superiore della sanità. Sarebbero state mutate le condizioni di vivibilità del popoloso quartiere di Pellaro - Lume. La destinazione del manufatto a produzione di servizi di irradiazione di onde elettromagnetiche non sarebbe compatibile con la localizzazione e attuale. Prima di consentire l'attivazione dell'antenna sarebbe stata necessaria una più completa ed approfondita verifica degli effetti sulla salute pubblica.

Con successiva memoria i ricorrenti hanno ribadito ed ampliato le loro argomentazioni, richiamando il «Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana» approvato con decreto interministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (in G.U. n. 257 del 3 novembre 1998) e sollevando pure questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge reg. cal. n. 10/1997, per violazione degli articoli 3, 9, 24, 32, 117 e 118 della Costituzione.

I ricorrenti concludono per l'accoglimento del gravame.

Il comune di Reggio Calabria e la Telecom Italia Mobile S.p.a. si sono costituiti in giudizio ed hanno sostenuto — con articolate controdeduzioni e successive memorie — la piena legittimità del provvedimento impugnato (la Telecom ha pure contestato la legittimazione attiva dei ricorrenti), chiedendo la reiezione del ricorso.

La causa è stata, una prima volta, assunta in decisione, nella pubblica udienza del 28 aprile 1998.

Con ordinanza n. 1024/1999, questo tribunale ha, in via preliminare ritenuto che i ricorrenti, abitanti nelle adiacenze (v. certificati di residenza, in atti) del traliccio — antenna per la telefonia mobile realizzato dalla Telecom Italia Mobile in Pellaro, siano legittimati ad impugnare l'autorizzazione rilasciata dal comune di Reggio Calabria per la realizzazione di detto manufatto. La giurisprudenza ha, infatti, acclarato che la legittimazione ad impugnare una concessione edilizia che si reputa essere stata rilasciata *contra legem* o in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti deve essere riconosciuta in favore dei soggetti che vantino un interesse qualificato ad opporvisi, ammissibile allorché sussista una stabile collegamento fra il soggetto agente e la zona incisa dalla assentita concessione (v., per tutte, C.G.A., 8 maggio 1997, n. 90). Analogamente, ed anzi a maggior ragione, i residenti nelle aree limitrofe a quella in cui sorge un impianto della rilevanza edilizia, ed anche «funzionale», che caratterizzano quello in questione sono sicuramente titolari, in ordine ai provvedimenti amministrativi che lo hanno assentito, di una posizione legittimante all'impugnativa.

Nel merito, l'ordinanza n. 1024/1999 ha innanzi tutto ritenuto infondato il III) motivo, con il quale i ricorrenti lamentano che l'antenna *de qua* sia stata attivata prima di aver ottenuto il rilascio del nulla osta sanitario da parte della competente A.S.L., osservando che la doverosa verifica sanitaria delle apparecchiature installate sul traliccio in parola attiene a momento diverso e successivo rispetto all'edificazione, sicché la sua mancata effettuazione (che, del resto, prima della realizzazione del traliccio, sarebbe stata possibile solo su dati di fatto meramente presuntivi ed ipotetici) non costituisce un vizio del provvedimento che consente l'edificazione stessa. È il caso di aggiungere che, ad ogni modo, la Tim ha fatto presente in corso di causa (v. memoria depositata il 17 aprile 1999, non contestata) che la A.S.L. n. 11 di Reggio Calabria ha in effetti reso il nulla osta (richiesto dalla Telecom il 13 agosto 1998) in data 20 ottobre 1998.

Il tribunale ha, poi, affrontato le censure avanzate con il I) ed il II) motivo, ritenendole parimenti infondate, sulla base delle seguenti considerazioni:

quanto al preteso mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 1/1978, è sufficiente osservare che esse si riferiscono solo alla realizzazione delle opere pubbliche (v. C.G.A., 27 ottobre 1997, n. 487), mentre siffatta qualificazione non può certamente riconoscersi, quanto meno sotto il profilo soggettivo, ai tralicci realizzati dalla Telecom, che rientrano invece tra gli «impianti tecnologici o servizi di interesse pubblico» dei quali fa cenno l'art. 22 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. di Reggio Calabria;

in ordine, invece, all'asserita violazione dei vincoli aeroportuali che insisterebbero sulla zona, la Telecom ha dimostrato l'infondatezza del rilievo, producendo in giudizio copia dei nulla osta rilasciati per la realizzazione del traliccio sia dal comando della III Regione aerea (nota prot. n. 24982 del 3 giugno 1998), sia dal comando della Regione militare meridionale (nota prot. n. 823 del 3 febbraio 1998);

sulle doglianze avanzate dai ricorrenti con riferimento alla rilevanza edilizia ed urbanistica del traliccio ed alla sua realizzazione in area ricadente in zona *E*) agricola, occorre rilevare che l'art. 56, primo comma, della legge reg. cal. n. 10/1997 dispone che «le opere pubbliche o di pubblico interesse promosse da enti od organismi pubblici o privati delegati allo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi, aeriformi, energia elettrica e telecomunicazioni, nonché i loro accessori (manufatti, impianti, ecc.), anche parzialmente interrati, si configurano quali opere di urbanizzazione e, pertanto, non necessitano di conformità urbanistica e non sono soggette a concessione edilizia ma a semplice autorizzazione da parte delle amministrazioni comunali competenti per il territorio».

Il sesto comma dello stesso articolo 56 precisa poi che «sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo e in tal senso devono intendersi modificate le normative degli strumenti urbanistici comunali vigenti».

Appare evidente che il comune di Reggio Calabria ha rilasciato una semplice autorizzazione, anziché una concessione, per la realizzazione del traliccio Telecom in località Pellaro — malgrado la notevole rilevanza edilizia ed urbanistica del manufatto e la sua localizzazione in zona *E*) agricola — in specifica e puntuale applicazione delle disposizioni sopra riportate.

A questo punto l'ordinanza n. 1024/1999 ha affermato che sebbene, in base alla legislazione vigente, tutte le censure risultino infondate, occorre tuttavia rilevare che, per la realizzazione di antenne della specie, la normativa statale impone il rilascio di una concessione edilizia ed il rispetto della destinazione urbanistica impressa ai suoli dalla pianificazione urbanistica (v., ad esempio, C.S., V, 6 aprile 1998, n. 415, che oltre tutto ha affermato il principio in un'ipotesi in cui l'antenna misurava appena m. 8 di altezza).

Lascia pertanto perplessi la diversa scelta operata, senza che se ne colgano le ragioni e con probabile «sconfinamento» rispetto all'assetto di competenze delineato dalla Costituzione, dalla Regione Calabria, anche perché si tratta di fattispecie nella quale sono potenzialmente incisi beni che godono di una speciale tutela nell'ordinamento, quali l'ambiente e le condizioni di vita dei cittadini.

L'ordinanza n. 1024/1999 aggiunge che la Corte costituzionale, con sentenza n. 345 del 21 novembre 1997, ha già affermato l'illegittimità costituzionale — per lesione del canone della ragionevolezza (di cui all'art. 3 Cost.) — delle previsioni, in larga misura analoghe, dettate dalla legge della Regione Abruzzo n. 23/1996, secondo cui «gli impianti a rete pubblici o di pubblico in interesse si configurano come onere di urbanizzazione e pertanto non necessitano di conformità urbanistica e non sono soggetti a concessione edilizia, ma a semplice autorizzazione comunale».

In definitiva, l'ordinanza n. 1024/1999 ha ritenuto che il combinato disposto del primo e del sesto comma dell'art. 56 della legge reg. cal. n. 10/1997 — nel consentire la realizzazione di antenne di rilevante impatto edilizio, urbanistico e funzionale con mera autorizzazione ed a prescindere dalla destinazione di zona prevista dal P.R.G. — ponesse una deroga del tutto arbitraria ai principi affermati dalla legislazione statale in materia di pianificazione urbanistico — ambientale e di governo del territorio. Essa ha, dunque sospeso il giudizio ed inviato gli atti del medesimo alla Corte costituzionale, affermando:

- a) la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 56, primo e sesto comma, della legge reg. Calabria n. 10/1997, per contrasto con gli articoli 3, 9 e 117 della Costituzione;
- b) la rilevanza di detta questione ai fini della decisione del ricorso, che dipende dalla sua risoluzione.

Con ordinanza n. 553 del 3 dicembre 2000, la Corte costituzionale ha rilevato che, in epoca successiva alla data dell'udienza di discussione della causa presso questo tribunale, è entrata in vigore la legge della Regione Calabria n. 14 del 24 maggio 1999, contenente modifiche alle norme denunciate (al comma primo e, per riflesso, al comma sesto), essendo stata, tra l'altro, soppressa la previsione di «telecomunicazioni», fattispecie oggetto del presente giudizio.

La Consulta ha, conseguentemente, ritenuto necessaria la restituzione degli atti a questo tribunale, ai fini della valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione di costituzionalità, alla luce del sopravvenuto quadro normativo, determinato dall'entrata in vigore della legge reg. Calabria n. 14/1999.

A seguito della predetta ordinanza della Corte costituzionale, la causa è stata assunta per la seconda volta, in decisione nella pubblica udienza del 10 ottobre 2001.

Il tribunale è chiamato, secondo quanto disposto dall'ordinanza della Corte costituzionale n. 553/2000, a valutare se, dopo l'entrata in vigore della legge reg. Calabria n. 14/1999, perduri, ai fini della definizione del presente giudizio, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza di questo tribunale n. 1024/1999.

Il collegio ritiene che tale rilevanza perduri.

Ed invero, l'art. 5, comma 8, della legge reg. Calabria n. 14/1999 ha disposto la soppressione, nel comma sesto dell'art. 56 della legge reg. Calabria n. 10/1997, delle parole «e telecomunicazioni» e delle parole «anche parzialmente», sicché è indubbio che per l'installazione di antenne della specie di quella oggetto del presente giudizio non sono applicabili le previsioni dello stesso comma sesto.

Tuttavia la soppressione delle parole sopra indicate decorre, secondo regole generali, dalla data di entrata in vigore della legge reg. Calabria n. 14/1999 (24 maggio 1999), mentre il provvedimento impugnato nel presente giudizio è stato adottato dal comune di Reggio Calabria il 30 aprile 1998, sulla base della normativa in quel momento vigente.

La questione di legittimità costituzionale di quest'ultima resta, pertanto, rilevante, per la definizione del presente giudizio, anche dopo l'entrata in vigore della legge reg. Calabria n. 14/1999, che ha sì modificato, ma solo per l'avvenire, il quadro normativo di riferimento in materia, senza incidere né sulla legittimità, né sull'efficacia di provvedimenti adottati in precedenza, sulla base del testo di legge allora vigente.

In considerazione della non manifesta infondatezza e della perdurante rilevanza, come dianzi precisate, della ripetuta questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, primo e sesto comma, della legge reg. Calabria n. 10/1997, nel testo vigente prima delle modificazioni introdotte dall'art. 5, comma 8, della legge reg. Calabria n. 14/1999, gli atti del presente processo vanno nuovamente trasmessi alla Corte costituzionale ed il giudizio sul ricorso in epigrafe va sospeso, non potendo essere definito indipendentemente da una pronuncia da parte della Corte medesima.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87/1953, statuisce sul ricorso in epigrafe quanto segue:

Dichiara rilevante, anche dopo l'entrata in vigore della legge reg. Calabria n. 14/1999, e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 56, primo e sesto comma, della legge reg. cal. n. 10/1997, per contrasto con gli articoli 3, 9 e 117 della Costituzione;

Sospende il giudizio e dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria di questa sezione staccata, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente della giunta regionale della Calabria ed al Presidente del consiglio regionale della Calabria.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001.

Il Presidente: PASSANISI

L'estensore: CARUSO

02E0092

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 2 2 0 *

€ **4,00**
L. 7.745